

Rilevanza (e materialità) nella *disclosure* non finanziaria

Definizioni e criticità anche ai fini della *compliance* alle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, sulla rendicontazione non finanziaria

7 marzo 2018

CONSIGLIERE DELEGATO
Raffaele Marcello

AREA DI DELEGA
"Sistema di amministrazione e controllo"

RICERCATORI
Lorenzo Magrassi
Elisa Raoli

Indice

Introduzione.....	1
1 Il d.lgs. n. 254/2016 in estrema sintesi	3
PARTE I	
Rilevanza e materialità nella normativa di <i>disclosure</i> e in <i>standard</i> di rendicontazione non finanziaria e ambiguità nei riferimenti interpretativi.....	8
2 Varietà terminologica ed eterogeneità delle accezioni nelle diverse versioni dei provvedimenti normativi europei	11
2.1 Rendicontazione finanziaria: direttiva 2013/34/UE	12
2.2 Rendicontazione non finanziaria: direttiva 2014/95/UE	14
2.3 Rendicontazione non finanziaria: Comunicazione della Commissione europea del 5 luglio 2017	16
3 Varietà terminologica ed eterogeneità delle accezioni nelle traduzioni degli <i>standard</i> di rendicontazione.....	26
3.1 Sustainability Reporting Guidelines della Global Reporting Initiative.....	26
3.2 International Integrated Reporting Framework dell'International Integrated Reporting Council	29
4 Disallineamento o approssimazioni nei riferimenti dei provvedimenti normativi e interpretativi.....	35
4.1 Livello normativo europeo e livello legislativo nazionale	35
4.2 Livello legislativo nazionale e livello regolamentare nazionale.....	37
4.3 Livello normativo nazionale e livello interpretativo europeo.....	40
PARTE II	
Approfondimenti sul concetto di rilevanza e sulle metodologie per la sua applicazione.....	41
5 <i>Relevance</i> e <i>materiality</i> nella <i>financial disclosure</i>	41
5.1 Approccio dell'International Accounting Standards Board.....	43
6 <i>Relevance</i> e <i>materiality</i> nella <i>non-financial disclosure</i> : varietà degli approcci per la loro applicazione	46
6.1 Approccio della Global Reporting Initiative	51
6.2 Approccio dell'International Integrated Reporting Council.....	60
6.3 Approccio di Accountancy Europe.....	67
6.4 Approccio della Commissione europea	69
7 Problematiche operative nell'applicazione di rilevanza e materialità nella <i>disclosure</i> non finanziaria.....	71
7.1 Problematiche conseguenti a una definizione del principio di rilevanza non condivisa ed univoca.....	71
7.2 Problematiche conseguenti alla possibilità dell'adozione di <i>standard</i> di rendicontazione diversi.....	75
Conclusioni.....	81
APPENDICE	
Riferimenti normativi.....	83
Principali documenti tecnici di settore e della professione contabile	84
Linee guida di rendicontazione richiamati nella relazione alla direttiva 2014/95/UE	86
Principi e standard di rendicontazione di organizzazioni internazionali	87

AVVERTENZA

Per una più agevole comprensione delle argomentazioni sviluppate, si riportano subito, in ordine cronologico decrescente, i principali provvedimenti normativi e documenti esaminati in questo documento.

- Consob, *Regolamento di attuazione d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario* (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2018).
- Consob, "Relazione illustrativa degli esiti della consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario", 19 gennaio 2018.
- Accountancy Europe, "Core & More. An opportunity for smarter corporate reporting", settembre 2017.
- International Accounting Standards Board (IASB), "Definition of Material. Proposed amendments to IAS 1 and IAS 8", Exposure Draft ED/2017/6, IFRS, settembre 2017.
- International Accounting Standards Board (IASB), "Making Materiality Judgements. Practice Statement 2", IFRS, settembre 2017.
- Consob, Regolamento "Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario", documento di consultazione del 21 luglio 2017.
- Commissione europea, Comunicazione del 5 luglio 2017, C 215/01, "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario", Orientamenti "non vincolanti" formulati ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2014/95/UE (versioni inglese e italiana).
- Global Reporting Initiative (GRI) Global Sustainability Standards Board (GSSB), "Linking the GRI Standards and the European Directive on non-financial and diversity disclosure", 2017.
- Decreto legislativo di recepimento 30 dicembre 2016, n. 254, *Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni*.
- Accountancy Europe, "Disclose what truly matters. Model disclosures under the non-financial and diversity information directive", novembre 2016.
- Corporate Reporting Dialogue, "Statement of Common Principles of Materiality", marzo 2016.
- Global Reporting Initiative (GRI) Global Sustainability Standards Board (GSSB), "Sustainability Reporting (SR) Standards", 2016.
- Global Reporting Initiative (GRI) e RobecoSAM, "Defining what matters. Do company and investors agree on what is material?", 2016.
- International Federation of Accountants (IFAC) e International Integrated Reporting Council (IIRC), "Materiality in IR. Guidance for the preparation of integrated reports", novembre 2015.
- Global Reporting Initiative (GRI), "Making headway in Europe. Linking GRI's G4 Guidelines and the European Directive on non-financial and diversity disclosure", 2015.
- Global Reporting Initiative (GRI) e RobecoSAM, "Defining materiality. What matters to reporters and investors", 2015.
- Direttiva 2014/95/UE (Non financial disclosure Directive), del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 *recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni* (versioni inglese e italiana).
- International Integrated Reporting Council (IIRC), "International Integrated Reporting (IR) Framework", 1.0, dicembre 2013.
- Direttiva 2013/34/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, *relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio* (versioni inglese e italiana).
- Global Reporting Initiative (GRI), "G4 Sustainability Reporting (SR) Guidelines", 2013.
- Global Reporting Initiative (GRI), "G3.1 Sustainability Reporting (SR) Guidelines", 2011 (versioni inglese e italiana).
- International Accounting Standards Board (IASB), "The Conceptual Framework for Financial Reporting", settembre 2010.
- International Accounting Standards Board (IASB), "Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements", in IFRS, 2009 (versioni inglese e italiana).

Introduzione

Il 10 gennaio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, che recepisce la direttiva 2014/95/UE riguardante la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo di imprese e gruppi di grandi dimensioni.

Il decreto legislativo n. 254/2016 (di qui in avanti, d.lgs. n. 254/2016 o anche solo il "decreto") è entrato in vigore il 25 gennaio 2017 ma le sue disposizioni si applicano, con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

È un'importante innovazione nella comunicazione di informazioni attinenti alla "sostenibilità" che interessa, nello specifico, le imprese di dimensioni rilevanti. E, d'altra parte, tali imprese daranno verosimilmente una spinta all'intero sistema della *sustainability disclosure*, promuovendone la diffusione anche tra le imprese che, pur non essendo direttamente obbligate dalla normativa, operino in qualità di fornitori di quante vi si debbano attenere, nell'ambito di una "catena sostenibile del valore".

Negli ultimi mesi, istituzioni sovranazionali e nazionali nonché diversi operatori nazionali del settore hanno pubblicato documenti tecnici di approfondimento di vari aspetti e problematiche inerenti sia alla direttiva di *disclosure* non finanziaria 2014/95/UE sia al decreto che, appunto, ne recepisce le disposizioni nell'ordinamento nazionale; tali documenti, cui all'occorrenza si farà altresì riferimento, hanno soprattutto illustrato gli elementi principali dei due provvedimenti normativi e le loro differenze e, con riferimento agli elaborati nazionali, hanno approfondito talune problematiche formali nella prospettiva di applicazione del decreto da parte dei soggetti obbligati dalla norma, ragionando, in particolare, su cosa occorra comunicare ai fini della corretta *compliance*, in quali modalità sia possibile effettuare questa tipologia di *disclosure* e come debbano muoversi i soggetti poi deputati al controllo di conformità di quanto comunicato rispetto ai principi e alle modalità di rendicontazione e agli *standard* (o alla metodologia di rendicontazione autonoma) cui si fa riferimento.

È da subito essenziale rimarcare come l'ambito del controllo meriti senza dubbio ancora un'importante attività di studio e di approfondimento laddove si riconosca la sostanziale differenza che intercorre tra una verifica di conformità (quale richiesta dalla norma) e una verifica di parte terza indipendente che vada oltre la mera *compliance* formale e che riguardi una serie di aspetti e circostanze ulteriori nell'ottica del controllo e del rapporto tra informativa finanziaria e non finanziaria.

Peraltro, proprio in questa prospettiva, si ritiene utile volgere l'attenzione prioritariamente a un'altra questione, prodromica rispetto all'analisi del controllo ed essenziale rispetto all'applicazione delle disposizioni normative, all'efficacia della comunicazione, allo sviluppo delle opportunità di *disclosure* non finanziaria da parte dei soggetti sotto soglia non obbligatoriamente coinvolti dal d.lgs. n. 254/2016: questo documento intende addentrarsi nel campo della definizione,

dei confini e dell'applicazione dei concetti/principi di rilevanza e materialità rispetto ai quali sembra potersi ravvisare una certa ambiguità, con riguardo sia al modo in cui sono sviluppati e declinati nei documenti degli operatori di settore sia alle interpretazioni che in questi mesi ne hanno fornito diverse istituzioni proprio con riferimento al rapporto tra la direttiva di *disclosure non-financial* e il decreto che l'ha recepita.

1 Il d.lgs. n. 254/2016 in estrema sintesi

Il d.lgs. n. 254/2016 prevede l'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario per:

1. gli enti di interessi pubblico¹ che:

- abbiano un numero di dipendenti superiore a 500, nel corso dell'esercizio finanziario (generalmente l'anno solare);
- abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali, alla data di chiusura del bilancio:
 - a) totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro (dove per totale dello stato patrimoniale si ritiene debba intendersi il totale dell'attivo dello stato patrimoniale²);
 - b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro.

2. le società madri, aventi la qualifica di enti di interesse pubblico (le *holding*), di un gruppo che:

- abbiano complessivamente, nel corso dell'esercizio finanziario, un numero di dipendenti maggiore di 500;
- abbiano un bilancio consolidato in cui sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale maggiore di 20 milioni di euro;
 - b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni eccedenti 40 milioni di euro.

Nel prosieguo, i soggetti obbligati saranno definiti "ente/enti" o "impresa/impresе" o "società".

¹ Ai sensi dell'art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 39/2010, "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE" (pubblicato nel S.O. n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010), come modificato dall'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 135/2016, "Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2016):

"Sono enti di interesse pubblico:

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea;

b) le banche;

c) le imprese di assicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private;

d) le imprese di riassicurazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private."

² Tale indicazione è fornita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), al fine di chiarire tecnicamente il parametro oggetto di valutazione, nella proposta di modifica all'art. 2 in CNDCEC, "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto Governo 347). Osservazioni e proposte di modifica", 26 ottobre 2016.

Gli enti di cui al punto 1 sono obbligati a redigere la dichiarazione individuale di carattere non finanziario; le società di cui al punto 2 sono tenute a predisporre la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. L'obbligo viene meno per gli enti di cui al punto 1 e le eventuali società figlie nel caso in cui siano inseriti nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta da un'altra società madre o da una società madre europea³. L'esonero dalla redazione della dichiarazione di carattere non finanziario è previsto anche per le società indicate al punto 2, qualora siano anche società figlie incluse nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario predisposta da una società madre soggetta ai medesimi obblighi o da una società madre europea che rediga tali dichiarazioni ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE⁴.

Entrambe le dichiarazioni devono essere redatte e pubblicate dagli amministratori dell'ente di interesse pubblico.

L'art. 3, co. 1, del d.lgs. n. 254/2016 dispone che la dichiarazione individuale di carattere non finanziario *"nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa [...]"*.

Tali informazioni devono essere fornite descrivendo almeno:

1. il modello aziendale di gestione, organizzazione e controllo dell'impresa, ivi compreso l'eventuale modello adottato ex d.lgs. n. 231/2001, anche con riferimento alla gestione, in tale modello, dei temi di cui al d.lgs. n. 254/2016;
2. le politiche praticate dall'impresa, i risultati conseguiti e i fondamentali indicatori di prestazione di carattere non finanziario;
3. i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi oggetto del decreto e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

D'altro canto, è possibile non fornire informazioni in merito a uno o più aspetti sopra elencati qualora l'ente soggetto all'obbligo di *disclosure* non pratichi politiche in tali ambiti; in questo caso,

³ Cfr. art. 6 del d.lgs. n. 254/2016, "Esonero e casi di equivalenza", co. 1: *"Un ente di interesse pubblico ricompreso nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 3 qualora tale ente di interesse pubblico rediga una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 4, oppure tale ente e le sue eventuali società figlie sono ricomprese nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata resa:*

a) da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi o;

b) da una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE."

⁴ Cfr. art. 6 del d.lgs. n. 254/2016, "Esonero e casi di equivalenza", co. 2: *"Un ente di interesse pubblico che è società madre di un gruppo di grandi dimensioni non è soggetto all'obbligo di redigere la dichiarazione di cui all'articolo 4 qualora tale ente di interesse pubblico è anche una società figlia ricompresa nella dichiarazione consolidata di carattere non finanziario resa da:*

a) una società madre soggetta ai medesimi obblighi o;

b) una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi e conformemente agli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34 UE."

però, l'ente è tenuto a indicare all'interno della dichiarazione, in modo chiaro e articolato, le ragioni che motivino la scelta di non fornire alcuna informazione su tali aspetti⁵.

È poi consentito omettere le informazioni relative a prossimi sviluppi e operazioni in corso di negoziazione, ma unicamente nel caso in cui la loro diffusione possa pregiudicare in modo grave la posizione commerciale dell'impresa e purché l'ente in questione indichi nella propria dichiarazione che intenda avvalersi di questa facoltà, facendo espresso riferimento all'art. 3, co. 8, del d.lgs. n. 254/2016. Peraltro, l'omissione di tali informazioni non è comunque consentita qualora comprometta la corretta ed equilibrata comprensione dell'andamento dell'impresa e degli effetti generati dalla sua attività sugli aspetti oggetto della dichiarazione⁶.

La dichiarazione di carattere non finanziario (sia individuale sia consolidata) deve essere redatta sulla base di uno *standard* di rendicontazione nazionale o internazionale riconosciuto.

L'art. 1 della direttiva 2014/95/UE (al punto 1, paragrafo 1, co. 5), prevede che *"Nel richiedere la divulgazione delle informazioni di cui al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano basarsi su standard nazionali, unionali o internazionali, specificando lo standard seguito."*⁷.

In proposito, il d.lgs. n. 254/2016 fa un passo oltre rispetto alla direttiva e, all'art. 3, co. 3, prevede che *"Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione..."*; per «standard di rendicontazione» si intendono *"gli standard e le linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE"...* (art. 1, co. 1, lett. f), mentre per «metodologia autonoma di rendicontazione» si intende *"l'insieme composito, costituito da uno o più standard di rendicontazione, come definiti alla*

⁵ Cfr. art. 3 del d.lgs. n. 254/2016, "Dichiarazione individuale di carattere non finanziario", co. 6: *"Gli enti di interesse pubblico soggetti all'obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all'interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata."*

⁶ Cfr. art. 3 del d.lgs. n. 254/2016, "Dichiarazione individuale di carattere non finanziario", co. 8: *"Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, l'ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente comma. L'omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1."*

⁷ Al considerando 9, la direttiva 2014/95/UE rimarcava che nella rendicontazione in oggetto le imprese potessero *"basarsi su standard nazionali, su standard unionali, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare» («Protect, Respect and Remedy» Framework), gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard internazionali riconosciuti."*

lettera f), e dagli ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati, che risulti funzionale ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria previsti dal presente decreto legislativo e dalla direttiva 2014/95/UE..." (art. 1, co. 1, lett. g)⁸.

Nel caso di adozione di una metodologia di rendicontazione autonoma la dichiarazione deve riportare una descrizione chiara e articolata della metodologia di rendicontazione nonché le motivazioni della scelta della stessa.

Si noti sin d'ora che, indipendentemente dallo *standard* di rendicontazione adottato, la disciplina stabilisce comunque una direttrice metodologica "di minima", idonea a fornire nella dichiarazione non finanziaria informazioni intelleggibili e chiare sui temi di sostenibilità "nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta".

Tale indicazione metodologica "di minima" consiste nell'utilizzo del concetto di "modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa", intorno al quale o sul quale articolare la descrizione delle politiche praticate dall'impresa, incluse quelle di dovuta diligenza, dei risultati ottenuti dalla loro adozione e dei connessi indicatori di prestazioni di carattere non finanziario, dei principali rischi connessi ai *driver* di sostenibilità oggetto del decreto (temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva) e che abbiano origine dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, comprese, ove rilevanti, le catene di fornitura, distribuzione e vendita, anche in subappalto.

La scelta dello *standard* di rendicontazione da adottare si riflette però sugli indicatori di prestazioni impiegati nel monitoraggio e nella valutazione delle attività, in quanto questi devono essere:

- quelli indicati dallo *standard* di rendicontazione;
- rappresentativi dei diversi ambiti;
- coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa generati.

Infine, nel caso si adotti una metodologia di rendicontazione autonoma o gli indicatori previsti dallo *standard* adottato non siano idonei o adeguati a rappresentare attività e impatti dell'impresa, quest'ultima dovrà individuarne di appropriati, precisando in modo chiaro e articolato le ragioni alla base della scelta⁹.

⁸ Negli ultimi vent'anni sono state elaborate diverse linee guida nazionali di rendicontazione non finanziaria (più o meno dettagliate e più o meno diffuse), il più delle volte dedicate a specifiche tipologie di organizzazioni, tra le quali: Agenzia per le Organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (Agenzia per le Onlus), "Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit", febbraio 2010; Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV.net), "Linee Guida per la redazione del bilancio di missione e del bilancio sociale delle organizzazioni di volontariato", febbraio 2008; CNDCEC, Raccomandazione n. 7, "Il bilancio sociale nelle aziende non profit: principi generali e linee guida per la sua adozione", in Codice unico delle aziende non profit, 2007; Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CND), Il report di sostenibilità ambientale e sociale: principi e contenuti, 2004; Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), "Principi di Redazione del Bilancio Sociale", aprile 2001.

⁹ Cfr. art. 3 del d.lgs. n. 254/2016, "Dichiarazione individuale di carattere non finanziario", co. 5: "Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonché coerenti con l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l'impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione è

Ora, il problema operativo che muove il ragionamento che segue si fonda sulla circostanza per la quale molti operatori istituzionali e di settore, attualmente, sulla scorta di una serie di incisi presenti nella normativa europea e nazionale, nella prospettiva dell'adozione di una corretta impostazione metodologica, sostengono (o aggiungerebbero a quanto detto) che tutte le informazioni dovrebbero essere fornite solo quando "rilevanti" o "materiali", identificando la rilevanza come natura, attributo o qualità delle informazione nel contribuire, appunto, *"ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta"*.

Ma questa asserzione, nei termini in cui è sopra posta, è davvero corretta in generale? È propriamente formulata secondo quanto indicato nella normativa? Trova un qualche riscontro nell'accezione che del concetto di rilevanza è fornita nella letteratura tecnica sulla rendicontazione? Ma soprattutto, è utile e sufficiente a perseguire i fini generali e gli obiettivi di interesse comune cui tende la normativa di *disclosure* non finanziaria nell'ottica dello sviluppo del sistema economico e sociale?

PARTE I

Rilevanza e materialità nella normativa di *disclosure* e in *standard* di rendicontazione non finanziaria e ambiguità nei riferimenti interpretativi

Nei paragrafi che seguono si cercherà di mostrare come una certa responsabilità nella determinazione di conseguenze equivoche con riguardo all'informativa da fornire nella dichiarazione non finanziaria possa essere generata (o comunque determinata) da una ambigua o approssimativa definizione o interpretazione di termini nell'ambito giuridico europeo o di termini e locuzioni presenti in documenti tecnici in ambito internazionale (alla quale poi la normativa europea ha fatto riferimento), cui sono seguite, a cascata, una non corretta traduzione e/o interpretazione di termini e locuzioni tecniche nel passaggio dal contesto normativo europeo a quello della normativa nazionale di recepimento.

A questo punto, però, occorre aprire una breve parentesi sui principi e le prassi che regolano il processo di formazione e di redazione dei provvedimenti normativi nell'ambito dell'Unione europea con riguardo alla lingua.

In materia linguistica, l'Unione europea fonda la propria politica sul principio del multilinguismo (e non del plurilinguismo), introdotto con i trattati istitutivi dell'Unione europea, che si realizza nella parità fra le lingue ufficiali (che sono tutte quelle) dei Paesi firmatari¹⁰. La pari dignità fra le lingue ha come corollario l'assenza di un riferimento o di un rinvio a una base unica, ovvero a un testo unico in una sola lingua, in quanto ogni versione linguistica "*fa fede*"¹¹.

¹⁰ La base giuridica del multilinguismo dell'Unione si fonda sull'art. 55 del Trattato sull'Unione europea (TUE), che, dopo l'elencazione delle 24 lingue delle versioni del Trattato, afferma che i testi di ciascuna di queste versioni fa fede.

¹¹ L'impossibilità di rinviare a un'unica base giuridica, ovvero a un testo unico in una sola lingua, solleva una serie di problematiche, soprattutto da un punto di vista giuridico. Invero, il legislatore europeo (già dai lavori preparatori) aveva subito manifestato perplessità su tale approccio: da una parte vi erano esigenze di coerenza giuridica, che sarebbero state garantite e soddisfatte al meglio con la scelta di un'unica lingua facente fede, dall'altra, i diritti dei destinatari della legge, che potevano essere garantiti solo concedendo all'Unione un regime linguistico basato sul multilinguismo. Fra tali due esigenze, il Comitato giuridico incaricato di operare la scelta con riferimento al regime linguistico da applicare ha alla fine deciso di privilegiare il secondo aspetto.

Affinché la legislazione europea possa essere compresa dai cittadini e le autorità nazionali possano applicarla, ovvero, per consentire al multilinguismo di operare effettivamente ed efficacemente, si dovrebbe procedere alla "co-redazione" testuale in tutte le lingue ufficiali degli atti. L'art. 4 del Regolamento n. 1/1958, che fissa le regole per la comunicazione all'esterno, prevede infatti che i regolamenti e gli altri testi di portata generale siano redatti nelle lingue ufficiali; in sostanza, non potrà esistere alcuna traduzione capace di ostare od opporsi a un testo originale. Sul piano giuridico, quindi, esistono solo versioni linguistiche diverse, non traduzioni, che sono tutte parimenti autentiche; ne segue che il lavoro di traduzione in quanto tale produca soltanto un "equivalente" che non rinvia a null'altro (in altri termini, il traduttore deve realmente ricreare il testo dell'autore tradotto). Nella pratica, tuttavia, nel funzionamento dell'Unione si assiste a una deriva verso un trilinguismo (inglese, francese, tedesco) cui si aggiunge, per i lavori del Consiglio, la lingua del Paese che esercita la Presidenza di turno, introducendo in modo artificioso una distinzione tra "lingue ufficiali" e "lingue di lavoro", senza tuttavia che tale demarcazione trovi fondamento in alcuna norma¹².

Ora, in primo luogo è fondamentale capire come alcuni termini apparentemente simili ma sostanzialmente differenti (differenza determinata anche in funzione dei contesti in cui sono inseriti) siano invece stati adottati come sinonimi (o, viceversa, il medesimo termine, dal preciso significato semantico, sia stato adottato con accezioni differenti in una diversa versione linguistica) e come, appunto, tali approssimazioni, quando non abbiano configurato un vero e proprio errore tecnico, si siano tradotte in un'ambigua, fuorviante o inesatta corrispondenza terminologica, con conseguenze importanti sotto il profilo operativo nell'ambito della rendicontazione aziendale: quelli cui ci si riferisce sono i termini anglosassoni "relevance" e "materiality" e i termini italiani "significatività", "rilevanza" e "materialità".

Nello svolgere questo esercizio si farà riferimento ai seguenti provvedimenti e documenti che richiamano direttamente i concetti di significatività, rilevanza e materialità, di ambiti, temi, aspetti e informazioni:

Provvedimenti normativi

- direttiva 2013/34/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, *relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio*;
- direttiva 2014/95/UE (*non-financial disclosure Directive*), del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 *recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni*;

¹² Il Regolamento n. 1/1958 del Consiglio, "che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea", più volte modificato per tener conto, tra l'altro, delle varie fasi dell'allargamento, stabilisce che le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono tutte le lingue ufficiali parlate negli Stati membri (attualmente, nell'Unione a 28, appunto, se ne contano 24) ma rimanda poi, in un modo di dubbia efficacia, ai singoli Stati membri e alle singole istituzioni le "modalità di applicazione del presente regime linguistico", sicché, per esempio, la Commissione europea ha adottato francese, inglese e tedesco come lingue procedurali mentre il Parlamento europeo regola il numero di traduzioni in base alle richieste dei parlamentari (tali scelte sono giustificate dalla volontà di conseguire risparmi di oneri temporali e finanziari legati alle attività di interpretariato).

-
- decreto legislativo di recepimento 30 dicembre 2016, n. 254, Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, *recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni*;
 - comunicazione della Commissione europea del 5 luglio 2017/C 215/01, *"Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario"*, Orientamenti "non vincolanti" formulati ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2014/95/UE;
 - Consob, Regolamento, *Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario*, documento di consultazione del 21 luglio 2017;
 - Consob, *"Relazione illustrativa degli esiti della consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario"*, 19 gennaio 2018;
 - Consob, *Regolamento di attuazione d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario* (pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 2018);

Linee guida e standard di rendicontazione

- Global Reporting Initiative (GRI), *"Sustainability Reporting (SR) Guidelines"*;
- International Integrated Reporting Council (IIRC), *"International Integrated Reporting (IR) Framework"*, dicembre 2013.

2 Varietà terminologica ed eterogeneità delle accezioni nelle diverse versioni dei provvedimenti normativi europei

Nel presente paragrafo sono riportati una serie di periodi o estratti di disposizioni di provvedimenti normativi vincolanti (c.d. *hard law*) o proposizioni di strumenti normativi non vincolanti (c.d. *soft law*) esaminati in questo documento, che costituiscono esempi/casi in cui è possibile rilevare un'approssimazione, o un'incongruenza, o un'inesattezza, nella corrispondenza o nella traduzione di alcuni termini (in particolare, "*significant*", "*relevant*" e "*material*") riconducibili ai concetti di rilevanza/materialità dei temi e/o delle informazioni oggetto della rendicontazione ovvero nell'accezione attribuita loro in sede di co-redazione (dei provvedimenti europei) o di recepimento (dei provvedimenti europei nell'ordinamento nazionale).

Il significato intrinseco o tecnico dei termini cui si fa riferimento (e la natura dei concetti sottostanti), in quanto fondamentali nell'ambito della regolamentazione sulla *disclosure*, sia finanziaria sia non finanziaria, sarà approfondito successivamente al fine di sviluppare un ragionamento funzionale a perseguire gli obiettivi di questo documento.

AVVERTENZA

Se per la verifica della corrispondenza dei termini nelle diverse lingue l'esercizio risulta naturalmente pacifico, l'individuazione dell'accezione che il legislatore/estensore/redattore abbia inteso di volta in volta attribuire ai singoli termini non può esserlo sempre altrettanto. Nondimeno, al fine di mostrare la varietà delle soluzioni terminologiche e interpretative adottate, nella consapevolezza del rischio di essere andati talvolta oltre le intenzioni del legislatore/estensore/redattore, si è cercato di identificare ciascun singolo esempio, assegnandogli un numero, con riguardo sia all'opzione terminologica adottata nella corrispondenza tra le parole in lingua inglese e in lingua italiana ("Traduzione: opzione x") sia alla componente semantica della parola ("Accezione: opzione x"), senza peraltro la pretesa di esservi sempre riusciti: traduzioni e accezioni contraddistinti da uno stesso numero sono, nel primo caso, identiche, nel secondo caso, quando non identiche, quantomeno simili.

2.1 Rendicontazione finanziaria: direttiva 2013/34/UE

Con riguardo alla rendicontazione finanziaria, nell'ambito normativo dell'Unione europea, il concetto di *"materiality"* e i termini *"material"* e *"relevant"* sono variamente esplicitati o adottati nella direttiva 2013/34/UE.

A. *Relevant*

Traduzione: opzione 1 / Accezione: opzione 1

Il termine *"relevant"* è utilizzato diverse volte nella direttiva 2013/34/UE. Nell'articolato normativo, per tutte, nella versione inglese, l'art. 19, "Contents of the management report", co. 1, recita:

"[...] To the extent necessary for an understanding of the undertaking's development, performance or position, the analysis shall include both financial and, where appropriate, non- financial key performance indicators relevant to the particular business, including information relating to environmental and employee matters. [...]"

Nella versione italiana, l'art. 19, "Contenuto della relazione sulla gestione", co. 1, recita:

"[...] L'analisi comporta, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati dell'attività o della situazione dell'impresa, sia i fondamentali indicatori di risultato finanziari sia, se del caso, quelli non finanziari pertinenti per l'attività specifica dell'impresa, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. [...]"

Conclusione: in questo contesto, il termine **"relevant"** corrisponde al termine **"pertinente"** e, per estensione, il concetto di *"relevance"* corrisponderebbe a quello di "pertinenza" (nel senso di relazione, attinenza, inerenza).

Traduzione: opzione 2 / Accezione: opzione 2 (simile a *"Material"* in Accezione: opzione 1)

Non giova alla chiarezza terminologica una seconda accezione identificabile nell'utilizzo che viene fatto del termine *"relevance"* nell'ambito dei *considerando* della stessa direttiva, dove nella versione inglese, il paragrafo 19 recita:

"[...] Furthermore, systems of fair value accounting provide information that can be of more relevance to the users of financial statements than purchase price or production cost-based information. [...]"

Nella versione italiana, infatti, il paragrafo è tradotto come segue:

"[...] La valutazione al valore netto, inoltre, fornisce informazioni che per gli utilizzatori dei bilanci possono essere più rilevanti delle informazioni basate sul prezzo d'acquisto o sul costo di produzione. [...]"

Conclusione: in questo contesto, premettendo che i *considerando* di una direttiva non costituiscono disposizione normativa in senso stretto ma dovrebbero per propria natura contribuire alla chiarezza e alla intellegibilità delle disposizioni, il termine **"relevance"** corrisponde al termine **"rilevanza"** ma, considerando anche il senso intrinseco della proposizione in cui è inserito, non

sarebbe irragionevole associare l'accezione al concetto di "relevance" come definito nei Principi contabili internazionali:

Nel "Conceptual Framework for Financial Reporting" dell'International Accounting Standards Board (IASB), infatti, nella sezione "Qualitative characteristics of useful financial information. Relevance", al paragrafo QC6, si legge: "*Relevant financial information is capable of making a difference in the decisions made by users. Information may be capable of making a difference in a decision even if some users choose not to take advantage of it or are already aware of it from other sources.*".

Si noti tuttavia che nei Principi contabili, il termine "relevance", nel suo ultimo riferimento in lingua italiana (Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio¹³) risalente al 2009, è tradotto col termine "significatività", e non col termine "rilevanza" (quest'ultimo corrispondente invece al termine "materiality", questa volta proprio nel senso di idoneità di una informazione, in ragione di una "sua omissione o errata indicazione", a "influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa", specifica cui seguono poi numerosi altri elementi definitori, e ciò tanto nel Quadro sistematico del 2009 quanto nel Conceptual Framework del 2010 attualmente in vigore)¹³.

B. Material

Traduzione: opzione 1 / Accezione: opzione 1

Il concetto di "materiality" è esplicitamente definito nella direttiva 2013/34/UE.

Nella versione inglese, l'art. 2, "Definitions", paragrafo 16, recita:

"[...] 'material' means the status of information where its omission or misstatement could reasonably be expected to influence decisions that users make on the basis of the financial statements of the undertaking. The materiality of individual items shall be assessed in the context of other similar items."

Nella versione italiana, l'art. 2, "Definizioni", punto 16, recita:

"[...] 'rilevante': lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe."

Conclusione: in questo contesto l'informazione "**material**" è un'informazione "**rilevante**" e, per estensione, la "materiality", in quanto principio, corrisponderebbe al principio di "rilevanza" come definito però nei Principi contabili (principio cui è attribuita una definizione alquanto diversa rispetto a quella adottata per il concetto di "significatività").

¹³ Evidentemente, questa corrispondenza terminologica è fraintendibile e purtroppo, di fatto, confonde; la traduzione del termine "relevance" con il termine "significatività" (e del termine "materiality" col termine "rilevanza") è nei parr. 26-30 del "Quadro sistematico (Framework) per la preparazione e la presentazione del bilancio" ("Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements), pubblicato in IFRS 2009 dell'International Accounting Standards Board (IASB); il problema è che il Framework è stato sostituito *in toto* nel 2010 dal "The Conceptual Framework for Financial Reporting" dello IASB, di cui, al momento, non v'è traduzione italiana ufficiale: dopo i recenti sviluppi negli *standard* di rendicontazione non finanziaria, in cui "relevance" è spesso tradotto con "rilevante" e "material" con "materiale", si è accentuato il disallineamento terminologico tra disposizioni normative e indicazioni tecniche.

2.2 Rendicontazione non finanziaria: direttiva 2014/95/UE

Con riguardo alla rendicontazione non finanziaria, nell'ambito normativo dell'Unione europea, il concetto di *"materiality"* o il termine *"material"* non sono attualmente esplicitati (il concetto di *"materiality"* è stato invece sdoganato in ambito interpretativo negli Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario della Commissione europea del 5 luglio 2017); d'altro canto, seppur con differenti accezioni, il termine *"relevant"* è adottato in varie circostanze nella direttiva 2014/95/UE.

A. *Relevant*

Traduzione: opzione 1 / Accezione: opzione 1

Il termine *"relevant"* è adottato in una prima accezione nella direttiva 2014/95/UE con riferimento alla *supply chain*.

Nella versione inglese, l'art. 1, "Amendments to Directive 2013/34/EU", paragrafo 1, punto 1, lett. d), recita:

"[...] (d) the principal risks related to those matters linked to the undertaking's operations including, where relevant and proportionate, its business relationships, products or services which are likely to cause adverse impacts in those areas, and how the undertaking manages those risks; [...]".

Nella versione italiana, l'art. 1, "Modifiche della direttiva 2013/34/UE", co. 1, punto 1, lett. d), recita:

"[...] d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa; [...]".

Conclusione: in questo contesto, il termine **"relevant"** corrisponde al termine **"opportuno"** e, considerando anche il significato intrinseco della proposizione in cui è inserito, sembrerebbe (ambiguamente) riferibile sia a una valutazione unilaterale (e pertanto soggettiva) da parte dell'impresa sia a una più ampia ponderazione oggettiva basata sulle esigenze di una pluralità di stakeholder, circostanza per la quale sembrerebbe irragionevole associare, per estensione, il concetto di **"relevance"** a quello di **"opportunità"** (nel senso di idoneità a perseguire i fini generali e gli obiettivi di interesse comune cui tende la normativa di *disclosure* non finanziaria).

Traduzione: opzione 2 / Accezione: opzione 2

Il termine *"relevant"* è adottato in una seconda accezione nella direttiva 2014/95/UE con riferimento ai *key performance indicator* (KPI).

Nella versione inglese, l'art. 1, "Amendments to Directive 2013/34/EU", paragrafo 1, punto 1, lett. e), recita:

"[...] (e) non-financial key performance indicators relevant to the particular business. [...]".

Nella versione italiana, l'art. 1, "Modifiche della direttiva 2013/34/UE", co. 1, punto 1, lett. e), recita:

"[...] e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa. [...]".

Conclusione: in questo contesto, il termine "**relevant**" corrisponde al termine "**pertinente**" e si allinea, poiché ne riprende la formulazione, all'art. 19 della direttiva 2013/34/UE sulla revisione legale, nella quale, per estensione, il concetto di "*relevance*" sembra efficacemente corrisponderebbe a quello di "pertinenza" (nel senso di relazione, attinenza, inerenza).

Traduzione: opzione 1 / Accezione: opzione 3

D'altro canto, anche in questo caso, non giovano alla chiarezza terminologica le diverse accezioni identificabili nell'utilizzo del termine "*relevant*" nell'ambito dei *considerando* della stessa direttiva.

Il paragrafo 6, nella versione inglese, adottando un'accezione analoga a quella successivamente adottata nel paragrafo 8, recita:

"[...] The non-financial statement should also include information on the due diligence processes implemented by the undertaking, also regarding, where relevant and proportionate, its supply and subcontracting chains, in order to identify, prevent and mitigate existing and potential adverse impacts. [...]".

Nella versione italiana, infatti, il paragrafo è tradotto come segue:

"[...] La dichiarazione di carattere non finanziario dovrebbe altresì contenere informazioni sulle procedure in materia di dovuta diligenza applicate dall'impresa, tra l'altro per quanto riguarda le catene di fornitura e subappalto delle imprese, ove opportuno e proporzionato, onde individuare, prevenire e attenuare le ripercussioni negative esistenti e potenziali. [...]".

Conclusione: in questo contesto, premettendo che i *considerando* di una direttiva non costituiscono disposizione normativa in senso stretto ma dovrebbero per propria natura contribuire alla chiarezza e alla intellegibilità delle disposizioni cui si riferiscono, il termine "**relevant**" corrisponde al termine "**opportuno**" e ciò ha senso in quanto richiama poi la disposizione inerente alla *supply chain* dell'art. 1, "Modifiche della direttiva 2013/34/UE", co. 1, punto 1, lett. d); rispetto però al caso della "traduzione: opzione 1 / accezione: opzione 1", più che riferibile a una valutazione unilaterale (e pertanto soggettiva) da parte dell'impresa, il termine sembrerebbe qui acquisire senso soprattutto in funzione di una ponderazione oggettiva basata sulle esigenze di una pluralità di *stakeholder*, circostanza per la quale sarebbe più consona un'associazione del concetto di "*relevance*" (sotteso al termine "*relevant*") a quello di "opportunità" (nel senso di idoneità a perseguire i fini generali e gli obiettivi di interesse comune cui tende la normativa di *disclosure* non finanziaria).

Traduzione: opzione 2 / Accezione: opzione 3

Infine, il concetto di *"relevance"* è esplicitamente indicato al paragrafo 21 dei *considerando*, dove, nella versione inglese, la direttiva recita:

"[...] Since the objective of this Directive, namely to increase the relevance, consistency and comparability of information disclosed by certain large undertakings and groups across the Union, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its effect, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. [...]".

Nella versione italiana, il paragrafo è tradotto come segue:

"[...] Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate da talune imprese e taluni gruppi di grandi dimensioni in tutta l'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. [...]".

Conclusione: in questo contesto, premettendo che i *considerando* di una direttiva non costituiscono disposizione normativa, il termine **"relevance"** corrisponde al termine **"pertinenza"**, ma non sembrerebbe indicare un concetto connesso alla relazione, all'attinenza, o all'inerenza, bensì proprio al perseguimento di fini generali e di obiettivi di interesse comune cui tende la normativa di *disclosure* non finanziaria, inscindibili da una valenza del concetto legittimata da una ponderazione oggettiva basata sulle esigenze di una pluralità di *stakeholder*.

2.3 Rendicontazione non finanziaria: Comunicazione della Commissione europea del 5 luglio 2017, C 215/01

Il provvedimento che pone i maggiori dubbi sull'efficacia delle soluzioni scelte nell'associazione dei vocaboli *"relevant"* e *"material"* agli "omologhi" italiani nelle due versioni (inglese e italiana) del provvedimento è, proprio per la sua natura, la Comunicazione della Commissione europea del 5 luglio 2017, C 215/01, *"Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario"*, Orientamenti "non vincolanti" formulati ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2014/95/UE (di qui in avanti, gli "Orientamenti metodologici" o anche solo gli "Orientamenti").

Scopo principale di tale documento è quello di fornire esplicitazioni concettuali e di proporre strumenti di supporto ai fini di una più agevole applicazione della direttiva sulla *disclosure* non finanziaria. Viceversa, sul piano della coerenza terminologica tra le versioni in lingua inglese e italiana, come si vedrà più in dettaglio di qui a poco, in luogo di dirimere problematiche che potrebbero sorgere da un approfondimento metodologico confrontando tra loro i vari provvedimenti normativi o cercando di leggerli alla luce di indicazioni contenute negli *standard* di rendicontazione più diffusi, approfondimento metodologico rispetto al quale la rotta è già stata tracciata dai Principi contabili internazionali (cui, peraltro, si fa esplicito riferimento in questo stesso documento), gli Orientamenti della Commissione lasciano margini più o meno ampi

all'interpretazione soggettiva. Peraltro, si consideri che, a ben vedere, tale incertezza resti sostanzialmente confinata proprio al piano dell'allineamento costante dei lemmi; paradossalmente, sebbene talvolta sia davvero palese l'infelicità della scelta del vocabolo italiano, in realtà il contesto e le frasi in cui le parole sono inserite sembrano rendere sovente manifesto il significato che il redattore ha voluto attribuire al concetto: in altri termini, in questi casi, a dispetto della varietà nelle soluzioni utilizzate, si può rilevare una coerenza di significato riconducibile a un determinato numero di accezioni attribuite dal redattore (che dunque facilitano in definitiva l'esegesi interpretativa).

Per rigore espositivo, tuttavia, in questo paragrafo, come per i provvedimenti normativi vincolanti già illustrati, si forniscono soltanto esempi di traduzioni differenti dei due termini, rinviando ai successivi paragrafi alcuni ragionamenti sulle potenziali ambiguità che i contenuti degli Orientamenti metodologici assumono nel momento in cui li si ponga in rapporto alle disposizioni in materia come recepite dal d.lgs. n. 254/2016 nell'ordinamento nazionale o ai contenuti dei documenti a corredo delle disposizioni regolamentari emanate in gennaio dalla Consob ai fini dell'attuazione di questo stesso decreto.

A. *Relevant*

Nella versione italiana degli Orientamenti metodologici della Commissione al termine "*relevant*" corrisponde più di un termine.

Traduzione opzione 1 / Accezione: opzione ambigua

Nell'introduzione al documento, al paragrafo 1, si legge:

"1. Introduction

[...] Companies are required to disclose relevant, useful information that is necessary to understand their development, performance, position and the impact of their activity, rather than an exhaustive, detailed report. [...]"

Nella versione in italiano tale proposizione è tradotta come segue:

"1. Introduzione

[...] Piuttosto che presentare una relazione esaustiva e dettagliata, le imprese sono tenute a comunicare informazioni utili e pertinenti, necessarie per comprendere l'andamento delle stesse, i loro risultati, la loro posizione, nonché l'impatto della loro attività. [...]"

Un secondo esempio conferma l'accezione e manifesta altresì un'intenzione del redattore:

"2 Purpose

The aim of these guidelines is to help companies disclose high quality, relevant, useful, consistent and more comparable non-financial (environmental, social and governance-related) information in a way that fosters resilient and sustainable growth and employment, and provides transparency to stakeholders. [...]"

Nella versione in italiano tale proposizione è tradotta come segue:

"2 Scopo

I presenti orientamenti intendono aiutare le imprese a comunicare informazioni di carattere non finanziario (relative ad aspetti ambientali, sociali e di governance) di qualità, pertinenti, utili, coerenti e più comparabili in modo tale da favorire una crescita e un'occupazione sostenibili e resilienti e da offrire trasparenza alle parti interessate. [...]"

Conclusione: in questo caso al termine "**relevant**" corrisponde il termine "**pertinente**" e riprende sostanzialmente la locuzione presente nella direttiva 2014/95/UE all'art. 2, "Guidance on reporting": "*The Commission shall prepare non-binding guidelines on methodology for reporting non-financial information, including non-financial key performance indicators, general and sectoral, with a view to facilitating relevant, useful and comparable disclosure of non-financial information by undertakings. In doing so, the Commission shall consult relevant stakeholders. [...]*" (art. 2, "Orientamenti in materia di comunicazione": "*La Commissione elabora orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, compresi gli indicatori fondamentali di prestazione generali e settoriali, al fine di agevolare la divulgazione pertinente, utile e comparabile di informazioni di carattere non finanziario da parte delle imprese. Nell'elaborazione di tali orientamenti, la Commissione consulta i portatori di interesse. [...]*"). Il punto è, però, che nel secondo esempio "**relevant**" è associato a "**useful**", "**consistent**" e "**comparable information**", che sembrano rimandare ai relativi principi metodologici di rendicontazione finanziaria; tale circostanza non può non far sorgere il dubbio se con "**relevant**", in questo caso, il legislatore non intendesse propriamente richiamare il concetto di "**relevance**" (significatività) in senso tecnico – come esplicitato nei Principi contabili internazionali – o, addirittura (in tal caso risultando poco efficace anche la versione inglese) – considerando anche la frase del primo esempio ("relevant, useful information that is necessary to understand their development, performance, position and the impact of their activity") –, il principio di "**materiality**" (rilevanza), i cui contenuti, tra l'altro sono così descritti in questi stessi Orientamenti: "*The Directive introduces a new element to be taken into account when assessing the materiality of non-financial information by referring to information 'to the extent necessary for an understanding of the [...] impact of (the company's) activity'*" (n.d.r.: art. 1, direttiva 2014/95/UE)"¹⁴.

Traduzione opzione 2 / Accezione: opzione 2

Di seguito si riporta un altro significativo esempio:

"3 Key Principles

3.1 Disclose material information

[...]

A number of factors may be taken into account when assessing the materiality of information. These include:

- Business model, strategy and principal risks: a company's goals, strategies, management approach and systems, values, tangible and intangible assets, value chain and principal risks are relevant considerations.

¹⁴ Con riguardo al binomio "significatività" e "rilevanza" qui associato al binomio "**relevance**" e "**materiality**", cfr. nota 13.

-
- Main sectoral issues Similar issues are likely to be material to companies operating in the same sector, or sharing supply chains. Topics already identified by competitors, customers or suppliers are likely to be relevant for a company. [...]

Nella versione in italiano tale proposizione è tradotta come segue:

"3 Principi fondamentali

3.1 Comunicazione di informazioni rilevanti

[...]

Nel valutare la rilevanza delle informazioni possono essere presi in considerazione diversi fattori, tra i quali:

- modello aziendale, strategia e rischi principali: gli obiettivi, le strategie, l'approccio e i sistemi di gestione, i valori, le attività materiali e immateriali, la catena del valore e i rischi principali di un'impresa sono considerazioni rilevanti,
- principali questioni settoriali: è probabile che questioni simili siano rilevanti per imprese che operano nello stesso settore o che condividono catene di fornitura. Argomenti già individuati da concorrenti, clienti o fornitori sono probabilmente rilevanti per un'impresa, [...]

Conclusione: in questo caso "**relevant**" è tradotto "**rilevante**"; si noti che in tale contesto il termine è utilizzato nell'ambito della fondamentale esplicazione che gli Orientamenti intendono fornire a proposito del concetto di "*materiality*" (rilevanza) e che in poche righe appaia adottato insieme all'aggettivo "*material*", quest'ultimo riferito però specificamente alle informazioni laddove "*relevant*" è invece riferito a singoli aspetti ("goals, strategies, management approach and systems, values, tangible and intangible assets, value chain and principal risks"). Potrebbe un singolo aspetto risultare rilevante ma la *disclosure* della sua informazioni risultare non "*material*"? Per l'IIRC, ad esempio, si tratta di una circostanza che potrebbe tranquillamente verificarsi.

Si osservi infine che nel d.lgs. n. 254/2016 l'utilizzo del termine "rilevante" è riferito ai 5 temi di *disclosure*; come si è già segnalato, gli Orientamenti, che sono successivi al d.lgs. n. 254/2016, sdogano invece il termine "*material*" (assente, con questo significato, nella direttiva 2014/95/UE) nel contesto giuridico dell'Unione europea con riferimento alla rendicontazione non finanziaria, quasi a voler, il legislatore, iniziare a "recepire", ancorché in uno strumento normativo non vincolante di *soft law*, appunto, l'interpretazione che attribuisce al concetto di "*material*" un significato sostanzialmente diverso rispetto al concetto di "*relevant*". Nella versione italiana degli Orientamenti, viceversa, tale opportunità non è stata colta e il termine "materiale" è assente, se non in un'unica circostanza, nella quale, tuttavia, è assolutamente inidoneo a delineare le differenze semantiche con il termine "rilevante": in effetti, nel paragrafo 2, "Scopo", si legge anche: "L'intento (n.d.r.: del legislatore, o del documento) è quello di fornire orientamenti equilibrati e flessibili in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario in modo tale da aiutare le imprese a comunicare informazioni materiali in maniera coerente e sistematica. Per quanto possibile, i presenti orientamenti dovrebbero contribuire a garantire la comparabilità tra imprese e settori."

Traduzione: opzione 1 / Accezione: opzione 3

Negli Orientamenti si riscontrano poi anche casi in cui la traduzione appare effettivamente inesatta (se non erronea) rispetto alla versione originaria; naturalmente, ciò non inficia di per sé la comprensione del concetto di rilevanza sul piano tecnico, nella misura in cui in tali circostanze non si riscontra una fattispecie di ambiguità concettuale bensì soltanto una traduzione alquanto superficiale; di seguito si fornisce un esempio di tale eventualità:

"3.2 Fair, balanced and understandable

[...]

Disclosing information in a customary business language in addition to a company's national language is likely to improve a company's transparency and help make information more accessible for relevant investors and other stakeholders."

Questa proposizione è tradotta in italiano come segue:

"3.2 Informazioni corrette, equilibrate e comprensibili

[...]

Comunicare le informazioni impiegando una lingua degli affari comunemente utilizzata, in aggiunta alla lingua nazionale di un'impresa, può migliorare la trasparenza di tale impresa e contribuire a rendere le informazioni più accessibili agli investitori e alle altre parti interessate pertinenti."

Conclusione: in questo caso, al termine "**relevant**" corrisponde ancora il termine "**pertinente**" (prima opzione di traduzione illustrata) e, tuttavia, sembra evidente l'inadeguatezza del lemma in tale proposizione: infatti, nell'accezione qui sottesa con riferimento agli *stakeholder*, risulta generalizzato, sia in letteratura sia nel linguaggio più comune, l'impiego delle locuzioni "*stakeholder* rilevanti" o "*stakeholder* primari" (benché le due abbiano in verità un significato non esattamente coincidente) per indicare i portatori di interesse "di riferimento principale" di una organizzazione; la parola "pertinente" risulta invece qui ambigua (ambiguità che risiede, giova ripeterlo, nel riferimento, non nel significato attribuito al concetto dal redattore).

Traduzione: opzione 1 / Accezione: opzione 2

Di seguito si fornisce un'ulteriore circostanza in cui nella versione italiana sembra si sia persa l'opportunità di adottare il termine "rilevante" nell'accezione (opzione 2) che appare più comprensibile e coerente rispetto ai concetti illustrati negli Orientamenti:

"4.3 Outcome

[...]

The analysis of outcomes should include relevant non-financial KPIs."

Nella versione italiana la frase risulta come segue:

"4.3 Risultato

[...]

L'analisi dei risultati dovrebbe includere indicatori fondamentali di prestazione pertinenti di carattere non finanziario."

Conclusione: in questo caso, in cui al termine "**relevant**" corrisponde il termine "**pertinente**", di nuovo, non si comprende per quale motivo non sia stato adottato il termine "rilevante" con l'accezione di cui all'opzione 2.

Traduzione: opzione 3 / Accezione: opzione 4

Di seguito, si riporta un ultimo caso di diversa traduzione del termine "**relevant**" che non pone tuttavia alcun problema sotto il profilo della comprensione dei concetti di rilevanza e materialità, perché inserito in una locuzione e in un contesto completamente avulsi dagli stessi:

"4.6 Thematic aspects

[...]

e. Others

[...]

Conflict minerals

Companies, where relevant and proportionate, are expected to disclose relevant information on due diligence to ensure responsible supply chains for tin, tantalum, tungsten and gold from conflict-affected and high-risk areas."

La versione italiana della frase è la seguente:

"4.6 Aspetti tematici

[...]

e. Altri

[...]

Minerali provenienti da zone di conflitto

Ove opportuno e proporzionato le imprese dovrebbero divulgare informazioni pertinenti sulla dovuta diligenza per garantire catene di fornitura responsabili per stagno, tantalio, tungsteno e oro provenienti da zone colpite da conflitti e che presentano rischi elevati."

Conclusione: in questo caso, al termine "**relevant**" corrisponde il termine "**opportuno**" in un significato inequivocabile che rimanda alla locuzione "*where relevant and proportionate*" ("*ove opportuno e proporzionato*") più volte presente nella direttiva 2014/95/UE (e nella sua versione in italiano) sia nei *considerando* (con riguardo alle informazioni sulla *due diligence* relative alle catene di fornitura e subappalto delle imprese e sugli aspetti legati a rischi di gravi ripercussioni negative potenzialmente derivanti, oltre che dalle attività proprie dell'impresa, anche ai suoi prodotti, servizi e rapporti commerciali, incluse le catene di fornitura e subappalto) sia nel *corpus* normativo (con riguardo alle informazioni da fornire nella dichiarazione non finanziaria sui principali rischi connessi ai *driver* di sostenibilità "*legati alle attività dell'impresa anche in riferimento ... ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa*")¹⁵.

¹⁵ Considerando 6: "[...] The non-financial statement should also include information on the due diligence processes implemented by the undertaking, also regarding, where relevant and proportionate, its supply and subcontracting chains, in order to identify, prevent and mitigate existing and potential adverse impacts. [...]"; considerando 8: "[...] The risks of adverse impact may stem from the undertaking's own activities or may be linked to its operations, and, where relevant and proportionate, its products, services and business relationships, including its supply and subcontracting chains. [...]"; art. 1,

Traduzione: opzione 2 (ambigua) / Accezione: opzione 2

Infine, sebbene gli Orientamenti siano, nella versione inglese, contraddistinti da una sostanziale omogeneità terminologica e coerenza semantica nell'uso dei vocaboli in funzione delle varie fattispecie, anche qui, occorre dirlo, è possibile riscontrare rari casi in cui si è persa un'occasione di attribuire chiarezza alla definizione concettuale.

"3.4 Strategic and forward-looking

The statement is expected to provide insights into a company's business model, strategy and its implementation, and explain the short-term, medium-term and long-term implications of the information reported.

Companies are expected to disclose relevant information on their business model, including their strategy and objectives. Disclosures should provide insight into the strategic approach to relevant non-financial issues; what a company does, how and why it does it."

La versione italiana della frase è la seguente:

"3.4 Informazioni strategiche e lungimiranti

La dichiarazione dovrebbe fornire approfondimenti in merito al modello aziendale di un'impresa, alla sua strategia e alla sua attuazione, nonché spiegare le implicazioni a breve, a medio e a lungo termine delle informazioni comunicate.

Le imprese sono tenute a divulgare informazioni rilevanti sul loro modello aziendale, nonché sulla loro strategia e sui loro obiettivi. Le comunicazioni dovrebbero fornire approfondimenti sull'approccio strategico alle tematiche rilevanti di carattere non finanziario: che cosa fa un'impresa, come lo fa e perché lo fa."

Conclusione: in questo caso, in cui "**relevant**", in rapida successione, appare due volte in due proposizioni adiacenti ed in cui, in entrambi i casi della versione italiana appare, in corrispondenza, il termine "**rilevante**", esso è riferito, nel primo, alle informazioni (*information*) e, nel secondo, alle tematiche (*issues*); la coerenza terminologica avrebbe voluto che nella prima frase, in sua vece, il legislatore europeo avesse utilizzato il termine "*material*", come in quasi ogni parte degli Orientamenti laddove si può ritenere abbia voluto richiamarsi alle distinzioni di significato connesse alla determinazione della *materiality* di cui al paragrafo 3.1 degli stessi Orientamenti.

B. *Material*

Il termine "*material*" non pone particolari problemi interpretativi legati alla traduzione, poiché nella versione italiana degli Orientamenti corrisponde sempre al termine "rilevante" (eccetto in un'unica circostanza).

Modifiche della direttiva 2013/34/UE: "[...] *Non-financial statement 1. Large undertakings ... shall include in the management report a non-financial statement containing information ... including: [...] (d) the principal risks related to those matters linked to the undertaking's operations including, where relevant and proportionate, its business relationships, products or services which are likely to cause adverse impacts in those areas, and how the undertaking manages those risks*".

Traduzione: opzione 1 / Accezione: opzione 1

Come si è già evidenziato, nel paragrafo in cui si illustrano gli obiettivi degli Orientamenti, si legge:

"2 Purpose

[...]

The intent is to provide balanced and flexible guidance on reporting non-financial information in a way that helps companies disclose material information consistently and coherently. As much as possible, these guidelines should help ensure comparability across companies and sectors. [...]"

Nella versione italiana la frase è la seguente:

"2 Scopo

[...]

L'intento è quello di fornire orientamenti equilibrati e flessibili in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario in modo tale da aiutare le imprese a comunicare informazioni materiali in maniera coerente e sistematica. Per quanto possibile, i presenti orientamenti dovrebbero contribuire a garantire la comparabilità tra imprese e settori. [...]"

Conclusione: questo è l'unico caso in cui al termine "**material**" della versione inglese è associato il termine "**materiale**" (con riferimento alla rilevanza delle informazioni) della versione italiana; è peraltro evidente e inequivocabile il significato, conforme all'accezione collegata alla "*materiality*" come esplicitata nel paragrafo 3, "Principi fondamentali" degli Orientamenti.

Traduzione: opzione 2 / Accezione: opzione 1

Infine, ecco il paragrafo in cui gli Orientamenti approfondiscono il tema della rilevanza, fornendo una serie di indicazioni puntuali da cui è possibile, invero, quasi indurre logicamente un vero e proprio procedimento per l'individuazione delle informazioni da includere nella dichiarazione non finanziaria sui *driver* della sostenibilità della direttiva 2014/95/UE.

Di questo paragrafo, di cui si dirà più avanti, si riporta un estratto:

"3 Key Principles"

3.1 Disclose material information

[...]

Materiality is a concept already commonly used by preparers, auditors and users of financial information. A company's thorough understanding of the key components of its value chain helps identify key issues, and assess what makes information material. [...]"

Questa frase in italiano risulta corrispondere alla seguente:

"3 Principi fondamentali

3.1 Comunicazione di informazioni rilevanti

[...]

La rilevanza è un concetto già comunemente utilizzato da coloro che preparano le informazioni finanziarie, dai revisori e dagli utilizzatori di dette informazioni. Una comprensione approfondita da

parte di un'impresa dei componenti fondamentali della sua catena del valore consente di individuare le questioni chiave e di valutare ciò che rende le informazioni rilevanti. [...]”.

Conclusione: in questo caso, come nel resto degli Orientamenti, al termine “**material**” corrisponde il termine “**rilevante**”; il suo significato risulta chiaro e trae origine (vedremo poi in che modo e con quali ulteriori sviluppi con riferimento alla *disclosure* non finanziaria), come espressamente indicato, dagli approfondimenti concettuali inerenti alla rendicontazione finanziaria e, in particolare, ai Principi contabili internazionali. Tuttavia, dalla lettura dello stesso paragrafo, lo si vedrà di qui a poco, non tutto torna: forse sarebbe stato più opportuno ed efficace stabilire *ab origine* una distinzione terminologica più precisa e puntuale tra i termini “*relevant*” e “*material*” in modo funzionale alla declinazione di un processo/procedimento teso a individuare concretamente la “rilevanza” delle informazioni non finanziarie in un determinato contesto, per una determinata organizzazione e per determinati *stakeholder* di riferimento.

C. *Relevant* e *Material*

Infine anche negli Orientamenti appare opportuno segnalare il momento in cui i termini “*relevant*” e “*material*” sono usati nello stesso contesto, circostanza perfetta per iniziare a evidenziare quella distinzione semantica che li contraddistingue nell'ambito della rendicontazione finanziaria.

Traduzione: opzioni 1 / 2 / Accezione: opzioni 2 / 1

Sempre nel paragrafo 3, “Key Principles”, una nuova scelta nella traduzione con riferimento agli impatti continua a non agevolare un'univoca definizione concettuale:

“3.1 Disclose material information

[...]

“Example and KPIs

A company may consider that impacts through its upstream supply chain are relevant and material issues and report on them accordingly. Impacts may be direct or indirect. For example, a company producing mineral water may consider specific measures taken to protect the hydric resources it relies upon.”.

La versione italiana della frase è la seguente:

“Esempio e indicatori fondamentali di prestazione

Un'impresa può ritenere che le ripercussioni lungo la sua catena di fornitura a monte rappresentino degli aspetti pertinenti e rilevanti e, quindi, comunicare informazioni in merito alle stesse di conseguenza. Può trattarsi di ripercussioni dirette o indirette. Ad esempio, un'impresa produttrice di acqua minerale può prendere in considerazione misure specifiche adottate per proteggere le risorse idriche sulle quali essa fa affidamento”.

Conclusione: in questo caso, a “**relevant**” e “**material**” corrispondono, rispettivamente, “**pertinente**” e “**rilevante**”; ancorché non si parli di informazione ma di temi, associati come sono, i due termini inglesi sembrano far intuire al lettore la differenza nel loro significato intrinseco, differenza che altrove, in particolare negli *standard* di rendicontazione, potrebbe venir forse più

chiaramente espressa con una diversa coppia di termini italiani ("significativo" e "rilevante" o "rilevante" e "materiale").

Traduzione: opzioni 2 / 2 / Accezione: opzioni 2 / 1

L'ambiguità nel rapporto tra i termini inglesi e italiani si conferma più avanti nel paragrafo 3.3.

"3.3 Comprehensive but concise

[...]

Example

A company may summarise information, focus on material information, remove generic information, limit details, avoid elements that are no longer relevant, use cross-reference and signposting, etc."

La versione italiana della frase è la seguente:

"3.3 Informazioni complete ma concise

[...]

Esempio

Un'impresa può riassumere informazioni, concentrarsi sulle informazioni rilevanti, eliminare informazioni generiche, limitare i dettagli, evitare elementi che non sono più rilevanti, utilizzano rimandi interni ed esterni, ecc."

Conclusione: in questo caso, "**relevant**" e "**material**" sono entrambi tradotti con il termine "**rilevante**"; peraltro, associati come sono, e risultando il primo termine, "*relevant*", riferito agli "elementi", il secondo, "*material*", riferito alle informazioni, sembra pacifico l'intento (o comunque la possibilità) di attribuire loro una qualificazione semantica in linea con quella adottata nel paragrafo 3.1, "Disclose material information", in cui gli Orientamenti approfondiscono (seppur brevemente) il concetto di "*materiality*", da cui si evince il diverso significato del concetto di "*material*" rispetto al concetto di "*relevant*" (in proposito, quindi, valgono qui le osservazioni già evidenziate in quella sede).

3 Varietà terminologica ed eterogeneità delle accezioni nelle traduzioni degli *standard* di rendicontazione

Approssimazioni o imprecisioni nella traduzione dei termini non sono limitati ai provvedimenti normativi europei, ma riguardano anche documentazione tecnica, linee guida o *standard* di rendicontazione (ragion per cui tali approssimazioni o imprecisioni destano forse anche più stupore e risultano, nella pratica, se si vuole, anche più critici).

Ricordando ancora che il significato intrinseco o tecnico dei termini cui si fa riferimento (e la natura dei concetti sottostanti) sarà, nel caso, approfondito successivamente per sviluppare un ragionamento funzionale a perseguire gli obiettivi di questo documento, si riportano di seguito importanti esempi di tale circostanza, che riduce la comprensione (e dunque la corretta applicabilità) nel contesto nazionale dei documenti in cui tali termini sono adoperati.

3.1 Sustainability Reporting (SR) Guidelines della Global Reporting Initiative (GRI)

Di seguito si riportano due estratti delle Sustainability Reporting (SR) Guidelines della Global Reporting Initiative (GRI) nelle versioni G3 e G3.1 – pubblicate, rispettivamente, nel 2006 e nel 2011 e sostituite poi nel 2013 dalle SR Guidelines G4, versione che sarà a sua volta soppiantata dai GRI SR Standards a partire dal luglio 2018 – in quanto inclusi nell'ultima generazione delle SR Guidelines tradotta in lingua italiana e in cui sono fornite accezioni diverse dei termini "*relevant*" e "*material*".

A. *Relevant* e *Material*

Traduzione: opzioni 1 / 1 / Accezione: opzioni 1 / 1

Nella versione originale in inglese delle SR Guidelines G3, a pagina 5, "Introduction. Overview of Sustainability Reporting. Orientation to the GRI Guidelines. Part 2 – Standard Disclosures", si legge:

"The Guidelines identify information that is relevant and material to most organizations [...]".

Nella versione in italiano tale proposizione è tradotta come segue:

“Le Linee guida identificano le informazioni significative e rilevanti per la maggior parte delle organizzazioni [...]”.

Il medesimo concetto è presente naturalmente anche nella versione G3.1 delle SR Guidelines; nella versione originale inglese sono utilizzate le stesse parole presenti nelle SR Guidelines G3; nella versione italiana, invece, la stessa frase è lievemente ma sintomaticamente sviluppata (e non è un caso) come segue:

“Le Linee guida identificano le informazioni significative e materiali (rilevanti) per la maggior parte delle organizzazioni [...]”.

Conclusione: in questo caso, dunque, si è mutuata l’accezione dei due concetti direttamente dai Principi contabili internazionali IAS/IFRS per la rendicontazione finanziaria, in cui **“relevant”** corrisponde a **“significativo”** e **“material”** corrisponde a **“rilevante”** e che per estensione rimandano ai concetti di **“relevance”** e **“materiality”**, concetti che nei Principi contabili internazionali IAS/IFRS hanno una specifica diversa definizione che verrà successivamente approfondita¹⁶. Nell’intervallo intercorso tra la pubblicazione delle SR Guidelines G3 e quella delle SR Guidelines G3.1, si potrebbe ipotizzare, quindi, che il traduttore italiano abbia iniziato anche a ragionare sull’opportunità di un’evoluzione terminologica, intuendo le criticità qui esaminate e assumendosi la libertà, in questa circostanza, di introdurre un termine alternativo, evidenziandone la funzione sostitutiva rispetto al lemma utilizzato nella precedente versione: quest’ultimo, infatti, non è completamente omesso ma è riportato tra parentesi.

Traduzione: opzioni 2 e 3 / 2 e 1 / Accezione: opzioni 2 e 3 / 1 e 1

Considerando sempre il testo delle SR Guidelines G3 e G3.1 (che in questa circostanza coincide) e la loro traduzione tecnica in italiano (che altresì coincide), nelle pagine immediatamente seguenti alla sezione “Introduction. Overview of Sustainability Reporting. Orientation to the GRI Guidelines. Part 2 – Standard Disclosures”, si inizia a generare una certa confusione. Poco dopo, infatti, nella versione in inglese, nella sezione dedicata all’esplicitazione degli orientamenti ai fini dell’individuazione dei contenuti del report, “1.1 Defining Report Content”, con riguardo alle indicazioni metodologiche e di processo, si legge:

“Reporting Guidance for Defining Content

The following approach governs the use of the GRI Reporting Framework in preparing sustainability reports.

- Identify the topics and related Indicators that are relevant, and therefore might be appropriate to report, by undergoing an iterative process using the Principles of materiality, stakeholder inclusiveness, sustainability context, and guidance on setting the Report Boundary.
- When identifying topics, consider the relevance of all Indicator Aspects identified in the GRI Guidelines and applicable Sector Supplements. Also consider other topics, if any, that are relevant to report.
- From the set of relevant topics and Indicators identified, use the tests listed for each Principle to assess which topics and Indicators are material, and therefore should be reported.

¹⁶ Con riguardo al binomio “significatività” e “rilevanza” qui associato al binomio “relevance” e “materiality”, cfr. nota 13.

-
- Use the Principles to prioritize selected topics and decide which will be emphasized.

[...].

Nella versione in italiano tali passaggi sono tradotti come segue:

"Guida alla definizione del contenuto del report

L'approccio seguente disciplina l'utilizzo del GRI Reporting Framework in fase di redazione dei report di sostenibilità.

- Occorre identificare quali argomenti e relativi indicatori sono rilevanti e che quindi potrebbe essere adeguato indicare nel report, tramite un processo iterativo, utilizzando i Principi di materialità, inclusività degli stakeholder, contesto di sostenibilità e le istruzioni per la definizione del perimetro del report;
- quando si identificano gli argomenti è necessario considerare la pertinenza di tutti gli aspetti degli Indicatori riportati nelle Linee guida del GRI e applicabili ai Supplementi di settore. Se esistono, considerare altri argomenti rilevanti per il report;
- a partire dagli argomenti rilevanti e dagli Indicatori identificati, bisogna utilizzare i test elencati per ciascun Principio al fine di valutare quali argomenti e Indicatori sono rilevanti e che pertanto dovranno essere inclusi nel report;
- occorre utilizzare i Principi per stabilire l'ordine di priorità degli argomenti selezionati e decidere a quali dar maggior risalto.

[...].

Conclusione: in questo caso, dunque, il termine "**relevant**" è stato tradotto "**rilevante**" mentre "il termine "**materiality**", che si riferisce specificamente al principio di *reporting*, è stato tradotto "**materialità**"; nello stesso passaggio, con riguardo quindi al medesimo processo, nel secondo punto elenco, "**relevance**" è stato tradotto "**pertinenza**", in modo analogo ad una delle accezioni rilevate nelle direttive 2013/34/UE e 2014/95/UE, mentre, nel terzo punto elenco, sia "**relevant**" (con riguardo ai "topics") sia "**material**" (con riguardo a "topics and indicators") sono stati tradotti "**rilevante**". Ora, anche ammesso che possa utilmente scegliersi una qualsiasi coppia di termini per identificare i due diversi concetti di "**relevance**" e "**materiality**", come definiti nell'ambito dei Principi contabili internazionali, sia essa "significatività e rilevanza" sia essa "rilevanza e materialità" o "pertinenza e materialità" (sebbene, come avremo modo di illustrare più avanti, il termine "pertinenza" sembra meglio riferirsi a un concetto differente rispetto a quello esplicitato nei Principi contabili IAS/IFRS quando è adottato il termine "**relevance**"), è chiaro che vi sia un'evidente approssimazione nella terza traduzione, quando non anche una certa incomprensione della sostanza del concetto espresso in lingua inglese, con cui si illustra un processo metodologico che, invero, sembra ben delineato tanto nella forma linguistica quanto nei contenuti.

B. *Materiality*

Traduzione: opzione 2 / Accezione: opzione 1

Infine, ma non meno importante, nelle SR Guidelines G3 e G3.1 si fornisce una specifica definizione del principio di "**materiality**" (identica nelle due versioni e nella traduzione italiana delle stesse),

nella quale si ricorre a un'ulteriore attribuzione (riferita questa volta agli impatti) e, quindi, anche a un ulteriore elemento concettuale, che riduce ancor più, se possibile, quella specificità terminologica ed etimologica dei vocaboli tecnici che nel tempo studiosi e operatori hanno cercato di acquisire e sviluppare nell'ambito della rendicontazione finanziaria.

Sempre nella sezione delle SR Guidelines G3 e G3.1 dedicata alle indicazioni volte all'individuazione dei contenuti del report, "1.1 Defining Report Content", con riguardo ai principi di reporting, nella versione in inglese si legge:

"Reporting Principles for Defining Content

[...]

Materiality

Definition: The information in a report should cover topics and Indicators that reflect the organization's significant economic, environmental, and social impacts, or that would substantively influence the assessments and decisions of stakeholders."

Questo fondamentale passaggio è stato tradotto come segue:

"Principi di definizione del contenuto del report

[...]

Materialità

Definizione: le informazioni contenute in un report devono riferirsi agli argomenti e agli indicatori che riflettono gli impatti significativi economici, ambientali e sociali, o che potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder."

Conclusione: per definire il principio di "**materiality**" (qui, "materialità") si è ricorso in questo caso al concetto di "**significant impact**"; il primo dei due termini della locuzione è stato tradotto col termine "significativo". Chiaramente, il traduttore non ha compreso appieno (o comunque non ha utilizzato) l'approccio concettuale e terminologico degli estensori del documento in lingua inglese, che hanno tenuto distinti, con una certa coerenza e continuità, i termini "*relevance*" e "*materiality*", motivo per cui si ritiene abbiano anche voluto attribuire un significato determinato al termine "*significant*": viceversa, come si è visto in precedenza, il traduttore italiano ha utilizzato il termine "significativo" per identificare tanto il termine "*relevant*" quanto il termine "*significant*".

3.2 International Integrated Reporting (IR) Framework dell'International Integrated Reporting Council (IIRC)

Nell'International Integrated Reporting (IR) Framework i termini "*significant*", "*relevant*" e "*material*" (e i relativi sostantivi) sono adottati continuamente.

In questo caso, tuttavia, il solo termine cui non sembra potersi attribuire un significato strettamente tecnico è il termine "*significant*" (tradotto in italiano con una molteplicità di soluzioni: significativo, importante, principale, notevole e, addirittura, materiale), che sembra ragionevolmente e

intuitivamente rimandare, di volta in volta, a una "dimensione" vuoi quantitativa vuoi qualitativa relativamente alla natura, alle conseguenze o agli impatti di ciò cui è riferito.

I termini "*relevant*" e "*material*" sono invece tradotti, rispettivamente, con "rilevante" e "materiale"; si noti che in questo senso l'IR Framework si distingue dall'approccio adottato nella traduzione dei medesimi concetti nei provvedimenti normativi (in cui "*material*" appare soltanto nella direttiva di rendicontazione finanziaria 2013/34/UE, con riguardo allo "stato dell'informazione", in cui, nella versione italiana, corrisponde a "rilevante") e anche nelle SR Guidelines nelle versioni G3 e G3.1 (in cui i termini sono stati tradotti in modo non univoco); nell'IR Framework, ad essi è attribuito un significato univoco e sostanzialmente coerente in tutto il documento, significato che acquista senso nell'ambito del processo di determinazione della "materialità" delle informazioni.

A. *Significant*

Solo per illustrare più esplicitamente quanto appena accennato, con riguardo al termine "*significant*" si riportano, tra i numerosi esempi presenti nell'IR Framework, tre circostanze di traduzione con significato terminologico diverso.

Traduzione: opzione 1 / Accezione: opzione 1

Nella sezione "Guiding Principles", sezione "3A Strategic focus and future orientation", ai fini della redazione dell'*integrated report*, si legge:

"3.4 Applying this Guiding Principle is not limited to the Content Elements 4E Strategy and resource allocation and 4G Outlook. It guides the selection and presentation of other content, and may include, for example:

- Highlighting significant risks, opportunities and dependencies flowing from the organization's market position and business model [...]"

Nella versione in italiano tale proposizione è tradotta come segue:

"3.4 L'applicazione di questo principio guida non è limitata al Contenuto 4E Strategia e allocazione delle risorse e 4G Prospettive, ma determina anche la scelta e la presentazione di altri contenuti. Può ad esempio riguardare:

- Evidenza di rischi, opportunità e dipendenze significativi derivanti dalla posizione di mercato e dal modello di business dell'organizzazione [...]"

Conclusione: in questo caso, in cui "***significant***" è tradotto "**significativo**", non siamo nell'ambito di una definita "calibrazione"; sembrerebbe più ragionevole e consono, invece, attribuire al termine "significativo" un'accezione legata a una certa flessibilità interpretativa in funzione di una dimensione sia qualitativa sia quantitativa dei rischi cui si riferisce.

Traduzione: opzione 2 / Accezione: opzione 2

Nel capitolo "Guiding Principles", sezione "3C Stakeholder relationships", ai fini della redazione dell'*integrated report*, si legge:

"3.12 Stakeholders provide useful insights about matters that are important to them, including economic, environmental and social issues that also affect the ability of the organization to create value. These insights can assist the organization to:

- Understand how stakeholders perceive value
- Identify trends that might not yet have come to general attention, but which are rising in significance [...]"

Nella versione italiana tale proposizione è tradotta come segue:

"3.12 Gli stakeholder forniscono utili considerazioni sugli aspetti che considerano importanti, tra questi i temi economici, ambientali e sociali che influiscono anche sulla capacità dell'organizzazione di creare valore. Tali considerazioni possono aiutare l'organizzazione a:

- Comprendere il modo in cui gli stakeholder percepiscono il valore
- Identificare le tendenze che potrebbero non essere ancora state portate all'attenzione generale ma che stanno crescendo di importanza [...]"

Conclusione: in questo caso, in cui "**significant**" è tradotto "**importante**", è del tutto evidente che il termine è utilizzato in modo assolutamente atecnico.

Traduzione: opzione 3 / Accezione: opzione 3

Nel capitolo "Content Elements", sezione "External environment", dell'*integrated report*, si legge:

"4.6 Significant factors affecting the external environment include aspects of the legal, commercial, social, environmental and political context that affect the organization's ability to create value in the short, medium or long term."

Nella versione in italiano tale proposizione è tradotta come segue:

"4.6 I fattori principali che influiscono sull'ambiente esterno includono aspetti del contesto legale, commerciale, sociale, ambientale e politico che influenzano la capacità di un'organizzazione di creare valore nel breve, medio e lungo termine."

Conclusione: in questo caso, in cui "**significant**" è tradotto "**principale**", al contrario dell'esempio precedente, sebbene non ci si riferisca alle informazioni bensì ai fattori che influiscono sull'ambiente esterno, come si vede il termine è adottato nell'ambito di un processo teso a determinare la "materialità" delle circostanze che, come vedremo, secondo l'esplicita definizione dell'IIRC, è proprio connessa alla capacità dell'organizzazione di creare valore nel breve, medio e lungo termine.

Traduzione: opzione 4 / Accezione: opzione ambigua

Infine, sempre nel capitolo "Content Elements", sezione "Disclosures about the capitals", dell'*integrated report*, si può notare come purtroppo, nonostante la massima attenzione possibile e la competenza dei redattori, in ogni contesto, anche il più tecnico, è possibile incorrere in approssimazioni tali da inibire la chiarezza dell'esposizione, riducendo di conseguenza la possibilità di una corretta comprensione del testo:

"4.55 When it is not practicable or meaningful to quantify significant movements in the capitals, qualitative disclosures are made to explain changes in the availability, quality or affordability of capitals as business inputs and how the organization increases, decreases or transforms them."

Nella versione italiana tale proposizione è tradotta come segue:

"4.55 Nel caso in cui la misurazione quantitativa delle variazioni materiali dei capitali risulti impraticabile o irrilevante, occorre fornire informazioni qualitative che illustrino le variazioni nei livelli di disponibilità, qualità o accessibilità dei capitali come input aziendali e il modo in cui vengono incrementati, ridotti o trasformati dall'organizzazione."

Conclusione: in questo caso, "**significant**" è stato tradotto "**materiale**"; il punto è che, da un lato, nella proposizione in inglese, non sembra si intenda richiamare il concetto di "materialità" così come invece è specificamente definito nell'ambito dell'intero IR Framework, dall'altro, laddove si visioni solo la versione in italiano, non parrebbe neanche tanto peregrino intendere la locuzione "variazioni materiali" come distinte (se non in opposizione) a "variazioni non materiali", fraintendendo completamente il significato intrinseco del redattore originario.

B. *Relevant e Material*

Traduzione: opzioni 1 / 1 / Accezione: opzioni 1 / 1

Con riguardo alla coppia di termini "*relevant*" e "*material*", come accennato, l'IR Framework conserva il più delle volte (ad eccezione di rari casi) una sua fondamentale coerenza terminologica con riferimento al significato dei medesimi nonché nella relativa traduzione in italiano.

Senza volerci dilungare oltremodo su questioni che saranno comunque affrontate di qui a poco in dettaglio, si osservi infatti che nella prospettiva dell'*integrated reporting* (secondo l'approccio dell'IIRC), al di là di alcune licenze e traduzioni cui poteva forse essere rivolta una maggiore attenzione, ciò che conta con riguardo ai due termini e comprenderne il significato, che nell'IR Framework è generato da un rapporto tra i due concetti sottostanti come di seguito definito (attenzione: al momento non si vuole sostenere che tale rapporto sia massimamente convincente sotto il profilo dell'applicazione operativa ma solo che se ne possa facilmente ravvisare la natura nell'ambito delle definizioni dell'IR Framework):

"3D Materiality

3.17 An integrated report should disclose information about matters that substantively affect the organization's ability to create value over the short, medium and long term.

The materiality determination process

3.18 The materiality determination process for the purpose of preparing and presenting an integrated report involves:

- Identifying relevant matters based on their ability to affect value creation as discussed in Section 2B (see paragraphs 3.21–3.23)
- Evaluating the importance of relevant matters in terms of their known or potential effect on value creation (see paragraphs 3.24–3.27)
- Prioritizing the matters based on their relative importance (see paragraph 3.28)
- Determining the information to disclose about material matters (see paragraph 3.29).

3.19 This process applies to both positive and negative matters, including risks and opportunities and favourable and unfavourable performance or prospects. It also applies to both financial and other information. Such matters may have direct implications for the organization itself or may affect the capitals owned by or available to others.

3.20 To be most effective, the materiality determination process is integrated into the organization's management processes and includes regular engagement with providers of financial capital and others to ensure the integrated report meets its primary purpose as noted in paragraph 1.7.

Identifying relevant matters

3.21 Relevant matters are those that have, or may have, an effect on the organization's ability to create value. This is determined by considering their effect on the organization's strategy, governance, performance or prospects.

[...]

Evaluating importance

3.24 Not all relevant matters will be considered material. To be included in an integrated report, a matter also needs to be sufficiently important in terms of its known or potential effect on value creation. This involves evaluating the magnitude of the matter's effect and, if it is uncertain whether the matter will occur, its likelihood of occurrence.”.

Di seguito, quindi, la traduzione in italiano di tale fondamentale rapporto, espresso nella determinazione della materialità nella prospettiva dell'IR Framework 1.0:

“3D Materialità

3.17 Un report integrato deve fornire informazioni sugli aspetti che influiscono in modo significativo sulla capacità dell'organizzazione di creare valore nel breve, medio e lungo termine.

Il processo di determinazione della materialità

3.18 Per determinare la materialità ai fini della redazione e presentazione di un report integrato è necessario:

- Identificare gli aspetti rilevanti in base alla loro capacità di influire sulla creazione di valore, come illustrato nella Sezione 2B (vedere paragrafi 3.21–3.23)
- Valutare l'importanza degli aspetti rilevanti in relazione ai relativi effetti noti o potenziali sulla creazione di valore (vedere paragrafi 3.24–3.27)
- Attribuire a tali aspetti una priorità basata sulla loro importanza (vedere paragrafo 3.28)
- Determinare le informazioni da fornire in merito agli aspetti materiali (vedere paragrafo 3.29).

3.19 Questo processo si applica sia agli aspetti positivi che a quelli negativi, inclusi i rischi e le opportunità nonché le performance e le prospettive per il futuro, siano esse favorevoli o sfavorevoli. Si applica anche alle informazioni finanziarie e a quelle non finanziarie.

Tali aspetti possono produrre conseguenze dirette per l'organizzazione stessa o possono influire sui capitali appartenenti o disponibili ad altri.

3.20 Per essere realmente efficace, il processo di determinazione della materialità deve essere integrato nei processi di gestione dell'organizzazione e includere un coinvolgimento regolare dei fornitori di capitale e di altri, al fine di assicurare che il report integrato raggiunga il suo obiettivo principale, come illustrato nel paragrafo 1.7.

Identificazione degli aspetti rilevanti

3.21 Gli aspetti rilevanti sono quelli che hanno influenzato o potrebbero influenzare la capacità dell'organizzazione di creare valore. Per identificarli è necessario considerare il loro impatto sulla strategia, sulla governance, sulla performance e sulle prospettive per il futuro dell'organizzazione.

[...]

Valutare l'importanza

3.24 Non tutte le questioni rilevanti possono essere considerate materiali. Per essere incluso in un report integrato, un aspetto deve essere anche sufficientemente importante in relazione agli effetti noti o potenziali sulla creazione di valore. È pertanto necessario valutare la portata dell'impatto dell'aspetto e, se non si è certi che tale aspetto si manifesterà, la probabilità che si manifesti".

Conclusione: la traduzione italiana dei due termini è generalmente univoca e la loro interpretazione fedele ai concetti originari: "**relevant**" è quasi sempre tradotto "**rilevante**"; il termine "**material**", viceversa, anche in questo contesto, è stato talvolta tradotto con un certo grado di libertà, ma il significato sostanziale emerge con chiarezza dal paragrafo dedicato all'esplicitazione del concetto di "**materialità**" nell'ambito del quale ben si comprende che non ogni "*relevant matter*" debba essere considerato un "*material matter*" e da cui ci si muove per definire e chiarire la distanza tra i due concetti.

4 Disallineamento o approssimazioni nei riferimenti dei provvedimenti normativi e interpretativi

Nell'ottica di comprendere quali ostacoli si frappongano a un'utile e corretta *compliance* alle disposizioni relative agli obblighi di *disclosure* non finanziaria previsti dal d.lgs. n. 254/2016, oltre a una non sempre univoca traduzione di termini e locuzioni tecniche nell'ambito della rendicontazione, è opportuno approfondire il rapporto tra i provvedimenti normativi e i documenti "interpretativi" sulla rendicontazione non finanziaria emanati dalle istituzioni (politiche e tecniche) coinvolte nella regolamentazione del settore, che determinano i "confini" e le caratteristiche dei comportamenti dei soggetti tenuti agli adempimenti in questione nel sistema giuridico, economico e sociale nazionale.

Più in dettaglio, in altri termini, è possibile rilevare alcune non banali discordanze nella declinazione dei concetti/principi di rilevanza e materialità tra i diversi livelli normativi (sovranzionale e nazionale) – sia legislativo sia regolamentare – e in ambito interpretativo (europeo e nazionale). Non si può escludere che tali discordanze possano generare una certa superficialità nella definizione e nell'applicazione concettuale e metodologica delle disposizioni di rendicontazione non finanziaria, con conseguente differenziazione delle prassi adottate nei diversi contesti territoriali, o nei diversi settori economici, o anche nello stesso settore da parte di organizzazioni analoghe o aziende magari concorrenti. È a tutti evidente che tali dinamiche vadano a detrimento della intellegibilità e della comparabilità delle informazioni da parte dei lettori dell'informativa non finanziaria e inficino (quando non impediscano) la capacità degli *stakeholder* di individuare le reali differenze nei comportamenti dei soggetti produttivi, con un impatto critico sotto il profilo, prima, della trasparenza e, poi, della sostenibilità economica e sociale del sistema nel suo complesso.

4.1 Livello normativo europeo e livello legislativo nazionale

Il primo livello in cui si è manifestata una "asimmetria" interpretativa, ancorché giuridicamente legittima (posto che non la si ritenga generata da una colpevole leggerezza del legislatore nazionale) riguarda il riferimento al concetto di rilevanza quando adottato, rispettivamente, nella direttiva di rendicontazione non finanziaria 2014/95/UE e nel relativo d.lgs. n. 254/2016 di recepimento nell'ordinamento nazionale.

La direttiva 2014/95/UE, infatti, lo si è già evidenziato, adotta il termine "*relevant*" nell'art. 1, "Modifiche della direttiva 2013/34/UE", co. 1, punto 1, lett. d) ed e), con riferimento, rispettivamente, ai rischi e agli indicatori di *performance* ma nelle accezioni di "opportuno" e

“pertinente”, che richimano concetti difficilmente riconducibili al principio di “materiality” così come definito dai Principi IAS/IFRS.

Al di là del significato intrinseco dei termini (nella direttiva vi è solo il “classico” e generico riferimento alla circostanza per la quale la dichiarazione debba contenere le informazioni sui driver di sostenibilità “in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività”), il testo del d.lgs. n. 254/2016 è articolato, su questo fronte, con alcune differenze e introduce alcuni importanti elementi di novità rispetto alla direttiva.

In particolare, l'art. 3, “Dichiarazione individuale di carattere non finanziario”, co. 1, del d.lgs. n. 254/2016, introduce proprio il termine “rilevante” (assente nella traduzione della direttiva), associandolo però ai seguenti elementi:

- ai 5 temi della sostenibilità (che, per capirci, abbiamo talvolta chiamato “driver” di disclosure non finanziaria): “1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa [...]”;

- alla catena di fornitura (supply chain): “La dichiarazione di carattere non finanziario copre i temi (n.d.r.: della sostenibilità) descrivendo almeno:

... ..

c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto; [...]”;

- alle informazioni sugli impatti con riguardo ai fattori di rischio: “2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti:

... ..

c) l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario”.

Conclusione: dal confronto appaiono evidenti le diversità delle disposizioni dei due provvedimenti e può essere valutata anche positivamente l'introduzione del concetto di rilevanza (sebbene poi non ulteriormente definito nella norma, a differenza di quanto si riscontri nella normativa di rendicontazione finanziaria). Nel nostro contesto, tuttavia, ciò che davvero rileva, come avremo occasione di sottolineare in seguito, è il riferimento del concetto della rilevanza nelle disposizioni legislative che, ad eccezione dell'attinenza ad informazioni inerenti alla catena di fornitura e ai fattori di rischio ambientali e sanitari, non è mai alle singole informazioni bensì ai 5 “temi” della sostenibilità di cui all'art. 3, co. 1 del decreto¹⁷.

¹⁷ In questo senso (sembrerebbe) anche l'interpretazione di Nedcommunity, laddove, nel documento “Effective governance outlook. La dichiarazione sulle informazioni non finanziarie: ruoli e responsabilità degli organi aziendali”, n. 5, pubblicato lo scorso gennaio, nel paragrafo 4, “Il contenuto della Dichiarazione”, con riferimento all'art. 3, co. 1, del decreto, specifica testualmente: “La Dichiarazione – ‘nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di

4.2 Livello legislativo nazionale e livello regolamentare nazionale

Un secondo livello in cui è possibile individuare un disallineamento tra testi normativi riguarda i riferimenti ai concetti della rilevanza e della materialità (o alle loro sfumature), rispettivamente, nel d.lgs. n. 254/2016 sulla *disclosure* non finanziaria (normativa primaria) e nel provvedimento della Consob (normativa secondaria) Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, emanato ai sensi dell'art. 9, co. 1, del d.lgs. n. 254/2016, considerato alla luce dei due documenti preparatori e illustrativi ad esso strettamente connessi: la "Relazione illustrativa degli esiti della consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario" (in questo contesto, anche solo "Relazione illustrativa") del 19 gennaio 2018 e il documento di consultazione "Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario" del 21 luglio 2017 (in questo contesto, anche solo "Documento di consultazione").

In sintesi, si è visto infatti che l'art. 3, "Dichiarazione individuale di carattere non finanziario", co. 1, del d.lgs. n. 254/2016, introduce il termine "*rilevante*" in connessione ai 5 temi di sostenibilità (i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva): "*1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa [...]*".

In particolare, la Relazione illustrativa e il Documento di consultazione – sulla base dei quali il Regolamento pubblicato il 26 gennaio, cui sono sottoposte le società vigilate e tenute agli adempimenti obbligatori di *disclosure* non finanziaria, ha preso infine forma – sembrano invece legare il concetto di rilevanza specificamente alle informazioni di cui all'art. 3, co. 2, del d.lgs. n. 254/2016, che "**vanno fornite solo nella misura in cui tali indicazioni risultino significative**".

Provando a evidenziare, dove sia possibile, una mancanza di chiarezza interpretativa, si osservi in primo luogo che, nel Documento di consultazione, al paragrafo 2.2, "Contenuto della DNF", si legge: "[...] In secondo luogo, è espressamente previsto un criterio di rilevanza – o di "materialità" – in base al quale **selezionare le informazioni da fornire nella DNF con riguardo a tutti i profili** prima richiamati (n.d.r.: rischi, modello organizzativo e gestionale, politiche praticate dell'impresa) [...]", ma subito dopo la proposizione prosegue: "[...] difatti, la descrizione dell'attività di impresa, dei rischi, delle politiche e dei suoi impatti sui temi socio-ambientali va fatta solo con riferimento a quei **temi che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa.**" (come prevede letteralmente la norma).

impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta – deve contenere informazioni relative ai seguenti ambiti: i) ambiente, ii) comunità di riferimento, iii) personale, iv) diritti umani, v) lotta contro la corruzione sia attiva, sia passiva, che sono '*rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa*' (gli "**Ambiti**"), [...]

Ora, confrontando con attenzione queste due proposizioni pare potersi rilevare un'incongruenza: infatti, nella seconda la rilevanza è correttamente riferita ai temi (ai 5 *driver* della sostenibilità della direttiva, riportati poi nell'art. 3 del d.lgs. n. 254/2016); nella prima proposizione, viceversa, la rilevanza è associata alle informazioni *tout court*, "con riguardo a tutti i profili" che rappresentano la struttura metodologica "di minima" nell'ambito della quale fornire le informazioni (appunto, il modello gestionale, le politiche e le strategie).

Di più, nella nota 4 che esplica tali affermazioni si legge:

"Ciò significa che anche **gli elementi indicati nel co. 2 dell'art. 3**, che esplicitano più chiaramente alcune delle informazioni ritenute generalmente più significative nella descrizione degli impatti non finanziari di un'impresa (in particolare, utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra fonti rinnovabili e non rinnovabili, impiego di risorse idriche, emissioni di gas ad effetto serra, aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, il rispetto dei diritti umani e le misure adottate per prevenirne le violazioni, la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva) **vanno fornite solo nella misura in cui tali indicazioni risultino significative** alla luce dell'attività svolta dall'impresa e delle sue caratteristiche e, quindi, dei temi socio-ambientali sui quali la stessa può avere un impatto rilevante".

Ma l'art. 3, co. 2, del decreto dispone che "In merito agli ambiti di cui al comma 1 (n.d.r.: i 5 temi della sostenibilità), la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti: [...]" a) l'utilizzo di risorse energetiche; b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; c) l'impatto sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza; d) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale; e) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni; f) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

Conclusione: sembra effettivamente esserci un equivoco in questa interpretazione; nel d.lgs. n. 254/2016 la rilevanza è riferita ai temi, mentre nel Documento di consultazione la Consob, nella sua interpretazione (che però si ritiene possa generare effetti sulle disposizioni volte agli adempimenti delle società vigilate) la estende a tutte le informazioni a prescindere; certamente si potrebbe argomentare che l'intento del legislatore possa essere individuato in un'applicazione estensiva del concetto, ma si potrebbe sostenere anche il contrario. In secondo luogo, come si concilierebbe tale interpretazione laddove si sposasse uno degli approcci tecnico-metodologici che distinguono il concetto di rilevanza di temi e informazioni dal principio di materialità nella determinazione degli elementi oggetti di *disclosure*?

Analogamente, nella Relazione illustrativa, il concetto di materialità è richiamato in diverse circostanze. Nel paragrafo 1, "Motivazioni e obiettivi dell'atto", con riferimento al punto 1.2, "Il decreto legislativo n. 254/2016", si legge:

"[...] 1.2.2 La DNF deve contenere gli elementi informativi riguardanti: *i*) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi-socio ambientali e che derivano dalle attività dell'impresa o dai prodotti e servizi forniti dalla stessa; *ii*) il modello organizzativo e gestionale dell'impresa; *iii*) le politiche praticate dall'impresa per la gestione degli impatti dell'attività imprenditoriale negli ambiti non finanziari richiamati e i risultati conseguiti dall'attuazione di tali politiche.

Tali informazioni devono essere selezionate sulla base di un principio di "materialità" che individua solamente quelle attraverso le quali può essere assicurata la comprensione dell'attività dell'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta sui temi non finanziari indicati nel decreto."

Conclusione: anche in questo caso il principio lo si riferisce alle informazioni da fornire in relazione ai vari *driver* di sostenibilità; e tuttavia, le due precedenti affermazioni dicono qualcosa di più, come ora si mostrerà, considerandone il significato congiuntamente alla citazione successiva.

Nel paragrafo 2, "Esiti della consultazione e analisi di impatto della regolamentazione", al punto 2.5, "Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario (art. 5)", si legge:

"[...] Infine, per quanto riguarda il contenuto della DNF consolidata, va innanzi tutto precisato che la definizione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 4 del decreto non è oggetto della delega regolamentare attribuita alla Consob. Tuttavia, nell'ottica di favorire un'applicazione e interpretazione uniformi del decreto, pare ragionevole ritenere, facendo riferimento a quanto espressamente previsto dal decreto, che la DNF consolidata debba comprendere, oltre ai dati della società madre, solamente quelli delle società figlie consolidate integralmente *'nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta'*. Pertanto, il principio di materialità espressamente richiamato dal decreto può rilevare solo per selezionare, all'interno del perimetro delle società consolidate sotto il profilo dell'informazione finanziaria, quelle da escludere nella DNF".

Conclusione: dunque, la Consob esplicita, in questa circostanza, una propria "formale" e puntuale interpretazione del principio di materialità quale procedimento che consente di identificare ciò che assicuri *"la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta"*, non fornendo alcuna distinzione (non rileva in questo momento se a torto o a ragione) tra rilevanza e materialità e anzi sembrando confondere il secondo con il primo se li si "legga" alla luce degli approcci dei principali standard di rendicontazione o anche delle conclusioni cui è giunto lo IASB nello sviluppo dei Principi contabili internazionali.

Nelle seguenti proposizioni, infine, il ragionamento sembra consolidarsi; nel paragrafo 2.6, "Criteri per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria (art. 6)", si legge:

"[...] Infine, con riferimento alle osservazioni riguardanti il contenuto della DNF si ritiene che non si possa inserire nulla di quanto proposto dai rispondenti nel regolamento per via dell'oggetto della delega regolamentare sul contenuto della DNF. **L'art. 3, comma 1, del decreto fornisce alcune indicazioni che consentono di individuare il contenuto necessario della DNF:** in primo luogo, sono indicati gli elementi informativi attraverso i quali può essere assicurata la comprensione dell'attività di impresa; in secondo luogo, **è espressamente previsto un criterio di rilevanza o di "materialità"** in base al quale selezionare le informazioni da fornire nella DNF con riguardo a tutti gli elementi informativi summenzionati [...]"

E subito dopo: "Si ribadisce, inoltre, che **la verifica** da parte della Consob che le DNF siano conformi agli articoli 3 e 4 del decreto **sarà effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea** ai sensi dell'art. 2 della direttiva che delineano, altresì, alcuni *framework* di rendicontazione applicabili".

Conclusione: ora, dalle osservazioni appena effettuate con riguardo alle asserzioni contenute nella Relazione illustrativa e nel Documento di consultazione, non sembra si possa ravvisare una perfetta complementarità e concordanza con le definizioni e i concetti illustrati negli Orientamenti metodologici della Commissione; certamente, non si vuole rendere più complicata l'introduzione delle disposizioni in questo contesto di *disclosure* rispetto a quanto non lo siano già, ma occorre esaminare con attenzione i vari scenari potenziali che seguono alle diverse possibilità di applicazione della norma al fine di perseguire la *ratio* e gli obiettivi di interesse comune per i quali la si è voluta introdurre nell'ordinamento: le due diverse interpretazioni, lo si vedrà, possono

generare differenze operative di non poco conto nell'ambito dei comportamenti di *disclosure* di aziende anche simili per dimensione od operanti nel medesimo settore economico.

4.3 Livello normativo nazionale e livello interpretativo europeo

Sul piano del rapporto tra livello normativo nazionale e livello interpretativo europeo, invero, non è corretto (né possibile) ravvisare alcuna (colpevole) approssimazione dei due legislatori: gli Orientamenti, infatti, sono successivi al decreto e, per propria natura, hanno come naturale riferimento la direttiva di *disclosure* non finanziaria 2014/95/UE (non la normativa di recepimento nazionale di uno Stato membro dell'Unione). Nondimeno, dai rilievi effettuati in precedenza con riguardo alle diverse soluzioni terminologiche adottate nel decreto di *disclosure* non finanziaria e negli Orientamenti, considerandone di questi ultimi le due versioni (in inglese e in italiano) singolarmente o congiuntamente, è sensato osservare quanto segue:

- il termine "rilevanza", nella normativa nazionale (in specie nel d.lgs. n. 254/2016) è riferito, in particolare, come si è accennato, ai 5 temi di *disclosure*; nella versione italiana degli Orientamenti esso è altresì riferito alle informazioni.
- nella versione inglese degli Orientamenti, alle informazioni è associato talvolta il termine "*relevant*" e talaltra il termine "*material*", potendosi invero ravvisare accezioni alquanto diverse dei medesimi, mentre nei Principi contabili internazionali, appunto, è esplicitata una precisa definizione (e distinzione) dei due termini "*relevant*" e "*material*" (quest'ultimo definito anche nella direttiva di rendicontazione finanziaria 2013/34/UE), o meglio, dei due concetti/principi di rendicontazione sottostanti ("*relevance*" e "*materiality*"), tradotti in quei Principi con i termini "significativo" e "rilevante"¹⁸.

Conclusione: in altri termini, dal rapporto tra tali strumenti normativi e interpretativi, risalta con più nitidezza la circostanza che nella rendicontazione finanziaria la differenza tra i due concetti/principi esista e, si ritiene, esista ormai (in una qualche formale misura) anche nella rendicontazione non finanziaria: con tutta probabilità, in definitiva, sarebbe stato forse più lungimirante ed efficace iniziare a tradurre il termine "*material*" con un vocabolo diverso da "rilevante" anche nella normativa di rendicontazione non finanziaria e/o nei suoi Orientamenti interpretativi di "*soft law*" (avvalendosi, ad esempio, del termine "materiale"), mutuandolo dalla letteratura tecnica di settore, onde evitare di confondere significati diversi con potenziali conseguenze sulle modalità di rendicontazione e comunicazione (sul punto si tornerà successivamente).

¹⁸ Con riguardo al binomio "significatività" e "rilevanza" qui associato al binomio "*relevance*" e "*materiality*", cfr. nota 13.

PARTE II

Approfondimenti sul concetto di rilevanza e sulle metodologie per la sua applicazione

5 *Relevance e materiality nella financial disclosure*

Il presente documento è centrato sui concetti di "*relevance*" e "*materiality*" ("rilevanza" e "materialità" nell'informativa *non-financial*); tuttavia, prima di illustrare e discutere le principali linee guida e gli approcci internazionali per comprenderne le modalità di applicazione, appare opportuno fornire alcune precisazioni con riferimento ai Principi contabili internazionali IAS/IFRS per l'informativa *financial* utili ai fini della definizione delle informazioni da includere nei *report*, con particolare riguardo a quanto previsto per i principi, appunto, di "*relevance*" e di "*materiality*" (in questo paragrafo 5, in italiano, rispettivamente, "significatività" e "rilevanza")¹⁹.

I Principi contabili internazionali (IAS/IFRS), dopo aver evidenziato il collegamento tra l'utilità di un'informazione ai fini della presentazione nell'informativa *financial* e la sua significatività (*relevance*), delineano quest'ultimo concetto affermando che un'informazione è significativa quando è in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori²⁰, aiutandoli a valutare

¹⁹ In questo paragrafo relativo alla *financial disclosure*, ai termini "*relevance*" e "*materiality*" corrispondono i termini italiani "significatività" e "rilevanza" in quanto così adottati, nei parr. 26-30, nella traduzione del "Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements" (Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio) pubblicato in IFRS 2009 dallo IASB, documento, peraltro, sostituito nel 2010, come si è già evidenziato, dal "Conceptual Framework for Financial Reporting" del quale non vi è traduzione italiana ufficiale; nondimeno, ai termini "*material*" e "*materiality*" corrispondono i termini "rilevante" e "rilevanza" anche negli IAS 1 e 8 dello IASB attualmente in vigore di cui, invece, v'è traduzione italiana ufficiale.

²⁰ "*Relevant information is capable of making a difference in the decisions made by users. Information may be capable of making a difference in a decision even if some users choose not to take advantage of it or are already aware of it from other sources*", in IASB, "The Conceptual Framework for Financial Reporting", 2017, QC6.

gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente²¹.

Si osservi, quindi, come i Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) considerino la significatività come una delle due proprietà che ogni *item* incluso nel *financial report* debba possedere nella misura in cui la singola voce possa acquisire una qualche utilità nell'influenzare le valutazioni e le decisioni degli *user*²².

Nell'approccio dei Principi contabili internazionali il concetto di rilevanza (*materiality*) è poi, a sua volta, collegato a quello di significatività (*relevance*), nel senso che il secondo acquista senso e "concretezza" nelle fattispecie anche per il tramite del primo. Non a caso, l'International Accounting Standards Board (IASB), nel "Conceptual Framework for Financial Reporting", ha concepito il rapporto tra i due concetti (strutturando di conseguenza la relativa sezione) riportando la definizione di "*Materiality*" come una "sotto-rubrica" della "*Relevance*", la quale, insieme alla "*Faithful representation*", costituisce, appunto, una delle due "*Fundamental qualitative characteristics of useful financial information*".

Ma andiamo con ordine. Scendendo nello specifico, subito dopo la definizione di "*Relevance*", lo IASB definisce la *materiality* come segue: "*Information is material if omitting or misstating it could influence decisions that users make on the basis of financial information about specific reporting entity. In other words, materiality is an entity-specific aspect of relevance based on the nature or magnitude of both, of the item to which the information relates in the context of an individual entity's financial report. Consequently, the Board cannot specify a uniform quantitative threshold for materiality or predetermine what could be material in a particular situation*"²³.

Il concetto di *materiality* secondo i Principi contabili internazionali sembra quindi dipendere anche dalla "dimensione" della fattispecie o dell'errore, contestualizzati alla luce delle particolari circostanze in cui esso si verifica; in questo senso, la *materiality* non è tanto una caratteristica qualitativa che l'informazione deve possedere per essere ritenuta utile, bensì una sorta di soglia, o punto di *cut-off*.

Con la precedente definizione si vuole affermare che la significatività dell'*item* non implichi, necessariamente, la rilevanza dell'informazione ma che esse vadano giudicate in base alle circostanze (*nature or magnitude of the item*) e che una maggiore precisione e dettaglio possano essere richieste da chi ritenga una voce particolarmente significativa per il *report* dell'impresa.

Infine, l'ultima categoria di informativa finanziaria è rappresentata dalle voci definite come *immaterial*. Queste ultime includono le informazioni non rilevanti per il *business* e inadatte a influenzare il giudizio degli *user* dell'informativa finanziaria.

Nel contesto europeo, sempre in ambito di bilancio di esercizio, la direttiva 2013/34/UE, all'art. 2, punto 16, riprende alcuni aspetti degli IAS/IFRS, fornendo la seguente definizione di "*material*" (rilevante): "*lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe*

²¹ "*Financial information is capable of making a difference in decisions if it has predictive value, confirmatory value or both.*", in IASB (2017), *ibidem*, QC7.

²² "*If financial information is to be useful, it must be relevant and faithfully represent what it purports to represent. The usefulness of financial information is enhanced if it is comparable, verifiable, timely and understandable.*", in IASB (2017), *ibidem*, QC4.

²³ IASB (2017), *ibidem*, QC11.

*ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe"*²⁴.

In Italia, con il recepimento della suddetta direttiva, avvenuto tramite il d.lgs. n. 139/2015, viene normativamente introdotto il principio della rilevanza, modificando l'art. 2423, co. 4, c.c., stabilendo che: *"Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta."* Il principio di "rilevanza" era già presente nei principi contabili nazionali: in particolare, l'OIC 11 prevede tra i postulati di bilancio quello della "Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio", affermando che *"Il bilancio d'esercizio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari. Il principio di significatività trova anche riscontro in numerose norme relative alla redazione e al contenuto del bilancio. Il procedimento di formazione del bilancio implica delle stime o previsioni. [...] Errori, semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari"*.

In termini generali, nell'informativa *financial* il concetto di rilevanza poggia sul riferimento ai destinatari del *report* e alle potenziali ripercussioni sul loro processo decisionale tramite i contenuti forniti dall'impresa nella rendicontazione.

Calando la definizione degli IAS/IFRS nel contesto della rendicontazione non finanziaria, si potrebbe dunque in prima approssimazione sostenere che in quella sede debbano esser fornite informazioni economiche, sociali ed ambientali quando la loro mancanza o la loro inesatta indicazione possano influenzare giudizi, decisioni, azioni degli *stakeholder* di riferimento; tale definizione, tuttavia, come si vedrà in seguito, non è scevra di elementi di complessità, riguardo ad aspetti soprattutto di carattere qualitativo che rendono di fatto difficilmente praticabile un approccio esclusivamente quantitativo nell'individuazione di una soglia per la determinazione della *materiality* mutuando, in pratica, l'approccio adottato dalla prassi *financial*.

5.1 Approccio dell'International Accounting Standards Board (IASB)

Come illustrato, il tema della definizione dei principi di *"relevance"* e *"materiality"* dei temi e delle informazioni ha origini, ben lontane, nella informativa finanziaria e, ancora oggi, viene sottoposto a revisioni e modifiche con l'obiettivo di aumentare il livello di chiarezza e trasparenza delle informazioni rivolte agli *stakeholder* esterni. In tale ambito, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha recentemente emanato l'*exposure draft* "Definition of Material. Proposed

²⁴ Il concetto di rilevanza è poi ripreso nella direttiva 2013/34/UE nei seguenti articoli:

- art. 6, paragrafo 1, lett. j): rispetto agli effetti irrilevanti sull'informazione complessiva di bilancio;
- *considerando* 17, in cui si afferma che: "(...) mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme. Si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare l'applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e all'informativa. Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria."

amendments to IAS 1 and IAS 8”, nel quale viene fornita una ridefinizione della *materiality* (rilevanza) nell’ambito dell’informativa finanziaria²⁵.

Più specificatamente, lo IASB si pone l’obiettivo di uniformare, a quella prevista nel Conceptual Framework, la seguente definizione di “*materiality*” richiamata sia nello IAS 1 sia nello IAS 8:

“Material:

Omissions or misstatements of items are material if they could, individually or collectively, influence the economic decisions that users make on the basis of the financial statements.

Materiality depends on the size and nature of the omission or misstatement judged in the surrounding circumstances. The size or nature of the item, or a combination of both, could be the determining factor.

Assessing whether an omission or misstatement could influence economic decisions of users, and so be material, requires consideration of the characteristics of those users.”.

Le modifiche proposte dall’*exposure draft*, relative allo IAS 1 e allo IAS 8, volte ad allineare la definizione di “*materiality*” con quella del Conceptual Framework, ambiscono, più specificatamente, a facilitare l’applicazione operativa del principio in questione nell’informativa finanziaria. La revisione in questione prevede la seguente nuova definizione di “*materiality*”:

“Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of a specific reporting entity’s general purpose financial statements make on the basis of those financial statement.

Materiality depends on the nature or magnitude of information, or both. An entity assesses whether information, either individually or in combination with other information, is material in the context of its financial statements. Material information might be obscured if it is not communicated clearly—for example, if it is obscured by immaterial information. A misstatement of information is material if it could reasonably be expected to influence decisions made by the primary users.

Assessing whether information could reasonably be expected to influence decisions of the primary users of general purpose financial statements requires consideration of the characteristics of those users judged in the entity’s circumstances.”.

Di pari passo alla revisione dei concetti e dei contenuti del principio di rilevanza (*materiality*), lo IASB ha ritenuto opportuno iniziare ad affrontare il problema di una individuazione dei processi (e delle loro fasi specifiche) volti all’applicazione del principio e alla determinazione concreta dei temi e degli elementi, che in suo ossequio, debbano essere oggetto di *disclosure*²⁶. Con l’obiettivo, infatti, di facilitare la sua applicazione operativa – più esplicitamente, di fornire indicazioni al *management* nella presentazione di informazioni non finanziarie per orientare investitori esistenti e potenziali, finanziatori e altri creditori nel processo decisionale relativo alle risorse economiche da destinare all’organizzazione –, nel documento di recente pubblicazione “Making Materiality Judgement. Practice Statement 2”, lo IASB suggerisce alle organizzazioni l’utilità di un processo di determinazione della rilevanza articolato sulla base di diverse fasi che vengono di seguito sinteticamente riportate:

1. **Identificazione delle informazioni.** Nella prima fase, l’organizzazione identifica le informazioni che possono essere potenzialmente significative in base ai requisiti previsti dai

²⁵ IASB, “Definition of Material. Proposed amendments to IAS 1 and IAS 8”, *Exposure Draft* ED/2017/6, IFRS, settembre 2017.

²⁶ IASB, “Making Materiality Judgements. Practice Statement 2”, IFRS, settembre 2017.

Principi contabili internazionali, per le singole transazioni, eventi o situazioni. I requisiti richiesti dai Principi contabili internazionali, quindi, rappresentano un primo *set* comune di informazioni (e valutazioni).

2. **Valutazione della rilevanza delle informazioni.** Nella seconda fase, l'organizzazione deve stabilire se le informazioni identificate nella fase precedente sono rilevanti (*material*) analizzando i fattori quantitativi (dimensione) e qualitativi (natura). Nella Guida Operativa viene evidenziato che la presenza di fattori qualitativi riduce il limite (*threshold*) per la definizione dei fattori quantitativi (in altri termini, più sono rilevanti i fattori qualitativi, minore sarà il limite per i fattori quantitativi).
3. **Esposizione delle informazioni.** Nella terza fase, l'organizzazione deve esporre le informazioni nei bilanci in modo tale da prevedere una comunicazione chiara e concisa. A tal proposito, la Guida Operativa suggerisce di:
 - enfatizzare le questioni rilevanti (*material*);
 - adattare le informazioni alle circostanze proprie dell'organizzazione;
 - descrivere le transazioni, gli eventi e le situazioni in modo semplice e diretto;
 - sottolineare eventuali relazioni e connessioni tra le diverse informazioni;
 - fornire le informazioni in prospetti appropriati;
 - fornire le informazioni in un modo che incrementino la comparabilità quanto più sia possibile;
 - minimizzare la duplicazione delle informazioni.
4. **Revisione delle informazioni.** Nella quarta fase, l'organizzazione dovrebbe procedere alla revisione di tutte le informazioni inserite nei *report* finanziari, con l'obiettivo di stabilire se queste siano rilevanti in forma autonoma o in connessione con altre informazioni fornite. In questa attività ci si potrebbe rendere conto della necessità di includere nella *disclosure* informazioni precedentemente considerate irrilevanti o eliminare informazioni precedentemente considerate rilevanti, aggregando, disaggregando o riorganizzando le informazioni incluse nei *report* finanziari.

Da quanto precedentemente illustrato, emerge che, anche in riferimento alla definizione del principio della rilevanza per l'informativa di carattere finanziario, vi siano diverse fonti di riferimento, che si differenziano in termini sia di "*wording*" sia di significato implicito nell'applicazione del concetto di "*materiality*"; in definitiva è questa la ragione per la quale lo IASB sta procedendo ad una ridefinizione del principio di rilevanza negli IAS 1 e IAS 8 per giungere ad una determinazione univoca del concetto di "*materiality*".

6 *Relevance e materiality* nella *non-financial disclosure*: varietà degli approcci per la loro applicazione

L'aspetto centrale di ogni confronto sulle disposizioni normative è connesso alla quantità e alla qualità delle informazioni oggetto di *disclosure* obbligatoria.

Il d.lgs. n. 254/2016 prevede che la dichiarazione di carattere non finanziario includa almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva; tra queste informazioni devono esservi la descrizione della politica applicata dall'impresa in merito ai predetti aspetti, i risultati di tali politiche, e i rischi connessi a tali aspetti nonché le relative modalità di gestione adottate dalla società.

In sintesi, ricordando sempre che l'obiettivo comunitario è quello di perseguire un approccio flessibile e poco oneroso per le imprese, non ci si può non chiedere quali informazioni di minima occorra fornire per dimostrarsi *compliant* alla norma, con quale livello di approfondimento e, soprattutto, come valutare l'adeguatezza e la rilevanza delle stesse, in base a quali parametri, o sulla base del giudizio di quali eventuali operatori di settore.

La prima osservazione riguarda la locuzione "*non-financial statement*" ("*dichiarazione di carattere non finanziario*"; si tratta di un annoso problema terminologico ma non secondario, che rende la locuzione alquanto ambigua e la traduzione in italiano (in una certa misura) inadeguata allo scopo e meno efficace di quanto sarebbe possibile nel definire la fattispecie cui si riferisce. In ambito anglosassone, infatti, il termine "*financial*" in relazione ai documenti obbligatori di comunicazione aziendale ha una valenza che potremmo tradurre, nel nostro contesto nazionale, con la locuzione "economico-finanziario" (o anche economico-contabile); nella versione italiana della direttiva 2014/95/UE e poi in sede di recepimento e traduzione, in ambito nazionale, delle direttive contabili (dalla direttiva 2003/51/CE fino alla 2013/34/UE), si è scelto sempre di non discostarsi da una traduzione letterale del termine "*financial*"; d'altro canto, sembra evidente l'esigenza di fornire informazioni di carattere finanziario o economico quando occorra procedere alla *disclosure* ambientale e sociale o relativa alle dinamiche di corruzione, con riguardo alla descrizione delle "*politiche praticate dall'impresa*" in merito ai predetti aspetti (e, quindi, progetti, risorse, fondi riservati ai relativi *stakeholder*, ecc.), ai "*risultati conseguiti*" tramite tali politiche (e, quindi, target nella dimensione quantitativa e qualitativa, ma anche costi e benefici legati a tali *target*, impatti della iniziative intraprese, *target* per i prossimi anni, ecc.) e ai "*principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto*" (e, quindi, quantificazione degli stessi, tanto in termini probabilistici quanto nella potenziale dimensione economico-finanziaria, azioni correttive per la mitigazione dei rischi, stanziamenti, fonti, impieghi, ecc.).

Nell'ambito della *disclosure* non finanziaria, assume particolare importanza la definizione del principio della rilevanza, poiché la declinazione di questo principio nelle sue diverse accezioni può

limitare la possibilità di giungere ad una univoca rappresentazione dei fenomeni aziendali mediante il *reporting*, soprattutto in termini parametrici e dimensionali.

Per ovviare alla questione e, allo stesso tempo, per adempiere le previsioni della direttiva, le imprese possono riferirsi a *standard* e linee guida emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, alcuni dei quali vengono specificatamente indicati, a titolo esemplificativo, nel paragrafo 9 dei *considerando* dell'ultimo testo parlamentare della direttiva, richiamati poi dal d.lgs. n. 254/2016:

- l'Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) dell'Unione europea (ultima versione, 2009);
- il "Global Compact" delle Nazioni unite;
- i "Guiding Principles on Business and Human Rights" delle Nazioni unite (2011);
- le "Guidelines for Multinational Enterprises" dell'Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (ultima versione, 2011);
- l'ISO 26000 "Social responsibility" dell'International Organization for Standardization (ISO) (ultima versione, 2010);
- la "Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy" dell'International Labour Organization (ILO) (ultima versione 2006);
- le "GRI Sustainability Reporting Guidelines" del Global Reporting Initiative.

Tuttavia, osservando i titoli dei documenti sopra elencati, che sono solo alcuni di quelli poi richiamati dagli Orientamenti metodologici della Commissione europea nella comunicazione del 5 luglio 2017, appare evidente la diversità degli stessi, con riguardo ai soggetti cui sono orientati, alle finalità per le quali sono stati elaborati e, soprattutto, ai loro contenuti²⁷. Inoltre, la direttiva 2014/95/UE e il d.lgs. n. 254/2016 lasciano alle aziende la possibilità di ricorrere anche a una metodologia di rendicontazione autonoma, o di comporre una metodologia adottando parti diverse di *standard* diversi.

Per questi motivi, nei successivi paragrafi si è ritenuto opportuno illustrare in sintesi gli orientamenti e gli approcci proposti da principali organismi internazionali con riferimento alla definizione del principio di rilevanza e alla determinazione della materialità delle informazioni nella *disclosure* non finanziaria.

Tra i vari contributi metodologici che possono supportare le organizzazioni in tale tipologia di *disclosure*, si presentano di seguito gli approcci previsti dall'organismo europeo della professione economico-contabile Accountancy Europe (AE) e dalla Commissione europea e quelli illustrati in due *standard* riconosciuti a livello internazionale quali riferimenti sul tema dell'informativa *non-financial*: le Sustainability Reporting (SR) Guidelines della Global Reporting Initiative (GRI)²⁸ e

²⁷ Nella Comunicazione della Commissione europea 2017/C 215/01, "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario" pubblicata il 5 luglio scorso (Orientamenti "non vincolanti" formulati ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2014/95/UE), nel paragrafo 5, "Standard di comunicazione", dopo aver richiamato gli *standard* e le linee guida di cui al *considerando* 9 della direttiva, si afferma che le imprese "possono altresì ritenere opportuno l'utilizzo di altri standard di comunicazione, quali quelli menzionati nell'introduzione ai presenti orientamenti", introduzione in cui l'elenco della direttiva (sopra richiamato) viene considerevolmente ampliato, includendo specificamente anche l'International Integrated Reporting Framework dell'International Integrated Reporting Council emanato nel dicembre 2013.

²⁸ Global Reporting Initiative, "G4 Sustainability Reporting Guidelines", 2013; in particolare: "G4 Sustainability Reporting Guidelines. Reporting principles and standard disclosure" e "Implementation manual". Nel 2013, nell'ambito del campione Fortune Global 250, che include le 250 maggiori società/aziende/gruppi classificati in base al fatturato, la quota di report di *corporate responsibility* (CR) redatti secondo le SR Guidelines del GRI ha raggiunto l'82% (contro il 77% del

l'International Integrated Reporting (IR) Framework 1.0 dell'International Integrated Reporting Council (IIRC)²⁹. Tali *standard*, come di seguito evidenziato, sono sviluppati partendo da prospettive di riferimento diverse: la sostenibilità nel caso delle SR Guidelines del GRI, la creazione di valore nel caso dell'IR Framework dell'IIRC.

La scelta di focalizzarsi, tra i tanti contributi tecnici esistenti, su questi due "strumenti" per la rendicontazione non finanziaria deriva da una serie di motivi.

Primo. L'IIRC e il GRI ricoprono un ruolo di rilievo nel panorama degli operatori di settore a livello internazionale e hanno una esperienza pluriennale nello sviluppo di linee guida e *standard* di rendicontazione ESG, potendo peraltro contare su ingenti risorse professionali e finanziarie.

Secondo. Ciò che in questo documento rileva è soprattutto l'approccio per l'individuazione della materialità delle informazioni e i due *standard*, sotto questo profilo, adottano, appunto, due percorsi/processi metodologici che un tempo risultavano sostanzialmente divergenti e ora sono stati resi sostanzialmente complementari.

Terzo. Al contrario dei primi tre anni di attività dell'IIRC (organizzazione che ha avviato la propria attività nel 2010), in cui esso e il GRI sembravano operare di fatto in competizione, non sembra invece esservi ora un palese conflitto tra i SR Standards e l'IR Framework: i due *standard* hanno obiettivi in parte diversi, è vero, con riguardo alla funzione e ai destinatari, ma le loro più recenti versioni sono state pensate e sviluppate nella prospettiva di una adozione potenzialmente complementare. Nella *compliance* alle disposizioni del d.lgs. n. 254/2016 un'organizzazione potrebbe, all'occorrenza, adottare entrambi gli *standard*, utilizzando gli indicatori elaborati dal GRI (uno tra i punti di forza di queste linee guida) nell'ambito della descrizione del modello di *business* previsto dall'impostazione dell'IIRC, più idoneo a supportarne la comprensione in un contesto dinamico, quale è quello della gestione aziendale.

D'altro canto, la mancanza di un unico *standard* generalmente riconosciuto rappresenta un ostacolo a una diffusione di strumenti di *sustainability reporting* coerenti nell'ambito di un unico sistema economico-sociale (ad esempio quello europeo). Sebbene si riduca negli anni, nel contesto italiano si rileva ancora una certa eterogeneità nelle di modalità di redazione e di pubblicazione di informativa *non-financial*. In questo senso non aiuta la formulazione della direttiva 2014/95/UE e del d.lgs. n. 254/2016, in cui si lascia alle organizzazioni un'estrema flessibilità nello scegliere e adottare la propria metodologia di *non-financial reporting*. Non è da escludersi che, oggi, gli sforzi di collaborazione tra il GRI e l'IIRC siano orientati proprio per sviluppare in un prossimo futuro uno strumento comune, generalmente riconosciuto dalla totalità degli operatori e degli *stakeholder*.

Infine, non sono ininfluenti nella calibrazione del principio di rilevanza e determinazione della materialità le seguenti osservazioni. Da un certo punto di vista l'*integrated report* può ridurre la distanza tra azionisti e *stakeholder*, laddove un *report* di sostenibilità separato rischia di marginalizzare i secondi (le cui informazioni rilevanti resterebbero fuori da un documento ufficiale obbligatorio), inficiando l'efficacia stessa delle informazioni ESG (nella misura in cui non siano incluse nei documenti specificamente rivolti agli azionisti). Questo è un problema che potrebbe porsi, sostanzialmente (anche se non formalmente), nel sistema nazionale strutturato secondo le previsioni del d.lgs. n. 254/2016, dove la dichiarazione non finanziaria può essere inclusa in una

2008), in Fondazione Nazionale dei Commercialisti, "GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework, Spunti di riflessioni su due principali *standard* di *sustainability reporting*", settembre, 2015, p. 4.

²⁹ International Integrated Reporting Council (IIRC), International Integrated Reporting (IR) Framework 1.0, 2013.

specifica sezione della relazione sulla gestione o, in alternativa, essere pubblicata in un documento separato. Ci si potrebbe chiedere, in altri termini, se la rendicontazione ESG separata costituisca una comunicazione sufficientemente efficace e verificabile da poter essere inclusa sistematicamente nelle decisioni di investimento e di acquisto degli *stakeholder*.

Al di là dei ragionamenti che saranno di seguito argomentati, l'applicazione del principio di rilevanza e la determinazione della materialità non sembrano scindibili da una loro definizione nell'ambito del modello di gestione aziendale (come peraltro previsto, in definitiva, anche da una attenta lettura del d.lgs. n. 254/2016).

Nell'IR Framework dell'IIRC, oltre ai concetti di creazione di valore nel medio-lungo termine e di tipologie di capitale, la descrizione del *business model* (BM) costituisce altro elemento imprescindibile su cui fondare l'impianto di *disclosure* integrata³⁰: "Il modello di business di un'organizzazione è il sistema adottato per trasformare gli input, attraverso le attività aziendali, in output e risultati, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici dell'organizzazione e di creare valore nel breve, medio e lungo termine."³¹. L'impostazione adottata dall'IIRC appare di particolare efficacia nel poter illustrare lo stato iniziale, le dinamiche di trasformazione e lo stato finale delle risorse e dei capitali (materiali ed immateriali) impiegati nel processo produttivo e nella creazione di valore dell'azienda.

Nelle SR Guidelines G4 del GRI non viene espressamente citato il concetto di BM; tuttavia, secondo le indicazioni fornite dallo stesso GRI³², quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE (e quindi dal d.lgs. 254/2016) relativamente alla descrizione del modello di *business* può trovare riferimenti nelle SR Guidelines G4, e in particolare nei contenuti dei paragrafi "Organizational Profile" e "Strategy and Analysis" (e nelle corrispondenti sezioni 1, "Organizational profile", e 2, "Strategy", dello Standard 102 "General disclosures", in vigore dal prossimo anno). In tali paragrafi vi sono elementi la cui descrizione consente di pervenire a una rappresentazione del BM dell'impresa, la cui formalizzazione grafica può anche risultare appropriata nel caso in cui l'organizzazione ritenga efficace tale approccio.

In particolare, con riferimento ai contenuti del *reporting*, nel paragrafo "Strategy and Analysis" le SR Guidelines esplicitano che l'organizzazione debba includere, tra gli altri:

- la dichiarazione del vertice aziendale (ad esempio del presidente, dell'amministratore delegato) relativamente alla rilevanza della sostenibilità per l'organizzazione, unitamente alla strategia di sostenibilità attuata: in tale dichiarazione trovano sintesi, tra i vari aspetti, le priorità strategiche nell'ambito della sostenibilità e i principali *trend* (macroeconomici, politici, ecc.) che ne possono influenzare le relative scelte;
- la descrizione degli impatti chiave dell'organizzazione relativi alla sostenibilità (impatti economici, ambientali e sociali), le relative sfide e opportunità e gli effetti sugli *stakeholder*, nella piena considerazione dei loro diritti, anche legislativamente riconosciuti, e delle loro aspettative;

³⁰ Nella rappresentazione del modello di *business* dell'impresa i capitali sono definiti "stock di valore che viene incrementato, ridotto o trasformato attraverso le attività e gli output di un'organizzazione". L'impresa deve identificare i capitali rilevanti e definire rispetto ad essi gli elementi chiave da rappresentare nel *business model*.

³¹ IIRC (2013), op.cit., p. 25 e segg.

³² Global Reporting Initiative, "Making headway in Europe. Linking GRI's G4 Guidelines and the European Directive on non-financial and diversity disclosure", 2015, p. 5.

-
- la descrizione dei principali processi adottati nel perseguimento degli obiettivi strategici e delle relative *performance* nonché i cambiamenti rilevanti;
 - la descrizione dei principali rischi e opportunità relativi agli aspetti della sostenibilità e ai loro *trend*;
 - la gerarchia degli aspetti chiave della sostenibilità per l'organizzazione, in particolare i rischi e le opportunità, in funzione della loro rilevanza con riguardo alla strategia, al posizionamento competitivo e ai fattori determinanti (*driver*) nella creazione di valore in ambito *financial*;
 - la descrizione sintetica dei meccanismi di *governance* adottati dall'organizzazione nell'ottica di presidiare i principali rischi e opportunità e l'identificazione di altri rischi ed opportunità connessi.

Nel paragrafo "Organizational Profile" il GRI prevede poi che vengano descritti altri aspetti di complemento alla rappresentazione del BM; tra questi, in particolare:

- i principali *brand*, prodotti e servizi dell'organizzazione;
- i Paesi in cui l'organizzazione opera o che sono per essa comunque rilevanti nella prospettiva della sostenibilità;
- i mercati serviti e la tipologia dei clienti e dei beneficiari dell'attività di valorizzazione economica;
- la *supply chain* dell'organizzazione.

Nella descrizione del BM, anche il GRI prevede dunque l'adozione di una prospettiva che superi i confini aziendali e non sia limitata alle attività direttamente svolte dall'organizzazione, una prospettiva che estenda l'analisi agli impatti di carattere non finanziario, e nello specifico agli impatti ambientali e sociali e agli effetti generati sugli *stakeholder*.

6.1 Approccio della Global Reporting Initiative (GRI)

AVVERTENZA

L'analisi che segue è stata sviluppata prendendo in esame le definizioni e i contenuti del documento di interpretazione "Definig What Matters. Do companies and investors agree on what is material?" pubblicato nel 2016, in cui viene specificato che oggetto dello stesso sono le Sustainability Reporting (SR) Guidelines G4 (2013). Si ritiene, tuttavia, che le considerazioni effettuate valgano nella stessa misura anche per i Sustainability Reporting (SR) Standards pubblicati sempre nel 2016 e in vigore a partire dal 1° luglio 2018. Gli Standards costituiscono l'evoluzione delle Guidelines, ma, anche con riferimento agli aspetti terminologici, i concetti e le definizioni inerenti alla determinazione della materialità non sono stati oggetto di modifiche da parte del GRI.

In questa sede viene analizzata la definizione e la concezione della materialità dal punto di vista del Global Reporting Initiative (GRI) mediante il contributo fornito dal documento: "Definig What matters. Do companies and investors agree on what is material?", redatto in collaborazione con RobecoSAM, organizzazione la cui attività è principalmente rivolta agli *investor*.

Nell'orientamento del GRI, la materialità assume una prospettiva differente rispetto all'approccio fornito dall'IR Framework.

Il GRI definisce la *materiality* prendendo spunto dalle definizioni fornite per il *reporting* di natura finanziaria e precedentemente illustrate. Infatti, nell'informativa finanziaria la *materiality* (in quella sede, giova ripeterlo, "rilevanza", qui "materialità") è considerata come la soglia per influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del bilancio d'esercizio di un'organizzazione, in particolare degli investitori. Nell'approccio del GRI il concetto di soglia viene ripreso anche per il *reporting* di sostenibilità, ma in un'accezione più vasta, poiché fa riferimento ad una più vasta serie di impatti e a una più vasta platea di *stakeholder*. Più specificatamente, le SR Guidelines G4 suggeriscono che le informazioni contenute in un *report* devono riferirsi ai temi e agli indicatori che:

- riflettono gli impatti significativi, economici, ambientali e sociali, o che
- potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli *stakeholder*.

Attraverso questa definizione il documento interpretativo cerca di supportare le organizzazioni che, di fronte a un'ampia scelta di potenziali questioni da riportare (perché rilevanti), devono selezionare quelle che risultino materiali e, quindi, idonee a riflettere il proprio impatto a livello economico, sociale e ambientale. In pratica, la materialità è il processo che consente di determinare la "soglia" degli aspetti rilevanti che devono poi essere anche comunicati. Inoltre, al fine di evitare la dispersione delle informazioni, nell'applicazione del processo di determinazione della materialità, si dovrà riflettere anche sulla priorità dei temi e degli indicatori oggetto di *disclosure*.

L'approccio fornito dal GRI prevede che la materialità non si applichi limitatamente ai temi della sostenibilità che generino un impatto finanziario rilevante sull'organizzazione, ma sia estesa anche ai temi i cui impatti economici, ambientali, e sociali, superando una determinata soglia, possano

influenzare la capacità di soddisfare i bisogni della generazione attuale senza compromettere quelli delle generazioni future³³.

Per determinare se un'informazione è materiale, è opportuno prendere in considerazione una combinazione di fattori/circostanze interni ed esterni, tra cui la *mission* e la strategia competitiva dell'organizzazione, le preoccupazioni espresse direttamente dagli *stakeholder*, le aspettative sociali in senso lato e l'influenza dell'organizzazione sulle entità "a monte" (ad esempio, la *supply chain*) e "a valle" (ad esempio, i clienti). La valutazione dei temi da comunicare deve essere coerente con i requisiti espressi dagli *standard* di rendicontazione e con eventuali impegni derivanti dalla adesione a specifici protocolli di sostenibilità produttiva cui l'organizzazione aderisce.

L'approccio del GRI fa quindi riferimento agli "impatti significativi", intendendo con tale locuzione gli impatti idonei a rappresentare fonte di preoccupazione per le comunità di esperti o che siano stati identificati attraverso strumenti consolidati quali metodologie di valutazione d'impatto o di valutazione del ciclo di vita. Possono poi essere considerati significativi altresì gli impatti tali da richiedere la gestione attiva o l'intervento dell'organizzazione. In tale ottica, il *report* dovrà dare rilievo alle informazioni su *performance* in qualche modo connesse ai principali temi materiali identificati sulla base della connessione ad impatti significativi così come appena definiti.

Peraltro, secondo il GRI, è possibile e ragionevole includere nel *reporting* anche altri temi, attribuendo loro comunque minore importanza e purché sia illustrato il processo in base al quale è stata definita la gerarchia delle priorità dei temi trattati. Ora, quest'ultima indicazione, nel nostro contesto, risulta però tutt'altro che banale e ininfluente: come si è già avuto modo di evidenziare in altra sede, l'interpretazione del concetto di rilevanza di Consob, attore istituzionale e regolamentare nell'ambito del sistema normativo di *disclosure* non finanziaria nazionale, ad esempio, sembrerebbe inconciliabile con l'approccio appena esposto e caldeggiato dal GRI, certamente consapevole delle problematiche in questione nel momento in cui ha pubblicato il documento in esame³⁴.

Oltre a regolare la scelta dei temi da includere nel *report*, il processo di determinazione della materialità si applica anche all'utilizzo degli indicatori di *performance*. In alcuni casi, il GRI fornisce linee guida sul livello di dettaglio generalmente considerato appropriato per un determinato indicatore. Nel complesso, la scelta della modalità di presentazione delle informazioni dovrà basarsi sulla loro adeguatezza nel contribuire a valutare la *performance* dell'organizzazione e facilitare la comparabilità della *disclosure*.


³³ Come si vede, il GRI fa propria la definizione di sostenibilità del c.d. Rapporto Brundtland: World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford, Oxford University press, 1987, p.43.

³⁴ Nel 2015, il GRI ha infatti pubblicato uno specifico documento in tema di applicazione delle SR Guidelines ai fini della *compliance* alle disposizioni della direttiva 2014/95/UE, "Making headway in Europe. Linking GRI's G4 Guidelines and the European Directive on non-financial and diversity disclosure"; sarebbe davvero abbastanza singolare che, laddove avesse ritenuto di dover definire diversamente, rispetto al passato, aspetti relativi alla materialità così importanti (nell'ambito dell'applicazione della normativa di *disclosure* europea), non ne abbia fornito indicazione nel documento del 2016 qui in esame, "Definig What matters. Do companies and investors agree on what is material?".

In conclusione, il GRI elabora il proprio processo ai fini della determinazione della materialità sviluppandolo nelle seguenti 4 fasi:

1. identificazione degli aspetti rilevanti;
2. determinazione delle priorità;
3. convalida;
4. revisione.

Figura 1: Processo di definizione di aspetti materiali e limiti



Fonte: GRI, *Sustainability Reporting Guidelines G4, Implementation Manual*, p. 32, 2013.

La prima fase prevede di identificare gli aspetti rilevanti e i confini³⁵ che devono essere inclusi nel *report* sulla base del loro impatto, interno o esterno, con riferimento a tutte le attività dell’organizzazione, prodotti, servizi e relazioni. La seconda fase è relativa all’assegnazione di priorità degli aspetti selezionati nella fase precedente; il principio della materialità viene, quindi, implementato attraverso una valutazione degli aspetti e dei temi in grado di influenzare le decisioni degli *stakeholder* e che hanno un impatto significativo dal punto economico, ambientale e sociale. In questa seconda fase viene stabilito il criterio in base al quale determinare il limite (*threshold*) oltre il quale l’aspetto/tema è da considerarsi materiale. Nella terza fase, è necessario procedere alla convalida degli aspetti e dei temi materiali, anche nella prospettiva di strutturare il

³⁵ "Aspect boundaries refer to the description of where impacts occur for each material aspect. Aspect boundaries vary depending on the aspect reported. With regards to drawing the reporting boundaries for material aspect (relevant for G4-18, G4-20, G4-21) the phrase "where the impact occur" means which entities inside the organization, or which entities or groups of entities outside the organization, cause the impact and are responsible for it".

sistema di rilevazione appropriato allo scopo di raccogliere le informazioni da inserire nel *report*; l'obiettivo della fase di convalida è quello di assicurare che il *report* fornisca una ragionevole e bilanciata rappresentazione degli impatti e *performance* di sostenibilità dell'organizzazione. Infine, la quarta e ultima fase della (re)visione degli aspetti e dei temi oggetto di *disclosure* dei report degli esercizi precedenti permette di valutare feedback pervenuti dai diversi *stakeholder*, il cui giudizio risulta utile per calibrare il processo nel prossimo futuro.

In conclusione, i fattori da prendere in considerazione per l'analisi degli aspetti materiali, sono sinteticamente illustrate nel seguito.

Il *test* proposto dal GRI prevede che, in fase di definizione di temi materiali, sia necessario considerare:

(in generale):

- impatti, rischi, opportunità, in tema di sostenibilità, ragionevolmente stimabili e identificati tramite indagini accurate condotte da esperti di comprovata esperienza o da organismi le cui credenziali in materia siano riconosciute.

(con riferimento alla rilevanza per gli *stakeholder*):


- principali interessi/argomenti sulla sostenibilità e indicatori sollevati dagli *stakeholder* (ad esempio soggetti vulnerabili nella comunità locale e società civile nel complesso);
- principali argomenti e sfide future del settore comunicate da pari e concorrenti;
- leggi, regolamenti, accordi internazionali o volontari in vigore e rilevanti che hanno importanza strategica per l'organizzazione e per i suoi *stakeholder*.

(con riferimento alla rilevanza per l'organizzazione):

- principali valori, politiche, strategie, sistemi di gestione operativa, obiettivi e finalità dell'organizzazione;
- interessi/aspettative degli *stakeholder* specificatamente coinvolti nel successo dell'organizzazione (ad esempio, dipendenti, azionisti e fornitori);
- rischi significativi per l'organizzazione;
- fattori critici di successo dell'organizzazione;
- competenze principali dell'organizzazione e modo in cui possono o potrebbero contribuire allo sviluppo sostenibile.

Nella figura che segue si riporta la rappresentazione grafica (non di rado inclusa nella sezione "Tematiche materiali" o "Determinazione degli aspetti materiali" di *sustainability report*, non necessariamente elaborati secondo la metodologia prevista dalle SR Guidelines del GRI) del risultato finale del processo di attribuzione di pesi/priorità ad ambiti e aspetti (e dunque di determinazione della materialità delle relative informazioni) secondo l'approccio del GRI sopra illustrato.

Figura 2: Rappresentazione grafica del processo di prioritizzazione di ambiti e aspetti



Fonte: GRI, *Sustainability Reporting Guidelines G4, Implementation Manual*, p. 12, 2013.

La lettura della rappresentazione grafica è intuitiva: nel periodo di riferimento, le informazioni relative ad ambiti e temi (in basso a sinistra) contraddistinti da una coppia di valori bassi (per i quali si è dunque rilevata una ridotta idoneità/possibilità di incidere sulle decisioni degli *stakeholder* e una altrettanto ridotta portata di eventuali impatti in termini economici, ambientali e sociali), saranno presumibilmente esclusi dalla *disclosure*; viceversa, saranno inclusi nella *disclosure* le informazioni relative ad ambiti e temi (in alto a destra), cui è associata una coppia di valori alti; la scelta sull'inclusione nella *disclosure* di ambiti e temi (in arancio) posizionati nella fascia diagonale della figura potrà essere eventualmente effettuata sulla in base ad altri elementi o strumenti di valutazione politica o strategica da parte della direzione aziendale, come, ad esempio, una loro appartenenza alla cerchia degli aspetti di sostenibilità di materialità finanziaria (vedi *infra*).

Si tenga presente, in ogni caso, che la matrice aiuta a fornire una rappresentazione degli elementi identificati quali materiali (in funzione delle due variabili considerate) per la "*disclosure*" nel periodo di riferimento ma non degli elementi da escludere dal sistema di rendicontazione: in altri termini, anche gli ambiti e i temi in rosso (che in una determinata matrice appaiano in basso a sinistra) dovranno o potranno essere comunque inclusi nel processo di rendicontazione (raccolta di informazioni e dati, rielaborazione, analisi, valutazione) per il periodo successivo laddove la loro posizione nella figura sia ritenuta suscettibile di variazione nel corso del tempo (perché suscettibili di variazioni di rilievo siano la loro potenziale influenza sulle decisioni degli *stakeholder*, o la portata dei relativi impatti economici o ESG, ovvero entrambe queste due variabili).

Il documento in esame, in cui il GRI fornisce gli elementi necessari a meglio esplicitare il proprio approccio ai fini della determinazione della materialità, possiede però ulteriori aspetti di notevole interesse nella prospettiva dell'analisi oggetto del presente documento. "Definig What Matters. Do


companies and investors agree on what is material?" è stato infatti elaborato dal GRI insieme a RobecoSAM, organizzazione i cui principali *stakeholder* sono gli investitori finanziari, interessati ad aspetti che sono considerati "*financially material*", circostanza che si riflette per definire la materialità di fattori di sostenibilità come segue: "Any factor which might have a present or future impact on companies' value drivers, competitive position, and thus on long-term shareholder value creation."

Nel considerare gli impatti sui *driver* che possono influire sul valore e sulla posizione di una società, RobecoSAM considera le seguenti variabili: rischi e opportunità reddituali generati dallo sviluppo del mercato e dalla posizione competitiva; implicazioni sui costi generate da oneri connessi alla *compliance* normativa e alla legittimità sociale ad operare, alla gestione ambientale e alla gestione delle risorse umane e della sicurezza; efficienza operativa e del capitale che rifletta investimenti addizionali al fine di adempiere disposizioni regolamentari e di soddisfare altri requisiti e aspettative degli *stakeholder*, gestione ambientale, *trend* nei costi per la gestione della capacità produttiva e della vita operativa degli *asset*; esposizione ai rischi connessi alla *governance*, alla regolamentazione generale, alla condotta aziendale o a tematiche ambientali e sociali inerenti a tipologie di *stakeholder* diverse dagli *investor*.

Questo approccio implica che le variabili fondamentali ai fini della determinazione della materialità dei fattori di sostenibilità sopraelencati, nell'ottica strategica di RobecoSAM, siano sostanzialmente: a) la probabilità del verificarsi di un evento che possa incidere sulla variabile considerata; b) la portata dell'impatto.

Nella figura che segue è rappresentato il risultato finale di tale processo, in cui nell'ellisse blu sono inclusi i fattori di sostenibilità individuati quali materiali (in funzione della portata e della probabilità d'impatto) nell'ambito dell'analisi di materialità finanziaria (il significato dell'ellisse arancione sarà chiarito di qui a poco).

Figura 3: Rappresentazione grafica del processo di prioritizzazione di ambiti e aspetti di materialità finanziaria



Fonte: rielaborazione grafico in GRI e RobecoSAM, "Definig What Matters", 2016.

In questa prospettiva, quindi, l'analisi di materialità degli elementi (impatti ambientali e sociali) è effettuata in termini di probabilità degli impatti sull'azienda e, di conseguenza, sulle eventuali implicazioni generate sul valore di un investimento in quella azienda. Gli impatti sui *driver* del valore sono quindi utilizzati per adeguare la valutazione del valore dell'azienda e le decisioni sugli investimenti. Una matrice di materialità basata su queste variabili aiuta a concentrarsi sulle problematiche da considerare sotto il profilo dell'*investing*; e tuttavia vi sono comunque alcuni argomenti trasversali, la cui valutazione deve prescindere dalla posizione che occupano nella matrice: ci si riferisce, ad esempio, della *corporate governance*, dei codici di condotta, del rischio reputazionale connesso alle aspettative e alle valutazioni dei *media* e di altri *stakeholder*.

Questo tipo di approccio sposa, dunque, le esigenze degli investitori, interessati soprattutto ad individuare temi/impatti materiali (definiti "finanziari") sul valore economico di una azienda.

Il documento in esame, tuttavia, sottolinea come questo approccio non possa non tenere nella giusta considerazione proprio la circostanza per la quale il *management* aziendale e il legislatore stiano rivolgendo attenzione crescente ai temi della sostenibilità nella gestione e alle relative aspettative di varie altre categorie di portatori d'interesse.

In questa ottica, i due approcci per la determinazione della materialità appena illustrati possono risultare complementari. Per realizzare tale complementarità occorre, si sostiene, che i due approcci prendano in considerazione i seguenti elementi chiave:

- prospettive degli stakeholder: gli Standards del GRI stabiliscono che l'organizzazione identifichi i propri *stakeholder* e spieghi in che modo risponda alle loro aspettative ed esigenze; RobecoSAM rappresenta, in particolare, la prospettiva degli *investor*;


-
- impatti: il principio di materialità negli Standards del GRI stabilisce che il *reporting* debba coprire gli impatti aziendali sulle persone e sull'ambiente; la valutazione della materialità di RobecoSAM si focalizza sugli impatti sui *driver* del valore aziendale;
 - utilizzo delle informazioni: le indicazioni sulla materialità del GRI stabiliscono che devono essere fornite informazioni sulle decisioni relative al *reporting*, evidenziando il flusso di informazioni sulla gestione e le informazioni che passano dall'organizzazione ai propri *stakeholder*; le indicazioni sulla materialità di RobecoSAM sono finalizzate a supportare le analisi per le scelte d'investimento, laddove sui temi materiali gli investitori devono conoscere rischi e opportunità connessi a tali temi e come essi impattino sulle *performance* e sulle valutazioni patrimoniali e reddituali dell'azienda;
 - utilizzo del principio: il GRI fornisce indicazioni che le organizzazioni possono applicare al processo teso ad individuare, tra i temi rilevanti, quelli materiali, assegnando ad essi una priorità; l'approccio di RobecoSAM è determinato anche in relazione alla *compliance* al Dow Jones Sustainability Index (DJSI), circostanza per la quale occorre valutare sia l'approccio alla materialità adottato da un'azienda nel suo complesso, sia la razionalità nella prioritizzazione degli aspetti rilevanti, sia la coerenza della gerarchia di priorità stabilita con i *target* aziendali.

In conclusione, la distinzione tra materialità per il *reporting* dei temi di sostenibilità e materialità finanziaria degli aspetti di sostenibilità fa sì che questi ultimi si identifichino in una cerchia più ristretta di argomenti (contraddistinti da un collegamento con i *driver* del valore aziendale) che evidenzino, rispetto ai primi, proprio in virtù di una maggiore connessione, un'influenza più "diretta" sui ricavi e/o sui costi, sull'efficienza del capitale e/o sui rischi attuali o futuri, e che possano incidere sul valore di capitalizzazione o d'indebitamento.

Nella figura che segue si fornisce una rappresentazione grafica di questo contesto ma si vuole altresì mostrare come la potenziale complementarità degli strumenti per la determinazione della materialità (di *sustainability reporting* e finanziaria) possa essere utilizzata per raffinare ulteriormente l'analisi di ciò che potrebbe essere oggetto di *disclosure* o per includere nella *disclosure*, ad esempio, ambiti e/o temi appartenenti alla fascia diagonale della matrice di materialità del GRI (per intenderci, quelli in arancio nella Figura 2), matrice che, per una specifica azienda, dovrebbe contare per sua natura, appunto, un numero più elevato di tematiche rispetto a quello della matrice di materialità finanziaria.

L'apparenza caleidoscopica del grafico ha una sua valida ragione. Esso è infatti il risultato della "somma" dei due precedenti: in rosso, in arancio e in blu (e nelle loro sfumature) sono indicati temi esclusi da quelli "rilevanti" sia nell'analisi per la determinazione della materialità nel *sustainability reporting* sia nell'analisi della materialità finanziaria; in verde chiaro, temi (tra loro diversi) identificati come rilevanti nei due processi singolarmente considerati; in verde scuro, (medesimi) temi di sostenibilità individuati come rilevanti in entrambi i processi.

Figura 4: Temi di sostenibilità di materialità per il *reporting* e temi di sostenibilità di materialità finanziaria



Fonte: rielaborazione grafico in GRI e RobecoSAM, "Definig What Matters", 2016.

Nell'osservare la figura, si noti che, all'interno dell'ellisse verde dei temi materiali per il *reporting*, sono inclusi, in effetti, due *item* arancioni (posizionati nella fascia diagonale della Figura 2), che la direzione potrebbe aver scelto di considerare per ragioni strategiche, e sono altresì inclusi un *item* azzurro e uno verde chiaro, perché, pur trattandosi, ad esempio, di temi arancioni ma esterni all'ellisse verde della Figura 2, costituiscono, nel contempo, temi di un qualche rilievo anche nell'ambito dell'analisi di materialità finanziaria, indicati nell'ellisse arancione della Figura 3.

In sintesi, al di là dell'analisi di determinazione dei temi di sostenibilità di materialità finanziaria, le aziende potrebbero ragionevolmente includere nella *disclosure* non finanziaria anche temi che risultino esclusi dai temi di sostenibilità di materialità finanziaria, ritenendo di dover assegnare ad essi una particolare priorità in base alla valutazione di variabili del tutto diverse rispetto a quelle considerate, quali, ad esempio: l'urgenza immediata per una determinata categoria di *stakeholder*; la necessità di consolidamento di legittimità operativa o reputazionale non monetizzabile; la potenzialità di rientrare tra i temi di materialità finanziaria nel prossimo futuro. D'altra parte, taluni temi con bassa priorità nell'analisi di materialità nel *reporting* potrebbero essere considerati rilevanti perché corrispondenti a temi risultati importanti anche nell'ambito della materialità finanziaria.

6.2 Approccio dell'International Integrated Reporting Council (IIRC)

Nel presente paragrafo viene illustrato l'approccio al tema della rilevanza dell'informativa *non-financial* previsto dall'International Integrated Reporting (IR) Framework 1.0 dell'International Integrated Reporting Council (IIRC), anche attraverso il supporto del documento interpretativo specificatamente elaborato dall'IIRC insieme all'International Federation of Accountants (IFAC) sul processo di determinazione della materialità (di cui all'International IR Framework): "Materiality in IR. Guidance for the preparation of integrated reports"³⁶.

L'obiettivo principale verso cui si orienta l'International IR Framework è quello di comunicare un'ampia serie di fattori che hanno un impatto sulla capacità dell'impresa di creare valore, al fine di supportare, *in primis*, le scelte degli *investor*³⁷. La funzione che assume il bilancio di sostenibilità, sulla base di questa visione, è dunque strettamente legata alla capacità dell'organizzazione di creare valore nel tempo, mediante una serie di fattori chiave, quali: l'ambiente esterno, l'organizzazione, la missione, la visione e la strategia, i rischi, le opportunità e l'interdipendenza tra le risorse e i capitali³⁸.

La definizione del concetto di creazione di valore, appare opportuno sottolinearlo, può risultare tuttavia altamente soggettiva. Infatti, alcune imprese esprimono la creazione di valore esclusivamente attraverso il ritorno di carattere finanziario, altre utilizzano una determinazione più ampia, includendo anche il soddisfacimento di aspettative di altre tipologie di *stakeholder* (oltre gli *investor*) o il raggiungimento di particolari obiettivi (diversi da quelli finanziari). Riconoscendo, quindi, che l'interpretazione del concetto di creazione del valore possa variare in funzione dei differenti contesti di analisi, l'IR Framework non assume un carattere perentorio.

Più in dettaglio, l'International IR Framework, relativamente al principio della materialità, prevede che "*An integrated report should disclose information about matters that substantively affect the organization's ability to create value over the short, medium and long term*"³⁹. Secondo questo approccio, sono quindi materiali le informazioni relative ai fattori che incidono sulla capacità dell'organizzazione di creare valore e, per la loro identificazione e valutazione, si evidenzia il collegamento con gli impatti – noti o potenziali – sulla strategia, sui sistemi di *governance*, sulle *performance* e sulle prospettive future dell'azienda.

Di conseguenza, nella prospettiva dell'IR Framework, un tema materiale può consentire anche di migliorare le strategie decisionali degli utilizzatori del *report* mediante una più consapevole focalizzazione dell'attenzione sugli elementi *core* e l'eliminazione delle informazioni non pertinenti, promuovendo la *disclosure* di argomenti concisi e rilevanti. In questo senso, la determinazione della materialità potrebbe costituire un esercizio mediante il quale definire ed escludere temi non

³⁶ International Federation of Accountants (IFAC) e International Integrated Reporting Council (IIRC), "Materiality in IR. Guidance for the preparation of integrated reports", novembre, 2015.

³⁷ "Integrated Reporting requires that organizations think beyond traditional financial reporting boundaries to identify risk, opportunities, outcomes that could substantively affect their ability to create value over time".

³⁸ L'International IR Framework identifica 6 forme di capitali: finanziario, manifatturiero, intellettuale, umano, sociale e relazionale, e naturale.

³⁹ IIRC (2013), op. cit. Sul tema si segnalano, inoltre: IIRC e AICPA, "Materiality. Background paper for <IR>", 2013; Ernst & Young, "The concept of materiality in Integrated Reporting", in *Integrated Reporting Update*, aprile, 2013.

rilevanti; a tal proposito, l'IR Framework suggerisce di adottare una doppia visione/focalizzazione, sia sulla materialità sia sulla concretezza, al fine di ridurre il rischio che un eccesso di informazioni pregiudichi la possibilità di concentrarsi su quelle inerenti alle principali attività di valorizzazione economica, offuscandone la visibilità.

Per comunicare le attività e il processo teso alla creazione di valore, per sé stessa e per gli altri, l'organizzazione, tipicamente, inserisce nell'*integrated report* informazioni di carattere finanziario e ESG. In tal senso, l'*integrated reporting* non dovrebbe concretizzarsi in un mero riassunto delle informazioni rinvenute in altri documenti informativi, ma dovrebbe orientarsi nella sintesi delle informazioni utilizzando la lente della creazione di valore, con l'obiettivo di dimostrare le interdipendenze tra strategia, *governance*, *performance* e prospettive future dell'organizzazione.

Secondo l'orientamento fornito dall'IIRC, per assicurare l'applicazione del principio della materialità, il cui *output* viene tradotto in un *report* integrato, le organizzazioni devono adottare un approccio stratificato composto da diverse fasi:

1. stabilire i parametri del processo di creazione di valore;
2. selezionare i temi;
3. valutare la rilevanza degli argomenti;
4. stabilire la priorità degli argomenti rilevanti;
5. definire i confini dell'*integrated reporting*;
6. stabilire la *disclosure*.


1. Stabilire i parametri del processo di creazione del valore

Nella fase iniziale, l'organizzazione deve definire i parametri del processo di creazione del valore. A tale scopo, vengono esplicitamente richiamati i paragrafi dal 2.20 al 2.29 dell'IR Framework 1.0, nei quali viene analiticamente descritto tale procedura.

Un punto di partenza ragionevole, in effetti, è quello di identificare le attività, le *performance* e gli impatti dell'informativa finanziaria, definendo allo stesso tempo anche i confini dell'informativa stessa e includendo nel perimetro anche società controllate, *joint venture* e attività d'investimento sulle quali l'organizzazione eserciti un controllo o un'influenza dominante. Stabilire tali confini, nel processo di definizione della rilevanza, non solo è utile ai fini della determinazione degli *input* dell'attività di impresa e degli *output* necessari ai fini della valutazione della creazione di valore, ma è fondamentale anche per la determinazione delle relazioni chiave con eventuali fornitori, *partner* strategici, comunità locali e consumatori.

Nel seguente diagramma (ormai noto agli operatori) è fornita la rappresentazione del processo di creazione di valore nell'approccio dell'IR Framework 1.0.

Figura 5: Processo di creazione del valore secondo l'IR Framework



Fonte: IIRC, IR Framework, 2013, p. 13.

Il fulcro dell'organizzazione è costituito dal suo modello di *business* che, sfruttando nel modo ritenuto più opportuno le leve delle sue varie tipologie di capitali, converte i propri *input* in *output* (prodotti, servizi, sottoprodotti e scarti) attraverso le attività aziendali di valorizzazione economica. Le attività e gli *output* dell'organizzazione generano *outcome* in termini di impatti sugli stessi capitali. La capacità del modello di *business* di adattarsi ai cambiamenti (ad esempio nei livelli di disponibilità, qualità e accessibilità degli *input*) può influire sulla continuità dell'attività aziendale nel lungo termine.

Le attività aziendali possono includere la pianificazione, la progettazione e la produzione di beni, oppure la fornitura di competenze e conoscenze specialistiche durante l'erogazione di servizi. La promozione di una cultura dell'innovazione costituisce spesso un'attività chiave per l'ideazione di nuovi beni e nuovi servizi in grado di anticipare la domanda dei clienti, migliorando l'efficienza e l'uso della tecnologia, sostituendo gli *input* in modo da minimizzare gli impatti sociali o ambientali e i rischi potenziali e trovando utilizzi alternativi per gli *output*.

L'ambiente esterno, che include le condizioni economiche, i cambiamenti tecnologici, le questioni sociali e le sfide ambientali, rappresenta il contesto in cui opera l'organizzazione. La *mission* e la *vision* riguardano l'intera organizzazione e definiscono il fine di quest'ultima in termini chiari e concisi.

I componenti della *governance* hanno il compito di creare una struttura di supervisione adeguata, a supporto della capacità dell'organizzazione di creare valore.

Gli *outcome* sono le conseguenze (positive e negative) interne ed esterne sul contesto di riferimento e sui capitali propri, generate dall'attività aziendali e dagli *output* di un'organizzazione.

La strategia dell'organizzazione indica come quest'ultima intenda mitigare e gestire i rischi e sfruttare le opportunità. A valle di questo processo e in modo continuo, l'organizzazione riesamina e ridefinisce gli obiettivi e le politiche per raggiungere tali obiettivi; le politiche sono poi implementate attraverso piani, nuovi o consolidati, di allocazione delle risorse, chiudendo il cerchio e ponendo le basi per il ripristino di tutto il processo.

Nell'ambito del processo della creazione di valore, il coinvolgimento degli *stakeholder* dovrebbe essere già incorporato nelle attività ordinarie dell'organizzazione; tuttavia, l'IR Framework 1.0, al paragrafo 3.12, precisa che: "Gli stakeholder forniscono utili considerazioni sugli aspetti che considerano importanti, tra questi i temi economici, ambientali e sociali che influiscono anche sulla capacità dell'organizzazione di creare valore. Tali considerazioni possono aiutare l'organizzazione a: comprendere il modo in cui gli stakeholder percepiscono il valore; identificare le tendenze che potrebbero non essere ancora state portate all'attenzione generale ma che stanno crescendo di importanza; identificare gli aspetti materiali, inclusi rischi e opportunità; sviluppare e valutare la strategia; gestire i rischi; implementare attività, considerando tra queste le risposte fornite, responsabilmente, sugli aspetti materiali".

2. Selezionare i temi

Stabiliti i parametri e i confini del processo di creazione del valore, al fine di determinare la rilevanza dei temi, la seconda fase del processo, definita dall'IR Framework 1.0 "Selezione dei temi", si concretizza, appunto, nell'identificazione degli aspetti rilevanti, e fa esplicito richiamo ai paragrafi dal 3.21 al 3.23 del Framework.

A tale proposito, l'IR Framework, al paragrafo 3.21, stabilisce che "gli aspetti rilevanti sono quelli che hanno influenzato o potrebbero influenzare la capacità dell'organizzazione di creare valore. Per identificarli è necessario considerare il loro impatto sulla strategia, sulla *governance*, sulla performance e sulle prospettive per il futuro dell'organizzazione". Ancora, l'IR Framework stabilisce che "in genere, gli aspetti inerenti la creazione di valore discussi durante le riunioni a cui partecipano i componenti della *governance* sono considerati rilevanti e che, inoltre, è essenziale comprendere le prospettive degli stakeholder chiave". Tra gli aspetti rilevanti l'IR Framework 1.0 include "anche quelli che possono essere relativamente semplici da affrontare nel breve termine ma che, se trascurati possono diventare critici o difficili da gestire nel medio lungo termine. Non è possibile escludere gli aspetti che l'organizzazione non intende o non sa come affrontare".

In estrema sintesi, al fine di definire se un aspetto sia rilevante (*material*), lo *standard* suggerisce di considerare temi che:

- possano, in maniera concreta, avere un impatto sul processo di creazione del valore;
- possano creare interdipendenze tra strategie, *governance*, performance e prospettive future dell'organizzazione;
- siano rilevanti per gli *stakeholder* chiave;
- vengano discussi durante le riunioni degli organi della *governance*;
- possano intensificare o condurre a perdite se non sottoposti a controllo.

3. Valutare l'importanza degli aspetti rilevanti

Dopo aver selezionato gli aspetti rilevanti, è necessario procedere **alla valutazione** degli stessi, considerandone e ponderandone l'effetto sulla creazione di valore. La natura dell'effetto viene analizzata considerando diversi fattori, quali: **l'effetto finanziario**, il quale può essere misurato in termini monetari, ma può essere esteso anche all'analisi degli indicatori di bilancio, quali, ad esempio, il margine operativo, la liquidità e/o il rischio di credito; **l'effetto operativo** in relazione all'attività dell'organizzazione e al processo di creazione del valore. Con riferimento alla *performance* operativa, l'effetto viene valutato, generalmente, in funzione delle seguenti variabili: volume di produzione; efficienza; *performance* sulla sicurezza; tasso di abbandono dei clienti.

L'IR Framework 1.0 identifica, tra gli effetti rilevanti, anche:

- l'effetto sulla reputazione, che si ottiene quando un'iniziativa o un evento (come, ad esempio, un'attività di beneficenza) migliorano o peggiorano l'immagine dell'organizzazione o del marchio, o la legittimazione sociale ad operare;
- l'effetto sulla regolamentazione, includendo gli effetti della violazione della legge o l'introduzione di nuove leggi e regolamentazioni (ad esempio, violazioni della legge dal punto di vista civile e/o penale o requisiti più stringenti per le emissioni).

Sempre con riguardo alla fase di valutazione degli aspetti rilevanti, nell'ambito della loro considerazione/misurazione, l'IIRC distingue tra:

- effetto interno: relativo all'efficienza organizzativa e alla capacità dell'organizzazione di continuare ad operare nel lungo periodo (ad esempio, l'introduzione di una nuova tecnologia che incrementi l'efficienza o la riduzione dei tempi di produzione derivanti da novità produttive di qualsiasi genere);
- effetto esterno: relativo ad impatti che vadano oltre l'organizzazione stessa e modifichino le percezioni degli *stakeholder* (ad esempio, il degrado ambientale e/o il miglioramento delle infrastrutture nella comunità, mediante programmi dedicati, possono cambiare la percezione pubblica e avere un impatto sulle opportunità di accesso ai capitali da parte dell'organizzazione).

Con riferimento all'orizzonte temporale l'IIRC precisa che quest'ultimo può essere diverso a seconda del settore, del ciclo degli investimenti, degli obiettivi strategici e dei risultati attesi. Di conseguenza, non può definirsi un orizzonte temporale applicabile a tutti i settori. Nell'industria mineraria, ad esempio, caratterizzata da una catena del valore piuttosto lunga, possono essere necessari decenni per registrare l'esplicazione di un effetto generato da un aspetto rilevante. D'altro canto, in settori più innovati, come, ad esempio, le telecomunicazioni o lo sviluppo di *software*, generalmente caratterizzati da pianificazione e ciclo degli investimenti di breve periodo, gli effetti di un aspetto considerato rilevante potrebbero esplicitarsi anche in pochi mesi (o addirittura in poche settimane).

In considerazione di tali circostanze, l'IIRC distingue:

- effetti di breve periodo, includendovi anche gli effetti immediati, e gli impatti immediati degli eventi, come, ad esempio, quelli generati dalle infrazioni sulla salute e sulla sicurezza; per scopi pratici, alcune organizzazioni considerano il breve periodo come quello coincidente con il *report* di informazione periodica annuale;

-
- effetti di medio periodo, includendovi quelli che si sviluppano oltre il breve periodo così come definito dall'organizzazione; questi effetti possono manifestarsi anche con diversi anni di ritardo, in maniera indiretta o con impatti aggregati di più aspetti considerati rilevanti;
 - effetti di lungo periodo, includendovi gli impatti degli aspetti rilevanti in un orizzonte temporale più esteso, costituiti, generalmente, da conseguenze di natura più strategica che operativa; anche in questo caso, la distinzione tra il medio e lungo termine viene stabilita in base alle caratteristiche stesse dell'organizzazione e del settore in cui opera.

La valutazione dell'effetto di un aspetto considerato rilevante dipende anche dalla natura del tema. In taluni casi, potrebbe risultare eccessivamente costoso, impraticabile o comunque inappropriato quantificare gli effetti di un qualsiasi aspetto rilevante con adeguata precisione. In tale circostanza, l'IR Framework 1.0 suggerisce di effettuare una valutazione qualitativa piuttosto che quantitativa, poiché la prima potrebbe spiegare meglio l'influenza del tema sugli obiettivi strategici o sulla valutazione del *business model* in generale. Nello specifico, l'approccio dell'IIRC prevede che "evaluating the magnitude of a matter's does not imply that the effect needs to be quantified. Depending on the nature of the matter, a qualitative evaluation might be more appropriate".

In estrema sintesi, l'IR Framework 1.0, nella valutazione degli aspetti rilevanti, suggerisce di considerare:

- gli effetti qualitativi e quantitativi;
- la natura, l'area e l'orizzonte temporale dell'effetto;
- la probabilità che l'effetto si verifichi.

4. Assegnazione delle priorità agli aspetti rilevanti

Valutata l'importanza degli aspetti, occorre **attribuire loro una priorità**. I temi che esplicitano maggiori effetti, sia attuali sia potenziali, sulla creazione di valore sono considerati rilevanti ai fini del processo di rendicontazione non finanziaria.

In relazione alla fase di assegnazione delle priorità agli aspetti rilevanti, l'IIRC suggerisce di muoversi secondo quanto previsto nel paragrafo 3.28 del Framework: "Una volta identificati gli elementi che formano l'insieme degli aspetti materiali, le relative priorità vengono assegnate in base alla loro portata. Ciò aiuta a concentrarsi sugli aspetti più importanti nella determinazione delle modalità di rappresentazione".

Di conseguenza, il *management* e, più in generale, gli organi della *governance* devono assicurarsi che il processo e la valutazione dei criteri per l'attribuzione delle priorità siano "robusti" e che tutti gli aspetti rilevanti siano oggetto di priorizzazione da parte dell'organizzazione. La fase di assegnazione delle priorità è di fondamentale importanza per due motivi: primo, poiché mediante questa fase si realizza e si favorisce la comprensione e la formalizzazione di tutti quei fattori che, effettivamente, influenzano il processo della creazione del valore, in quanto essa induce e incoraggia il *management* ad analizzare criticamente e analiticamente le probabilità, le relazioni causali, le sinergie e i *trade-off* degli effetti; secondo, poiché si consolida un'informativa non finanziaria focalizzata e utile ai fini del processo decisionale.

Qualora l'insieme degli aspetti rilevanti fosse particolarmente ampio, il processo di attribuzione delle priorità aiuterebbe anche a definire i confini dei medesimi nell'ottica di una eventuale loro circoscrizione nell'ambito dei futuri processi di *disclosure*.

5. Definire il perimetro di rendicontazione

Nella **definizione del perimetro di rendicontazione** l'IIRC richiama i paragrafi 3.30 e 3.31 dell'IR Framework, nei quali viene stabilito che: "un elemento chiave del processo di definizione della materialità è il concetto di perimetro di rendicontazione". Al fine di determinare il perimetro di un *report* integrato è necessario tenere in considerazione:

- l'organizzazione, da un punto di vista del *reporting* finanziario (vale a dire il perimetro utilizzato per la rendicontazione finanziaria);
- i rischi, le opportunità e gli *outcome* attribuibili o associati ad altri enti o *stakeholder*, oltre all'ente del *reporting* finanziario, che influiscono in modo significativo sulla capacità dell'organizzazione di creare valore.

L'approccio, quindi, prevede che l'ente del *reporting* finanziario costituisca l'elemento cruciale del perimetro di rendicontazione poiché:

- è quello in cui investono i fornitori di capitale finanziario e in merito al quale desiderano pertanto ottenere informazioni;
- le informazioni dei rendiconti finanziari possono servire come base o come punto di riferimento a cui poter correlare le altre informazioni contenute in un *report* integrato.

L'IR Framework 1.0, quindi, suggerisce di adottare come punto di partenza per la definizione dei confini della *disclosure*, appunto, proprio i confini dell'informativa finanziaria dell'organizzazione, includendovi società controllate, *joint venture* e società per le quali l'organizzazione eserciti un controllo o un'influenza notevole.

Nello specifico dunque, l'IIRC, richiamando il paragrafo 3.34 dell'IR Framework, stabilisce che "il secondo aspetto nella determinazione del perimetro di rendicontazione consiste nell'identificare i rischi, opportunità, e *outcome* attribuibili o associati a entità/stakeholder diversi dall'entità del reporting finanziario e che influiscono in modo significativo sulla capacità di creare valore. Questi ulteriori entità/stakeholder possono essere "parti correlate" ai fini del *reporting* finanziario, ma in genere si estendono anche ad ulteriori soggetti".

6. Definizione della disclosure

Nell'approccio stratificato proposto dall'IR Framework 1.0 viene rimarcata l'importanza di stabilire chiaramente i parametri mediante i quali viene stabilita la materialità degli aspetti. La fase finale consiste nella redazione di un *report* integrato, idoneo a comunicare esternamente la rilevanza e la materialità dei temi e la loro connessione con il processo di creazione di valore per l'organizzazione. L'IR Framework, ai paragrafi 4.40 e 4.42, fornisce gli elementi imprescindibili per la predisposizione e la presentazione del *report* integrato, prevedendo che: "un report integrato deve rispondere alla seguente domanda: in che modo l'organizzazione determina gli aspetti da includere nel report integrato e come vengono quantificati e valutati tali aspetti?".

Al paragrafo 4.42, quindi, l'IR Framework suggerisce che "un report integrato include una descrizione riassuntiva del processo di definizione della materialità e delle principali attività di valutazione svolte dall'organizzazione, tra cui:

- una breve descrizione del processo utilizzato per identificare le questioni rilevanti, valutarne l'importanza e restringere la selezione alle questioni materiali;
- l'identificazione del ruolo da assegnare ai componenti la governance e alle figure chiave coinvolte nell'identificazione delle questioni materiali e nell'assegnazione delle relative priorità".

Infine, al paragrafo 4.50 dell'IR Framework sono definite alcune specifiche da produrre nella *disclosure* da associare agli aspetti ("questioni") materiali. A tal proposito, l'IR Framework prevede esplicitamente che "tenendo conto della natura di una determinata questione materiale, l'organizzazione deve valutare la possibilità di fornire:

- informazioni chiave, quali:
 - una descrizione della questione e dei suoi effetti sulla strategia, il modello di business o i capitali dell'organizzazione;
 - interazioni e interdipendenze rilevanti che consentono di comprendere cause ed effetti;
 - il punto di vista dell'organizzazione sulla questione;
 - le misure adottate per gestire la questione e il relativo livello di efficacia;
 - il livello di controllo dell'organizzazione sulla questione;
 - informazioni quantitative e qualitative, inclusi confronti con i periodi precedenti e target per periodi futuri.
- Se un determinato aspetto è incerto, è necessario fornire informazioni sull'incertezza, ad esempio:
 - una descrizione dell'incertezza;
 - l'intervallo dei possibili impatti, le principali ipotesi e le possibili conseguenze sulle informazioni in caso di mancata realizzazione delle previsioni;
 - la volatilità, il livello di certezza o l'intervallo di fiducia associato alle informazioni fornite.
- Se è possibile identificare le informazioni chiave per un determinato aspetto, occorre spiegarlo specificando il motivo;
- In presenza di una perdita significativa del vantaggio competitivo, è preferibile inserire una descrizione di natura generale della questione, piuttosto che i dettagli specifici."

6.3 Approccio di Accountancy Europe

Un ulteriore orientamento che riteniamo opportuno richiamare con riferimento alla definizione e alla determinazione del concetto di rilevanza è quello proposto da Accountancy Europe nel suo contributo "Disclose what truly matters"⁴⁰. Secondo Accountancy Europe la *disclosure* non finanziaria dovrebbe essere inclusa, preferibilmente, in un *report* integrato e non in un *report*

⁴⁰ Accountancy Europe (già FEE), "Disclose what truly matters. Model disclosures under the non-financial and diversity information directive", novembre 2016.

separato, poiché la possibilità di fruire di differenti prospettive rileva nel consentire una maggiore comprensione e analisi degli sviluppi, delle *performance*, della posizione e dell'impatto delle attività dell'organizzazione. Di conseguenza, l'informativa non finanziaria dovrebbe includere solo le informazioni rilevanti⁴¹.

L'orientamento proposto da Accountancy Europe è quello di focalizzarsi sulla descrizione degli *input* e degli *output* rilevanti ai fini del processo della creazione del valore (in questo condividendo l'approccio dell'IIRC). Tra gli *output* è importante includere aspetti ambientali e sociali. Con particolare riferimento al concetto della rilevanza, la direttiva di *disclosure* non finanziaria (sottolinea Accountancy Europe) rimarca come debbano essere fornite le informazioni adeguate in relazione agli aspetti che hanno maggiore rischio di un forte impatto sull'organizzazione. La portata (*severity*) dell'impatto dovrebbe essere giudicata sulla base di una scala di gravità.

Per stabilire con efficacia e coerenza la rilevanza delle informazioni non finanziarie non è sufficiente ricorrere alla definizione di una "matrice di materialità"; occorre invece definire, strutturare e realizzare un processo consolidato all'interno dell'organizzazione⁴². L'applicazione del principio della rilevanza è molto più complessa nell'informativa non finanziaria rispetto all'informativa finanziaria poiché, nella maggior parte dei casi, è molto arduo applicare criteri quantitativi a questa tipologia di informazioni. L'informativa non finanziaria è basata, tipicamente, su criteri qualitativi, più difficili da identificare e sviluppare nell'ambito del reporting e della *disclosure* rispetto a parametri quantitativi.

Per identificare le informazioni rilevanti inerenti ad aspetti ESG, Accountancy Europe propone un processo che può essere articolato in due fasi. Nella prima fase, il responsabile della divisione "*Investor relations*" dell'organizzazione, supportato dai *manager* divisionali e dal responsabile del bilancio di sostenibilità, effettua un *risk assessment* interno e si consulta con gli *stakeholder* esterni per identificare gli aspetti rilevanti per l'organizzazione. Questi riferiscono i risultati dell'analisi al *board* per la convalida degli aspetti e la definizione di quelli rilevanti, e dunque meritevoli di essere gestiti e inclusi nell'informativa non finanziaria. In questa procedura dovrebbero essere valutati e ponderati tutti i molteplici aspetti ambientali, sociali e di *governance*; i risultati del processo di valutazione dovrebbero quindi essere utilizzati per identificare rischi e opportunità nell'ambito della reputazione, dell'operatività e della finanza. Il risultato complessivo dovrebbe poter condurre, infine, alla costruzione di una "matrice di materialità" le cui variabili corrispondano alle seguenti: a) rilevanza del tema/aspetto per gli *stakeholder*; b) impatto potenziale del tema/aspetto sull'organizzazione.

⁴¹ "The purpose and primary audience of the management report differ from that of an ESG report or CSR report, so the assessment of materiality also differs. The management report should focus on the matters that are critical to an understanding of the business – effectively the top right-hand corner of the materiality matrix."

⁴² La "matrice di materialità" (che non è una matrice matematica ma una figura, costituita da un piano cartesiano) è uno strumento richiamato, proprio con questa denominazione, in varie linee guida e *standard* di rendicontazione, al quale molte organizzazioni oggi ricorrono per giustificare il percorso seguito nell'identificazione dei temi ritenuti rilevanti; la matrice, che sarà meglio descritta nei paragrafi successivi e sulla quale avizzeremo alcune osservazioni (e anche alcune riserve), rappresenta i temi identificati quali rilevanti, appunto, in funzione di due variabili indipendenti, che nella prassi risultano spesso le seguenti (si vedrà, poi, per quali ragioni e con quali problematiche): "temi importanti per l'organizzazione" e "temi importanti per gli *stakeholder*".

Nell'ambito del processo di determinazione della rilevanza, Accountancy Europe suggerisce di ripercorrere i seguenti *step*:

- identificazione di confini chiari del processo mediante il quale l'organizzazione stabilisce e valuta le informazioni rilevanti;
- identificazione di una soglia finanziaria per tale tipologia di informazioni (n.d.r.: similmente al primo approccio nella definizione della "*materiality*" in ambito *financiale*);
- filtraggio delle informazioni attraverso la definizione della loro significatività, valutandone la portata e attribuendo loro la conseguente priorità;
- identificare gli utilizzatori del *report* e l'*audience* di riferimento;
- definire i confini del *report*;
- definire l'obiettivo del *report*;
- stabilire la *disclosure*.

Secondo Accountancy Europe questo approccio dovrebbe essere applicato a ciascun "*sustainability matter*" (tema di sostenibilità).

Si noti che, sotto questo profilo, Accountancy Europe, anche dal punto di vista dell'applicazione metodologica, ritiene abbia senso la distinzione tra rilevanza del "tema" e rilevanza delle "informazioni" inerenti a quel tema, criticità, che si è evidenziata precedentemente con riferimento, a livello interpretativo regolamentare, tra le disposizioni del d.lgs. n. 254/2016 e il Regolamento Consob in pubblica consultazione del 21 luglio 2017.

Si consideri, inoltre, che, nel documento in questione, Accountancy Europe, con riferimento all'informativa di diversità, distingue specificamente i concetti di "*significance*" e di "*materiality*", mostrando di sposare un approccio secondo il quale tali principi risultino strumenti complementari ma diversi nell'ambito dei processi di *reporting*, caldeggiandone, peraltro, una diffusione anche nei contesti delle aziende sotto soglia rispetto ai parametri dimensionali stabiliti dalla direttiva di *non-financial disclosure* per i soggetti obbligati.

6.4 Approccio della Commissione europea

Nella Comunicazione del 5 luglio 2017, C 215/01, "*Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario*", Orientamenti "non vincolanti" formulati ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2014/95/UE, la Commissione europea fornisce, come si è detto, esplicitazioni concettuali e strumenti di supporto ai fini della *compliance* alla direttiva sulla *disclosure* non finanziaria.

Con riguardo all'approccio metodologico di determinazione della materialità volto all'applicazione del principio della rilevanza, nella prospettiva di una sua più approfondita comprensione e coerente interpretazione in rapporto alla *ratio* della normativa in materia di *disclosure* non finanziaria, la Commissione evidenzia specificamente quanto segue:

"[...]

Materiality is a concept already commonly used by preparers, auditors and users of financial information. A company's thorough understanding of the key components of its value chain helps identify key issues, and assess what makes information material [...]."

Come si evince dalla definizione sopra riportata, gli Orientamenti della Commissione europea fanno esplicito riferimento a quanto previsto relativamente al principio della rilevanza nell'informativa di carattere finanziario e dai loro utilizzatori. Richiamando, quindi, i concetti relativi all'informativa finanziaria, la Commissione ritiene che una comprensione approfondita da parte di un'organizzazione dei componenti fondamentali della sua catena del valore costituisca il presupposto per individuare le criticità dei temi e degli aspetti ("questioni chiave") e per comprendere (e valutare) ciò che renda materiali le informazioni a quelli connesse.

Inoltre, appare opportuno ricordare che l'art. 2, punto 16), della direttiva 2013/34/UE in materia di contabilità definisce le informazioni "*material*" come "*lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe*".

In quest'ottica, e mutuando il concetto di rilevanza dall'informativa di carattere finanziario, la direttiva (sottolinea la Commissione) introduce un nuovo elemento da prendere in considerazione nella valutazione della rilevanza delle informazioni anche di carattere non finanziario, facendo riferimento alla qualità delle medesime di contribuire all'intellegibilità e alla trasparenza della *disclosure*; nondimeno, si noti come la locuzione "*in misura necessaria alla comprensione [...] dell'impatto della [...] attività [dell'impresa]*" si presti a una duplice interpretazione, sia restrittiva sia estensiva: vanno fornite le informazioni necessarie (e **solo** quelle necessarie) alla "*[...] comprensione [...] dell'impatto della [...] attività [dell'impresa]*" o vanno fornite **almeno** le informazioni che consentano di perseguire la "*[...] comprensione [...] dell'impatto della [...] attività [dell'impresa]*"?

L'impatto delle attività di un'impresa costituisce infine una considerazione sostanziale laddove si realizzino processi finalizzati alla *disclosure* di informazioni di carattere non finanziario. Le conseguenze indirette dell'attività economica possono essere positive o negative e la *disclosure* dovrebbe includere informazioni rilevanti relative ad entrambe le tipologie, in maniera chiara ed equilibrata. La dichiarazione di carattere non finanziario (rimarca la Commissione) deve infatti fornire, in definitiva, sempre una rappresentazione veritiera e corretta dell'impresa e delle informazioni cui le diverse tipologie di *stakeholder* hanno interesse e diritto ad accedere.

7 Problematiche operative nell'applicazione di rilevanza e materialità nella *disclosure* non finanziaria

Le argomentazioni che seguono, unite a quelle sviluppate nei paragrafi precedenti, sono volte a evidenziare (se non chiarire) i potenziali rischi, rispetto alla trasparenza e alla comparabilità delle informazioni pubblicate da organizzazioni diverse, sottesi a un'applicazione acritica del concetto della rilevanza, connessi, da un lato, all'attuale variabilità nell'interpretazione tecnica e, dall'altro, alla flessibilità ammessa nell'adozione degli approcci per la determinazione della materialità delle informazioni.

7.1 Problematiche conseguenti a una definizione del principio di rilevanza non condivisa ed univoca

Come illustrato dettagliatamente nei precedenti paragrafi, il termine "*material*" è stato utilizzato e tradotto con accezioni differenti sia nella normativa e nella regolamentazione sulla *disclosure* e sulla rendicontazione aziendale sia nei documenti tecnici e interpretativi nei quali primarie organizzazioni internazionali hanno espresso il loro orientamento con riguardo alla rilevanza e alla determinazione della materialità delle informazioni.

Infatti, i termini anglosassoni "*relevance*" e "*materiality*" e i termini italiani "significatività", "rilevanza" e "materialità", seppur apparentemente simili, sono nella loro sostanza differenti e, come descritto in precedenza, incidono sulla varietà delle informazioni non finanziarie che le organizzazioni, in base alla recente normativa (d.lgs. n. 254/2016), devono trasmettere agli *stakeholder* esterni. Tali variegate interpretazioni, tanto nell'utilizzo dei termini quanto nella traduzione impiegata nel corpo normativo e nei documenti tecnici (nazionali e internazionali), generano non poche problematiche operative ed applicative nella selezione delle informazioni considerate rilevanti ai fini della informativa non finanziaria.

I contributi metodologici presi a riferimento per supportare le organizzazioni in tale tipologia di *disclosure*, considerati *standard* riconosciuti a livello internazionale nell'ambito della *disclosure* dell'informativa *non-financial*, sono: l'International Integrated Reporting (IR) Framework 1.0 dell'International Integrated Reporting Council (IIRC) e le Sustainability Reporting (SR) Guidelines della Global Reporting Initiative (GRI). Tali *standard* (cfr. paragrafi 6.1 e 6.2) sono stati sviluppati con prospettive diverse, fornendo interpretazioni e orientamenti differenti con riguardo sia alla definizione sia all'applicazione operativa del principio della materialità.

Secondo l'orientamento proposto dal GRI, le informazioni contenute nei *report* di sostenibilità dovrebbero riferirsi ai temi e agli indicatori in grado di riflettere gli impatti significativi economici, ambientali e sociali o che potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli *stakeholder* (come dettagliatamente descritto nel paragrafo 6.1). Appare evidente, dunque, che l'approccio proposto dal GRI si focalizza sull'impatto dell'"aspetto" prendendo a riferimento l'orientamento verso gli *stakeholder*. Lo stesso approccio individua un processo composto da quattro fasi che le organizzazioni dovrebbero implementare al fine della determinazione delle informazioni materiali nell'ambito della *non-financial disclosure*.

L'IIRC, invece, definisce il principio della materialità attraverso un approccio orientato alla creazione di valore. Sulla base di tale orientamento, l'organizzazione dovrebbe fornire tutte quelle informazioni che hanno un impatto sulla creazione di valore nel breve, medio e lungo periodo. Con riferimento agli aspetti operativi per la determinazione della materialità, lo *standard* individua un processo composto da sei fasi che le organizzazioni dovrebbero implementare per assicurarsi di includere nel *report* di sostenibilità le informazioni e gli aspetti considerati rilevanti e materiali.

I documenti tecnici analizzati nel presente lavoro hanno il compito di supportare le organizzazioni nella selezione delle informazioni da includere nel *report*, con l'obiettivo di assicurare un contenuto informativo che non sia manchevole (in termini quantitativi e qualitativi) né ridondante al punto tale da offuscare le informazioni e i temi rilevanti. Tuttavia, da quanto esposto in precedenza, appare evidente che gli *standard* internazionali, presi come riferimento, tanto nella prassi professionale quanto nella pratica operativa delle organizzazioni, lasciano ancora ampi spazi alla determinazione soggettiva nella definizione e nell'applicazione del principio della materialità.

Tali divergenze interpretative e gli spazi di soggettività nella definizione e traduzione della materialità, così come i diversi orientamenti degli approcci internazionali sul tema, generano problematiche nella *disclosure* non finanziaria, con riferimento, tra gli altri, ai seguenti aspetti:

- a. differenze nei livelli di *disclosure* non finanziaria per organizzazioni appartenenti agli stessi settori e/o di dimensioni comparabili;
- b. differenze nei livelli di *disclosure* per temi simili.

Con riferimento al primo aspetto, il rischio ricade in un'eccessiva soggettività nella selezione delle informazioni considerate rilevanti e/o materiali per le organizzazioni che operano all'interno degli stessi settori. Più in particolare, le diversità nella determinazione della materialità delle informazioni nell'ambito della disciplina non finanziaria potrebbero generare asimmetrie informative con riferimento alla rilevanza dello stesso tema per organizzazioni operanti nello stesso settore. In altre parole, lo stesso tema può essere considerato soggettivamente rilevante e/o materiale per alcune organizzazioni e non rilevante e/o materiale per altre, seppur operanti nello stesso settore.

Il secondo aspetto, invece, si riferisce maggiormente all'intensità dell'impatto economico, sociale e ambientale delle informazioni e dei temi per i quali si potrebbero generare diversi livelli di *disclosure*. Ad esempio, tra i temi ambientali considerati rilevanti per le organizzazioni industriali, vi è sicuramente l'impatto delle emissioni di CO₂. In tale contesto, le organizzazioni che operano nello stesso settore potrebbero restituire un'informativa non finanziaria caratterizzata da diversi livelli di dettaglio. Alcune organizzazioni, infatti, misurano le emissioni di CO₂ in tonnellate, altre si limitano a descrivere aggettivando l'impatto delle emissioni nel contesto ambientale (come, ad esempio, "ridotto impatto ambientale"), senza fornire una misura puntuale.

Tali problematiche interpretative ed applicative, unite all'elevata soggettività che, ad oggi, caratterizza il principio della materialità, possono rendere asimmetrica la *disclosure* non finanziaria,

obbligatoriamente prevista a seguito dell'introduzione del d.lgs. n. 254/2016 per tutti gli enti di interesse pubblico e per i gruppi di grandi dimensioni (cfr. paragrafo 1), generando, di conseguenza, non poche difficoltà anche con riferimento al controllo di conformità (ed eventuale asseverazione di parte terza indipendente) dell'informativa non finanziaria.

Al fine di individuare un percorso teso alla soluzione delle problematiche connesse alla potenziale difformità interpretativa, non sembra si possa prescindere da un primo passo costituito dalla condivisione, da parte degli operatori, di una terminologia comune tramite la quale identificare ciascun concetto, circostanza e/o qualità di un evento (inerente alla rilevanza) con un termine specifico e definito.

Dall'esegesi lessicale illustrata nella prima parte del documento, in effetti, nasce la convinzione dell'opportunità di concentrare l'attenzione su alcuni specifici termini, la cui definizione possa essere idonea a identificare (in qualche misura) univocamente 5 condizioni/circostanze rilevate nei vari provvedimenti normativi e documenti tecnici con riferimento ai temi, agli aspetti e alle informazioni; questa soluzione potrebbe ragionevolmente rivelarsi efficace per evitare o ridurre il rischio di applicare in modo superficiale o improprio concetti e approcci in materia di determinazione della rilevanza (di temi e/o di informazioni) nella *disclosure* non finanziaria.

Si è precedentemente mostrato che, in funzione di circostanze e contesti talvolta uguali e talvolta diversi, al termine "*relevant*" corrispondano variamente, tra gli altri, il più delle volte, i termini italiani "pertinente", "opportuno", "significativo", "rilevante" e "materiale" e al termine "*material*" corrispondano, il più delle volte, i termini italiani "rilevante" e "materiale". Nelle "Conclusioni" in calce alle varie alternative individuate nella normativa di settore e nella documentazione tecnica di riferimento si è, altresì, mostrato che sia ragionevole individuare o attribuire ai diversi termini anche diverse accezioni, proprio in relazione al contesto in cui tali termini/concetti sono utilizzati (tanto nelle versioni in inglese quanto nelle versioni in italiano).

Senza la pretesa di essere stati immuni da equivoci o imprecisioni nell'esercizio interpretativo, è possibile individuare nei termini in questione alcuni elementi distintivi, associandoli, in virtù del loro intimo significato e delle analisi svolte, a circostanze o finalità specifiche e, di conseguenza, ad accezioni determinate e condivise nell'ambito della *disclosure* non finanziaria. In questo senso, avvalendosi altresì delle indicazioni del vocabolario Treccani e della varietà e completezza della lingua italiana, si propone di seguito un esempio di classificazione terminologica e concettuale che potrebbe risultare funzionale al perseguimento degli obiettivi più volte dichiarati di aumento della trasparenza, dell'intelligibilità e della comparabilità della comunicazione di informazioni non finanziarie:

- **Pertinente/pertinenza:** [dal lat. *pertinens -entis*, part. pres. di *pertinere* «appartenere, riguardare», comp. di *per-* e *tenere* «tenere»]. Propriamente, che appartiene a qualcuno o a qualcosa, e più comunemente che riguarda direttamente e più o meno strettamente un determinato oggetto o una sfera concettuale.

Accezione suggerita: in rapporto a quanto rilevato, la soluzione migliore sembrerebbe quella di attribuire al termine "pertinente" l'accezione più generica e atecnica possibile.

-
- **Opportuno/opportunità:** [dal lat. *opportunus*, der. di *portus -us* «porto», col pref. *ob-*; propr. «che spinge verso il porto», detto del vento]. Che viene a proposito, che è adatto alle condizioni del momento, alle necessità o al desiderio.

Accezione suggerita: in rapporto a quanto rilevato, la soluzione migliore sembrerebbe quella di attribuire al termine "opportuno" il significato, nel senso comune, di "adatto", "adeguato", "appropriato", "confacente".

- **Significativo/significatività:** [dal lat. tardo *significativus*, der. di *significare*: v. *significare*]. Che ha, che esprime un significato: *capacità s., valore s. di un gesto, di un segno*; più com., per estensione., ricco di significato, espressivo; nelle scienze, *cifre s. di una misura* sono le cifre del valore numerico della misura medesima; spesso, con significato più ristretto, per *cifre s.* sono intese soltanto quelle certe, a esclusione quindi delle cifre su cui incide l'errore della misura.

Accezione suggerita: nei casi esaminati, "significant" è stato variamente tradotto (e mai lo si è potuto collocare nell'ambito di una definita "calibrazione") sia con "significativo", "importante" e "principale", circostanze in cui è agevole verificare una qualificazione semantica assolutamente atecnica (nell'ultimo caso, tra l'altro, riferita non ai temi o alle informazioni bensì ai fattori esterni che influiscano sugli impatti), sia con "materiale", circostanza in cui tuttavia non richiama il concetto di "materialità"; in rapporto a quanto rilevato, la soluzione migliore sembrerebbe quella di attribuire al termine "significativo" un'accezione legata a una certa flessibilità interpretativa in funzione di una dimensione sia qualitativa sia quantitativa degli elementi cui di volta in volta si riferisce.

- **Rilevante/rilevanza:** agg. [part. pres. di *rilevare*]. Che ha rilievo, considerevole, importante, o che è di notevole gravità.

Accezione suggerita: in rapporto a quanto rilevato, la soluzione migliore sembrerebbe quella di attribuire al termine "rilevante" l'accezione tecnica avvalendosi della definizione del concetto di "significatività" (relevance) fornita dai Principi contabili internazionali in ambito finanziario: (un item, un tema/una informazione è qualitativamente significativo/significativa quando è) in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da essi effettuate precedentemente e, più in generale, idoneo a generare effetti sulle decisioni dei lettori del bilancio e/o degli stakeholder) (si tenga presente che nella normativa di rendicontazione finanziaria, la direttiva 2013/34/UE, tale definizione è associata al termine inglese "material").

- **Materiale/materialità:** [dal lat. tardo *materialis*, agg. der. di *materia* «materia»]. Della materia, che consta di materia, di cose che si presentano come oggetti sensibili e occupano un'estensione spaziale o anche con valore quasi di «reale, effettivo».

Accezione suggerita: in rapporto a quanto rilevato, la soluzione migliore sembrerebbe quella di attribuire al termine "materiale" l'accezione tecnica avvalendosi della definizione del concetto di "materialità" (materiality) fornita in standard di rendicontazione non finanziaria per la quale essa può essere intesa come la misurazione (anche quantitativa) di un tema/informazione rilevante che determina la necessità della sua disclosure secondo un processo determinato/definito da uno standard di rendicontazione o di un processo di rendicontazione.

7.2 Problematiche conseguenti alla possibilità dell'adozione di *standard* di rendicontazione diversi

AVVERTENZA

Come si è cercato invero di fare anche nei paragrafi precedenti, i termini "pertinente", "significativo", "rilevante" e "materiale" (e i relativi sostantivi) sono adottati nella specifica accezione come sopra illustrata, onde evitare, per quanto possibile, ambiguità interpretative nell'ambito dei ragionamenti proposti nel presente paragrafo.

La valenza di una terminologia comune è di supporto anche all'analisi che viene di seguito sviluppata nella comparazione delle diverse fasi proposte dalle principali organizzazioni internazionali nel definire un processo volto all'applicazione del principio di materialità.

La tabella che segue riporta le definizioni di "materialità" utilizzate dall'International Accounting Standards Board (IASB), dalla Global Reporting Initiative (GRI), dall'International Integrated Reporting Council (IIRC) e da Accountancy Europe (AE), sulla base delle quali sono sviluppati i processi applicativi del principio di rendicontazione.

Tabella 1: Processi per la determinazione della materialità: definizioni

	Financial reporting		Non-financial reporting	
	IASB	GRI	IIRC	AE
<i>Definizioni</i>	<i>Information is material if omitting or misstating it could influence decisions that users make on the basis of financial information about specific reporting entity. In other words, materiality is an entity-specific aspect of relevance based on the nature or magnitude of both, of the item to which the information relates in the context of an individual entity's financial report.</i>	<i>The report should cover topics that:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>reflect the organization's significant economic, environmental and social impacts; or</i> <i>sustainability influence the assessments and decisions of stakeholders.</i> 	<i>An integrated report should disclose information about matters that substantively affect the organization ability to create value over the short, medium and long term.</i>	<i>The report should describe material input and output affecting the company's value creation.</i>
	Un'informazione è <i>material</i> (rilevante) se la sua omissione o errata presentazione potrebbe influenzare le decisioni che gli utilizzatori assumono sulla base del bilancio. In altri termini, la <i>materiality</i> è un aspetto, specifico per ciascun ente, della <i>relevance</i> , basato sulla natura, l'intensità o entrambe queste variabili, del tema cui l'informazione si riferisce nel contesto del <i>report</i> finanziario di uno specifico ente.	Le informazioni contenute nei report di sostenibilità delle organizzazioni devono riferirsi ai temi e agli indicatori che: <ul style="list-style-type: none"> riflettono i significativi impatti economici, ambientali e sociali, o che potrebbero influenzare, in modo sostanziale, le valutazioni e le decisioni degli <i>stakeholder</i>. 	Un <i>report</i> integrato deve fornire le informazioni sugli aspetti che sostanzialmente impattano sulla capacità dell'organizzazione di creare valore nel breve, medio e lungo periodo.	Il report deve descrivere gli <i>input</i> e gli <i>output</i> materiali ai fini del processo di creazione del valore.

Il confronto delle singole fasi degli approcci proposti può aiutare a verificare efficacia applicativa dei processi di determinazione della materialità. In generale, un procedimento eccessivamente articolato, puntuale e composto da numerose fasi (ad esempio, che preveda uno *stakeholder engagement* in ogni sua fase) potrebbe risultare ridondante e/o eccessivamente oneroso (anche in termini temporali) rispetto agli obiettivi della *disclosure*, tanto dal punto dell'ente che del sistema. Parimenti alla materialità delle informazioni, infatti, si ritiene debba risultare "materiale" anche il processo per la loro determinazione e le fasi di cui si compone.

Dal confronto degli elementi contenuti nelle definizioni emergono le seguenti differenze:

- a) *audience*: IASB e GRI sviluppano il proprio approccio con l'obiettivo di massimizzare la fruibilità della *disclosure* per gli *stakeholder* di riferimento dell'organizzazione; IIRC, invece, orienta la *disclosure* non finanziaria con l'obiettivo, *in primis*, di orientare le scelte degli investitori; diversamente dalle precedenti, AE non fornisce alcuna definizione specifica dell'audience cui è rivolta l'informativa non finanziaria (cosa che potrebbe indurre a pensare che possa trattarsi della generalità degli *stakeholder*).
- b) scopo delle informazioni: il GRI focalizza il processo di determinazione della materialità al fine di individuare informazioni in merito alla portata degli impatti economici, sociali e ambientali (c.d. impatti di sostenibilità); IIRC e AE focalizzano l'attenzione sulla capacità delle informazioni di contribuire alla descrizione e comprensione del processo di creazione del valore per l'organizzazione.

La tabella che segue riporta, in maniera sintetica, le fasi dei processi per la determinazione della materialità proposti da IASB, GRI, IIRC e AE.

Tabella 2: Processi per la determinazione della materialità: fasi

Fasi	Financial reporting		Non-financial reporting	
	IASB	GRI	IIRC	AE
1	<p>Identificazione delle informazioni. L'azienda individua le informazioni potenzialmente rilevanti utilizzando i requisiti previsti dagli IAS/IFRS.</p>	<p>Identificazione degli aspetti rilevanti. L'organizzazione procede a individuare gli aspetti che da includere nel <i>report</i> e i loro confini sulla base del loro impatto, interno o esterno, con riferimento a tutte le attività istituzionali o di valorizzazione economica e ai suoi prodotti, servizi e relazioni.</p>	<p>Determinazione dei parametri del processo di creazione del valore. L'organizzazione identifica le proprie attività e <i>performance</i> nell'ambito del <i>business model</i>, definendo altresì i confini dell'informativa finanziaria e includendo nel perimetro eventuali enti controllati, <i>joint venture</i> e attività d'investimento sulle quali esercita un controllo o un'influenza dominante.</p>	<p>Identificazione dei confini della materialità. L'organizzazione definisce chiaramente il processo mediante il quale valutare e stabilire la rilevanza delle informazioni.</p>
2	<p>Definizione delle informazioni rilevanti. L'azienda stabilisce se le informazioni identificate nella fase precedente siano rilevanti (<i>material</i>), procedendo all'analisi di fattori quantitativi (intensità) e qualitativi (natura).</p>	<p>Determinazione delle priorità degli aspetti selezionati. Il principio della materialità è implementato attraverso una valutazione degli aspetti e dei temi idonei a generare significativi impatti economici, ambientali e sociale o a influenzare le decisioni degli <i>stakeholder</i>.</p>	<p>Selezione dei temi. L'organizzazione procede a valutare gli aspetti rilevanti idonei a incidere sulla capacità dell'organizzazione di creare valore, in funzione dell'impatto degli sulla strategia, sulla <i>governance</i>, sulla <i>performance</i> e sulle prospettive per il futuro.</p>	<p>Identificazione di una soglia finanziaria. L'organizzazione procede a individuare criteri e parametri finanziari che contraddistinguono la categoria delle informazioni rilevanti.</p>
3	<p>Esposizione delle informazioni. L'azienda procede a esporre le informazioni nei bilanci attraverso una <i>disclosure</i> chiara e concisa.</p>	<p>Convalida. L'organizzazione procede alla convalida delle informazioni incluse nel <i>report</i>, al fine di assicurare che esso fornisca una ragionevole e bilanciata rappresentazione degli impatti e della <i>performance</i> di sostenibilità.</p>	<p>Valutazione dell'importanza degli aspetti rilevanti. L'organizzazione procede alla individuazione degli aspetti materiali da comunicare esternamente, attribuendo agli aspetti rilevanti una gerarchia di priorità in funzione dell'effetto sulla creazione di valore, la cui natura è analizzata alla luce di vari fattori, tra i quali l'effetto finanziario e l'effetto operativo.</p>	<p>Filtraggio delle informazioni. L'organizzazione seleziona le informazioni in base alla loro significatività, ponderata in funzione della loro importanza, anche al fine di attribuire alle stesse una specifica posizione in una scala di priorità.</p>
4	<p>Revisione delle informazioni. L'azienda rianalizza le informazioni inserite nei <i>report</i> finanziari, stabilendo se tali informazioni siano rilevanti in forma autonoma o in connessione con altre informazioni fornite.</p>	<p>Riesame. L'organizzazione procede a una revisione dei temi materiali inclusi nei <i>report</i> di sostenibilità dei periodi precedenti al fine di considerare in modo adeguato i <i>feedback</i> degli <i>stakeholder</i>.</p>	<p>Assegnazione delle priorità agli aspetti rilevanti. L'IR Framework stabilisce che, una volta identificato l'insieme degli aspetti materiali, le relative priorità siano assegnate in funzione della loro portata, così da focalizzarsi su quelli contraddistinti da potenziali, maggiori criticità nella implementazione della <i>disclosure</i>.</p>	<p>Identificazione dell'audience di riferimento. L'organizzazione procede a individuare con precisione gli utilizzatori del <i>report</i> in modo da acquisire elementi utili per calibrarne i contenuti nell'esercizio successivo.</p>
5			<p>Definizione del perimetro di rendicontazione. L'organizzazione circoscrive il perimetro di <i>disclosure</i> in funzione di: temi inerenti al <i>reporting</i> finanziario (perimetro di rendicontazione finanziaria); rischi, opportunità e <i>outcome</i> attribuibili ad altre entità o <i>stakeholder</i>, che influiscano in modo significativo sulla capacità di creare valore.</p>	<p>Definizione dei confini del report. L'organizzazione procede a individuare i confini della <i>disclosure</i> rispetto a ciascun <i>sustainability matter</i>.</p>
6			<p>Esplicitazione della disclosure. Il <i>report</i> integrato (<i>output</i> del processo) deve includere una descrizione sintetica del processo utilizzato per identificare e valutare la portata dei temi rilevanti e per restringere la selezione alle informazioni materiali, in cui si espliciti il ruolo assegnato ai componenti della <i>governance</i> e alle figure coinvolte nel processo di determinazione della materialità dei temi.</p>	<p>Definizione degli obiettivi della disclosure. L'organizzazione identifica i principali obiettivi cui la <i>disclosure</i> deve essere rivolta.</p>
7				<p>Stabilire la struttura della disclosure. L'organizzazione articola la <i>disclosure</i> avvalendosi di strumenti adeguati al perseguimento degli obiettivi ai quali è rivolta.</p>

Come si evince dal confronto degli approcci di rendicontazione non finanziaria, nella prima fase il GRI propone, coerentemente con una distinzione dei concetti di rilevanza e materialità, l'identificazione degli aspetti (e non specificatamente delle informazioni), diversamente, l'IIRC identifica come punto di partenza di attività, *performance* e impatti dell'informativa che risultino significativi. L'approccio proposto da AE parla genericamente di identificazione di informazioni rilevanti, senza fornire, in tale contesto, contributi utili alla conoscenza degli elementi in esame.

Nella fase di determinazione delle priorità dei temi rilevanti, ancora una volta, si evincono differenze nell'attribuzione del peso ai singoli elementi: il GRI propone una valutazione degli aspetti e dei temi avvalendosi del concetto di materialità come definito nel paragrafo precedente; l'IIRC, associando la materialità alla creazione di valore, ritiene debba essere determinata considerando l'impatto degli elementi sulla strategia, la *governance*, le *performance* e le prospettive per il futuro (risulta evidente la complessità di quanto proposto, con particolare riferimento alle *performance* rispetto alla visione prospettica dell'organizzazione); AE addirittura suggerisce di identificare una "soglia finanziaria", in modo non meglio specificato, per individuare tale tipologia di informazioni. In quest'ultimo caso, appare chiaro come il più delle volte risulti impossibile trasformare un *output* (anche quantitativo) di sostenibilità in un corrispondente valore finanziario.

Al di là di ulteriori elementi distintivi tra gli approcci come, ad esempio, la definizione del perimetro di rendicontazione e la descrizione metodologica del perseguimento degli obiettivi della *disclosure*, cui l'IIRC e AE attribuiscono grande rilievo, un momento particolarmente importante che dovrebbe contraddistinguere qualunque approccio è l'attribuzione di pesi o l'individuazione di una gerarchia di priorità ai singoli temi/aspetti per individuare le informazioni materiali da includere nella rendicontazione. In questo senso, infatti, non è sempre auspicabile lasciare totale discrezionalità alla singola organizzazione nello stabilire cosa sia rilevante e/o materiale.

Nei *report* redatti anche sulla base degli *standard* di rendicontazione esaminati, nella sezione (ove presente) in cui si illustra il processo di determinazione della materialità, è spesso riportata (soltanto) la c.d. matrice di materialità – che, peraltro, una matrice non è, bensì una rappresentazione grafica, tramite un piano cartesiano, del risultato di un processo a monte – in cui si indicano specifici temi e aspetti la cui "posizione" nel piano (rilevanza) è determinata in base ai valori assunti rispetto alle due variabili: a) importanza dell'aspetto per l'organizzazione; b) importanza dell'aspetto per gli *stakeholder*. Subito tre osservazioni. Prima osservazione: in genere, nel *report* che se ne avvale, è riportata un'unica figura di rappresentazione del risultato del processo, di cui uno degli assi, come appena detto, riporta i valori attribuiti all'"importanza dei temi per gli *stakeholder*" (ovvero, si presume, la generalità degli *stakeholder* di riferimento dell'organizzazione); ma è evidente che ciascun tema possa acquisire rilevanza per più di una categoria di *stakeholder* il cui peso, in questa valutazione, viene (o andrebbe) calibrato in rapporto al grado di priorità occupato da quella categoria nello *stakeholder management* dell'organizzazione; la "matrice", tuttavia, così come è costruita (ovvero in due sole dimensioni), nulla dice rispetto all'importanza di ciascun tema per i singoli *stakeholder* (né rispetto all'importanza di ciascuna tipologia di *stakeholder* per l'organizzazione) e al loro peso nell'attribuzione del valore sul relativo asse⁴³. Seconda osservazione: in definitiva, entrambe le

⁴³ Rinunciando alla rappresentazione grafica del piano cartesiano, tra i molteplici strumenti possibili, il sistema di riferimento cartesiano potrebbe comunque risultare utile in un processo di determinazione della materialità per diverse tipologie di *stakeholder*: a questo fine basterebbe infatti adottare un sistema di "n" gradi di libertà, di cui "n-1" variabili (ciascuna propriamente calibrata in funzione dello *stakeholder* cui si riferisce) relative alle valutazioni dell'importanza dell'aspetto per ciascuna tipologia di *stakeholder*.

valutazioni (l'importanza dell'aspetto per l'organizzazione e l'importanza dell'aspetto per gli *stakeholder*) sono vagliate e ratificate dagli organi direzionali dell'organizzazione. Terza osservazione: a ben vedere, così come si può agevolmente verificare ripercorrendo i paragrafi precedenti, questa matrice (che spesso appare in *report "GRI compliant"*), costruita sulla base delle due variabili indicate, rappresenta un processo di determinazione della materialità in realtà lontano, per differenti aspetti, tanto dall'approccio del GRI quanto da quello dell'IIRC.

Con l'obiettivo di chiarire le problematiche che possono emergere in questo contesto, un esempio aiuta a comprendere le asimmetrie informative che possono generarsi nella *disclosure* non finanziaria. Un settore particolarmente interessante ai fini della nostra trattazione potrebbe essere, ad esempio, il "petrolchimico", poiché caratterizzato da elevate esternalità negative ed alto impatto ambientale ed incluso, non a caso, tra i settori previsti nella distribuzione delle quote di emissione dell'*Emission Trading Scheme* (ETS). Prendiamo il caso in cui si siano verificati decessi sul luogo di lavoro nell'esercizio di riferimento. Certamente, l'aspetto (o "*tema*" nel dettato normativo) "sicurezza e salute sul lavoro" è da considerarsi rilevante per questo settore e, di conseguenza (in virtù dell'analisi esposta nella prima parte del presente documento), la fattispecie obbligherebbe le organizzazioni a fornire informazioni sull'evento ex d.lgs. n. 254/2016.

Tuttavia, a seconda dell'interpretazione che viene attribuita al concetto di materialità o dello *standard* di rendicontazione preso come riferimento nel processo di *disclosure* (consideriamo, ad esempio, l'IR Framework dell'IIRC e le SR Guidelines G4 del GRI), la fattispecie in esame, anche a causa della soggettività interpretativa della regolamentazione, potrebbe assumere due diverse configurazioni:

- a. prendendo in esame l'approccio fornito dall'IIRC, un'organizzazione potrebbe ritenere di non dover fornire informazioni sul numero di decessi generatesi in incidenti in cui la stessa organizzazione non abbia avuto colpa e/o in cui sia stata accertata la correttezza della predisposizione dei sistemi e degli *standard* di sicurezza. La mancata *disclosure* dell'evento sarebbe, in questo caso, collegata alla soggettiva valutazione, da parte dell'organizzazione stessa, dell'incapacità dell'evento di generare un significativo impatto sulla creazione di valore tanto nel breve quanto nel medio-lungo periodo;
- b. di converso, adottando l'approccio GRI, il quale associa il termine "*material*" alla capacità di un'informazione di influenzare in modo sostanziale la valutazione e le decisioni degli *stakeholder*, la stessa fattispecie acquista, in termini di *disclosure* non finanziaria, una valenza diversa e l'informazione sui decessi avvenuti non può non essere considerata "*material*" per la categoria di *stakeholder* dei dipendenti, che certamente va inclusa nella categoria degli *stakeholder* primari dell'azienda.

L'esempio sopra illustrato evidenzia come a causa della discrezionalità nell'adozione degli *standard* di rendicontazione, le diverse procedure previste per la determinazione della materialità possano generare asimmetrie informative, mettendo fortemente in discussione la capacità di garantire la comparabilità della *disclosure* non finanziaria di organizzazioni che operano in uno stesso settore economico e/o in uno stesso contesto di riferimento, con evidente discapito nel perseguimento degli obiettivi generali della normativa, la cui *ratio* è sicuramente identificata nello sviluppo della sostenibilità produttiva e socio-ambientale del sistema generale, prima ancora che della singola organizzazione.

Quanto fin ora esposto sembra rinvenire un limite non nella struttura degli *standard* presi a riferimento in ambito nazionale e internazionale ma nella circostanza che lascia alle organizzazioni,

del tutto a prescindere dal settore in cui svolgano la propria attività di valorizzazione economica, completa libertà nell'adozione di un proprio *standard* di riferimento.

Se il fine ultimo dell'approccio proposto dall'IIRC è quello di orientare le risorse finanziarie verso organizzazioni più virtuose sotto il profilo della sostenibilità, garantendo un livello di informativa non finanziaria completa e trasparente agli investitori (siano essi portatori di capitale di rischio o risparmiatori), il raggiungimento di questo obiettivo è fortemente messo in discussione nel momento in cui le organizzazioni, seppur appartenenti allo stesso settore, forniscono una *disclosure* variegata e redatta in base a fondamenti metodologici anche così diversi. Venendo meno la comparabilità delle informazioni non finanziarie fornite, viene meno la possibilità di individuare le organizzazioni più virtuose e, di conseguenza, di allocare le risorse finanziarie tra quelle definite più sostenibili dal punto di vista socio-ambientale.

Dall'altro canto, qualora si volesse perseguire direttamente la sostenibilità di sistema secondo l'orientamento proposto dal GRI (quindi, mediante la riduzione degli impatti sociali e ambientali negativi), l'elevata discrezionalità ammessa nella scelta degli *standard* di rendicontazione "internazionali, nazionali, unionali" (che poi, sovente, *standard* di rendicontazione non sono, bensì protocolli, dichiarazioni d'intenti, convenzioni su *policy* aziendali, ecc.) da adottare, suggerita anche dal corpus normativo (direttiva 2014/95/UE e "*Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario*" della Commissione europea) rende altamente probabile la circostanza che gli *stakeholder* riscontrino di fatto informazioni difficili (quando non impossibili) da comparare con riguardo alla profondità e all'estensione, tanto rispetto ai risultati raggiunti quanto ai comportamenti sottostanti quei risultati. È intuitivo e ragionevole, infatti, che, nell'ambito dell'elaborazione di principi e metodologie di rendicontazione, a redattori (organizzazioni internazionali e operatori di settore) diversi corrispondano anche approcci e contenuti differenti, di efficacia variabile in funzione della natura delle organizzazioni, dei loro obiettivi istituzionali, delle loro competenze tecniche, degli obiettivi specifici dei documenti predisposti, dei principali *stakeholder* cui sono rivolti.

Conclusioni

Obiettivo di questo lavoro è fornire un contributo all'approfondimento del concetto della rilevanza e alla definizione dei suoi confini per verificare quali siano (laddove vi siano) gli elementi distintivi rispetto al principio della materialità, muovendo dal riscontro, a livello sia normativo sia tecnico-interpretativo, di attribuzioni terminologiche ambigue o imprecise e prassi applicative variegate, succedanee o divergenti.

Nella prima parte del documento, si evidenzia una certa ambiguità relativa alle soluzioni terminologiche e semantiche adottate nelle diverse versioni dei provvedimenti normativi e interpretativi nonché nei documenti tecnici di settore. L'analisi viene sviluppata prendendo a riferimento le fonti normative europee e nazionali e i principali *standard* di rendicontazione tramite il confronto delle loro diverse versioni linguistiche e, nello specifico, dei paragrafi e/o proposizioni in cui appaiono i termini riferibili ai concetti oggetto d'indagine. Il risultato del confronto si sostanzia nell'individuazione di accezioni differenti per termini semanticamente simili o, viceversa, accezioni simili per termini che la prassi professionale e contabile ha ormai definitivamente identificato come differenti, tanto sul piano concettuale quanto su quello semantico. Un primo risultato del lavoro è quello di aver reso manifesta l'urgenza (se non l'imprescindibilità) di definizioni condivise e di una semantica possibilmente univoca dei concetti sottesi ai termini esaminati, funzionali al miglioramento della chiarezza e dell'intellegibilità del *reporting* non finanziario.

Nella seconda parte, si mostra come gli spunti di riflessione circa la distinzione concettuale tra "rilevanza" e "materialità" (introdotti nel corso della prima parte) assumano un significato più concreto e marcato illustrando gli approcci di organismi internazionali operanti nel settore dell'elaborazione di *standard* di rendicontazione, finalizzati allo sviluppo di processi per l'identificazione della materialità delle informazioni oggetto di *disclosure* non finanziaria.

In questo senso, dal confronto dei documenti metodologici e interpretativi esaminati, sono emerse, tra le altre, due posizioni tra loro incompatibili (se non antitetiche): da un lato, si rileva un approccio il cui sviluppo prescinde dalla distinzione di definizioni e di caratteristiche relative ai due concetti/principi e ai processi metodologici per la loro applicazione; dall'altro lato, invece, una parte consistente dell'analisi teorica fonda la propria elaborazione, per l'appunto, sulla distinzione concettuale tra "rilevanza" e "materialità", con conseguenze determinanti sulle possibili prassi operative da adottare ai fini della determinazione della seconda.

Questa seconda prospettiva è coerente anche con quanto stabilito nell'ambito della *disclosure* finanziaria dai requisiti del "Conceptual Framework for Financial Reporting" dello IASB, in cui la rilevanza è identificata come una caratteristica qualitativa dell'informazione utile ai fini del *reporting* finanziario (insieme alla rappresentazione veritiera e corretta) mentre la materialità appare identificarsi come il principio metodologico da adottare per individuare le informazioni da

comunicare, come esplicitamente previsto anche negli *standard* del GRI e dell'IIRC per la rendicontazione non finanziaria.

Il ragionamento viene consolidato evidenziando anche alcune potenziali problematiche operative derivanti dalle criticità analizzate e proponendo, altresì, spunti di riflessione volti a sensibilizzare le istituzioni e gli operatori di settore sull'importanza di aprire un dibattito tecnico-scientifico per conseguire gli obiettivi di trasparenza e intellegibilità connaturati alla *ratio* della normativa di *disclosure* in vigore.

Nella prospettiva di individuare soluzioni alle problematiche esaminate e prendendo a riferimento quanto accaduto negli anni relativamente all'informativa finanziaria, rispetto alla quale il sistema ha infine adottato *standard* convergenti a livello internazionale, potrebbe risultare funzionale, anche per l'informativa non finanziaria, che principi e metodologie di rendicontazione convergano in linee guida e strumenti uniformi o quantomeno calibrati in funzione di variabili settoriali e dimensionali.

APPENDICE

Riferimenti normativi

(in ordine cronologico decrescente)

- Consob, *Regolamento di attuazione d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 2018).
- Consob, *Regolamento, Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario*, documento di consultazione del 21 luglio 2017.
- Decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, *Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.*
- Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, *Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.*
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, *Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.*
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, n. 95, *recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.*
- Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, n. 34, *relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.*
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, *Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.*
- Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32, *Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.*

Principali documenti tecnici di settore e della professione contabile

(in ordine alfabetico del soggetto emanante e cronologico decrescente)

- Accountancy Europe (già FEE), "Core & More. An opportunity for smarter corporate reporting", settembre 2017b.
- Accountancy Europe (già FEE), "International IR Framework implementation feedback. Invitation to comment", 27 aprile 2017a.
- Accountancy Europe (già FEE), "Disclose what truly matters. Model disclosures under the non-financial and diversity information directive", novembre 2016.
- Assonime, "Gli obblighi di comunicazione delle informazioni non finanziarie", Circolare n. 13, 12 giugno 2017.
- Borsa italiana S.p.a., Comitato per la Corporate Governance, "Codice di autodisciplina", 2015.
- Commissione europea, Comunicazione del 5 luglio 2017, C 215/01, "Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario", Orientamenti "non vincolanti" formulati ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2014/95/UE.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), "Direttiva 2014/95/UE sulla disclosure non finanziaria e sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo. Approccio operativo, prassi aziendali e ruolo dei professionisti", giugno 2016.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), "Informativa di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria d'impresa. Risultati dell'indagine sull'applicazione nei bilanci delle società quotate del documento del CNDCEC 'La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 32/2007 – Informativa sull'ambiente e sul personale', del marzo 2009", dicembre 2010.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), "La relazione sulla gestione – Art. 2428 codice civile. La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 32/2007 – Informativa sull'ambiente e sul personale", marzo 2009.
- Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), "La relazione sulla gestione – Art. 2428 codice civile. La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 32/2007", gennaio 2009.
- Consob, "Relazione illustrativa degli esiti della consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario", 19 gennaio 2018.
- Corporate Reporting Dialogue, "Statement of Common Principles of Materiality", marzo 2016.
- Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC), "GRI Sustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework – Spunti di riflessioni su due principali standard di sustainability reporting", settembre 2015.
- Global Reporting Initiative (GRI), "Making headway in Europe. Linking GRI's G4 Guidelines and the European Directive on non-financial and diversity disclosure", 2015.
- Global Reporting Initiative (GRI), "Sustainability Topics for Sectors: What do stakeholders want to know?", 2013.
- Global Reporting Initiative (GRI), "G4 Sector Disclosures", 2013.
- Global Reporting Initiative (GRI), "Implementation manual", 2013.
- Global Reporting Initiative (GRI), "G4 Sustainability Reporting Guidelines. Reporting principles and standard disclosure", 2013.
- Global Reporting Initiative (GRI), "G4 Sustainability Reporting Guidelines", 2013.

-
- Global Reporting Initiative (GRI), "G3.1 Sustainability Reporting Guidelines", 2011.
 - Global Reporting Initiative (GRI), "G3 Sustainability Reporting Guidelines", 2006.
 - Global Reporting Initiative (GRI) Global Sustainability Standards Board (GSSB), "Linking the GRI Standards and the European Directive on non-financial and diversity disclosure", 2017.
 - Global Reporting Initiative (GRI) Global Sustainability Standards Board (GSSB), "Sustainability Reporting (SR) Standards", 2016.
 - Global Reporting Initiative (GRI) e RobecoSAM, "Defining what matters. Do company and investors agree on what is material?", 2016.
 - Global Reporting Initiative (GRI) e RobecoSAM, "Defining materiality. What matters to reporters and investors", 2015.
 - International Accounting Standards Board (IASB), "Definition of Material. Proposed amendments to IAS 1 and IAS 8", *Exposure Draft* ED/2017/6, IFRS, settembre 2017.
 - International Accounting Standards Board (IASB), "Making Materiality Judgements. Practice Statement 2", IFRS, settembre 2017.
 - International Accounting Standards Board (IASB), "The Conceptual Framework for Financial Reporting", settembre 2010.
 - International Accounting Standards Board (IASB), "Quadro sistematico (Framework) per la preparazione e la presentazione del bilancio", in IFRS, 2009.
 - International Accounting Standards Board (IASB), "Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements", in IFRS, 2009.
 - International Federation of Accountants (IFAC) e International Integrated Reporting Council (IIRC), "Materiality in IR. Guidance for the preparation of integrated reports", novembre 2015.
 - International Integrated Reporting Council (IIRC), International Integrated Reporting Framework 1.0, 2013.
 - Nedcommunity, "Effective governance outlook. La dichiarazione sulle informazioni non finanziarie: ruoli e responsabilità degli organi aziendali", n. 5, gennaio 2018.

Linee guida di rendicontazione richiamati nella relazione alla direttiva 2014/95/UE

(in ordine cronologico decrescente)

- Global Reporting Initiative.
<https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/>
- Nazioni unite, Global Compact.
<http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html>
- Nazioni unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights", 2011.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), "Guidelines for Multinational Enterprises", ultima versione, 2011.
<http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf>
- International Organization for Standardization (ISO), ISO 26000 "Social responsibility", ultima versione, 2010.
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=42546
- Unione europea, Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), ultima versione, 2009.
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
- International Labour Organization (ILO), "Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy", ultima versione, 2006.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf

Principi e standard di rendicontazione di organizzazioni internazionali

Linee guida generali (in ordine cronologico decrescente)

- Global Reporting Initiative (GRI) Global Sustainability Standards Board (GSSB), "Sustainability Reporting (SR) Standards", ottobre 2016.
- International Integrated Reporting Council (IIRC), "International Integrated Reporting (IR) Framework 1.0", dicembre 2013.
- AccountAbility, AA1000 AccountAbility Principles Standard, 2008.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma

Tel. 06 47863 300 – Fax 06 47863 349

consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it

www.commercialisti.it